

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3540

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(MARTINA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(LORENZIN)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2015

Presentato il 18 gennaio 2016

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, che ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che, con cadenza annuale, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe necessarie per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Per l'anno 2015 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge annuale di delegazione europea 2014, avvenuta il 14 maggio 2015, ora legge 9 luglio 2015, n. 114.

Il disegno di legge si compone di quattordici articoli.

L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive, elencate negli allegati A e B, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse. Esso richiama gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente alle procedure, ai principi e criteri direttivi e ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative.

In relazione agli oneri per prestazioni e controlli — e alle relative tariffe — da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui al presente disegno di legge, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

L'articolo dispone, inoltre, che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi prov-

vedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge n. 115 del 2015, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa biennale per l'adozione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti in direttive attuate con fonti non primarie, inadeguate quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

L'articolo 3 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Per l'attuazione delle disposizioni del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2015, è necessario introdurre una specifica disciplina nazionale al fine di individuare le autorità competenti per lo svolgimento delle numerose attività ivi previste (rilascio di autorizzazioni e relativo controllo ispettivo, controllo doganale, elaborazione di

valutazioni di rischio, adozione di misure di emergenza, stesura dei piani di azione sui vettori) e anche per definire alcune disposizioni procedurali.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera e), della legge n. 234 del 2012, infatti, per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei deve essere prevista, nella legge annuale di delegazione europea, una specifica delega legislativa al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi.

Inoltre, il regolamento dispone che siano previste sanzioni, penali o amministrative, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni in esso contenute, per la cui introduzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 234 del 2012, deve essere adottato uno specifico decreto legislativo.

L'articolo 4 reca una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'applicabilità di tale regolamento ha comportato la necessità di un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Numerose disposizioni previste dalla normativa nazionale risultano oggi armonizzate e pertanto necessitano di un'abrogazione esplicita, mentre il regolamento lascia agli Stati membri la possibilità di esercitare talune opzioni.

L'articolo conferisce, dunque, al Governo una delega ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, è previsto che il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori specifici principi e criteri direttivi.

In particolare, con il criterio contenuto nella lettera a), si conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento. L'attuazione di tale criterio riguarderà esclusivamente le produzioni nazionali e sarà, pertanto, garantito il rispetto del principio di mutuo riconoscimento. Tale previsione non incide su aspetti attualmente oggetto di contestazione da parte della Commissione europea; inoltre la materia, non essendo più prevista espressamente dalla normativa europea, deve essere sottoposta ad apposita procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, con preventiva notifica del testo in fase di progetto. Pertanto, l'obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, non entrerà in vigore prima che sia intervenuta la suddetta autorizzazione.

Con il criterio di cui alla lettera *b*), infine, si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, di corrispondenza tra le fattispecie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e si prevede l'individuazione nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'autorità competente in materia di sanzioni e controlli, evitando sovrapposizioni con altre autorità.

Infatti, nella formulazione attuale, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede quali autorità competenti sia le regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia. Ciò ha determinato situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni che sono state anche alla base di alcuni ricorsi da parte dei soggetti destinatari delle contestazioni. Inoltre, si evidenzia che quasi tutte le regioni hanno delegato, per l'applicazione della sanzioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992, altri enti (comuni, aziende sanitarie locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) con possibili ulteriori disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale. Viene, comunque salvaguardata la competenza degli altri organi preposti in materia di accertamento delle violazioni, poiché il criterio di delega è volto a garantire uniformità a livello statale nell'irrogazione.

L'articolo 5 reca un principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

La direttiva mira a rendere più agevole la tutela consolare del cittadino dell'Unione europea nel caso in cui costui necessiti di tutela in un Paese terzo in cui lo Stato membro di cittadinanza non disponga di alcuna ambasciata, consolato o

consolare onorario o l'ambasciata, il consolato o il consolato onorario locali non siano in grado, per qualsiasi motivo, di fornire la tutela a cui la persona interessata avrebbe altrimenti diritto secondo il diritto o la prassi nazionale.

Il principio e criterio di delega è finalizzato a garantire che, in sede di attuazione, si preveda che la promessa di restituzione di somme di denaro determinate sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro abbia efficacia di titolo esecutivo, analogamente a quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (cosiddetta legge consolare) per i prestiti con promessa di restituzione erogati dagli uffici consolari a cittadini italiani.

L'esecutività è limitata alle obbligazioni di restituzione di somme di denaro determinate o determinabili contenute nella promessa di restituzione.

La normativa contenuta nell'articolo 6 intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. In particolare, tale adeguamento ha ad oggetto le disposizioni contenute:

nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime europeo di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso e ne dispone un relativo regime sanzionatorio, e nei regolamenti (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 e (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (che modificano entrambi il primo regolamento);

nel regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo

al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011;

nei regolamenti del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi assoggettati, per ragioni di politica estera, a embargo commerciale, sulla base della successione delle leggi nel tempo; tali regolamenti, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, necessitano di atti di diritto interno per definire le sanzioni da applicare al verificarsi di una violazione delle predette misure restrittive.

Il decreto legislativo che sarà successivamente adottato intende recare misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso, in materia di embarghi e restrizioni commerciali di qualunque tipo, di commercio di strumenti di tortura, ma non tratta dei materiali previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ».

Oltre all'aggiornamento e alla necessaria omogeneizzazione dell'impianto sanzionatorio – *inter alia* previsto dall'apparato normativo ad oggi vigente (decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64, decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11 e decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, tutti ovviamente abrogati per effetto dell'entrata in vigore dello strumento legislativo in argomento) – si intende, al contempo, innovare la materia attraverso i seguenti elementi:

1) attento equilibrio tra il diritto a esportare merci e servizi, nel quale si realizza la più ampia libertà d'iniziativa economica privata, e considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale. Il paradosso del *dual use*, ad esempio, è

proprio la necessità di preservare l'attività d'impresa in un ambiente più sicuro possibile, ma spesso Paesi o destinatari con evidenti (o subdoli) fini terroristici possono creare problemi che occorre prevenire e questo è possibile con le norme in esame;

2) approfondimento dei principi generali e degli aspetti operativi che regolano l'attività di controllo dello Stato, anche con la rivisitazione di strumenti normativi *ad hoc* (come ad esempio intermediazione e transito; applicazione della clausola *catch all*). Da notare, visto il successo ottenuto in molti Stati membri, l'introduzione della nuova fattispecie « licenza zero », che consente alle imprese di conoscere ufficialmente, prima di ogni esportazione, se si tratta di beni da sottoporre o no a controllo dello Stato;

3) norme sul procedimento digitale. Il procedimento amministrativo sarà, a regime, basato solo sullo scambio di informazioni digitali per consentire alle imprese il minimo impatto burocratico possibile.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che ha integralmente rinnovato la disciplina sulla normazione europea, modificando le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La normazione è estremamente importante per definire specifiche tecniche o qualitative, in genere volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione europea è organizzata sulla base della rappresentanza nazionale [il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elet-

trotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, cioè, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza, ed è estremamente importante che a questo processo partecipino gli organismi di normazione nazionale anche per incoraggiare e facilitare, attraverso tali organismi, la partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le piccole e medie imprese (PMI).

La normazione contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La normazione rafforza la competitività globale, specie se attuata in modo coordinato a livello europeo e internazionale. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori.

Tutto ciò considerato, quanto all'importanza del settore si evidenzia che la materia era disciplinata in Italia in passato da norme nazionali di recepimento delle relative direttive e decisioni europee e in particolare dalla legge 21 giugno 1986, n. 317. Benché il regolamento (UE) n. 1025/2012, sia già entrato in vigore e, essendo direttamente efficace nell'ordinamento interno, sia già perfettamente applicabile, appare comunque necessario attribuire una delega al Governo per aggiornare le disposizioni legislative nazionali vigenti in materia, abrogando espressamente tutte quelle già implicitamente abrogate in quanto in contrasto con il nuovo regolamento o anche semplicemente e inutilmente riproduttive di disposizioni contenute nello stesso e direttamente ap-

plicabili. Ciò consentirà anche di confermare espressamente e, se occorre, di aggiornare e riordinare le disposizioni di diritto interno che, riguardando l'organizzazione delle relative funzioni a livello nazionale, non sono state di per sé superate dal nuovo regolamento.

In particolare appare necessario, e a tal fine si propone un apposito criterio direttivo di delega, semplificare e coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge n. 317 del 1986, in modo da superare le difficoltà determinatesi negli ultimi anni anche in relazione alla pluralità di fonti normative e alla complessità delle procedure di riassegnazione delle relative risorse, che hanno spesso ritardato e da ultimo ridotto a livelli inferiori ai minimi necessari le contribuzioni annuali erogabili a sostegno delle attività degli organismi di normazione nazionali, UNI e CEI. Si evidenzia che tale incertezza circa l'entità e i tempi di erogazione del finanziamento pubblico non solo mette evidentemente a rischio la stabilità finanziaria di tali organismi, ma incide negativamente sulla capacità di partecipazione al processo europeo di normazione, mettendo a rischio l'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone in capo a tali organismi e le esigenze di tutela e di rappresentanza degli interessi nazionali in tali sedi. Inoltre la necessità di individuare altre autonome forme di finanziamento rischia di far lievitare a livelli insostenibili, in particolare per le PMI, i costi di messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme UNI e CEI.

L'articolo 8 contiene una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Questo nuovo regolamento sui prodotti da costruzione sostituisce la direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, con il fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l'armonizzazione delle misure esistenti tenendo, altresì, conto del nuovo quadro normativo generale adottato per l'armonizzazione europea e, in particolare, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, oltre che della sicurezza e qualità delle opere.

La maggior parte dei contenuti tecnici del regolamento sono applicabili dal 1° luglio 2013. Sono entrate, comunque, immediatamente in vigore dal 24 aprile 2011 alcune parti del regolamento ed in particolare:

articoli 1 e 2 – oggetto e definizioni;

articoli da 29 a 36 e appendice IV riguardanti gli organismi di valutazione tecnica (TAB);

articoli da 39 a 55 riguardanti gli organismi notificati (NB);

articolo 64 riguardante il comitato permanente per le costruzioni.

Il regolamento, nell'abrogare la direttiva 89/106/CEE, chiede agli Stati membri di mettere tempestivamente in campo una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della piena applicabilità del regolamento stesso che si è realizzata dal 1° luglio 2013.

La delega in esame, pertanto, si propone di porre in essere gli strumenti legislativi necessari alla piena attuazione del regolamento, riordinando, al contempo, il settore dei prodotti da costruzione per mezzo della:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regola-

mento e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;

b) costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale TAB ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, conforme-

mente al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d) e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il decreto legislativo delegato;

l) salvaguardia della possibilità di adottare un regolamento governativo, nelle materie comunque non riservate alla legge e già disciplinate con regolamento, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento.

L'articolo 9 contiene una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011 (*European Systemic Risk Board*, ESRB), pubblicata a dicembre 2011 e riguardante il mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

Con essa si richiede agli Stati membri di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macroprudenziale come obiettivo da perseguire e di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività.

L'ESRB ha chiesto agli Stati membri di valutare, entro il 30 giugno 2012, la coerenza del proprio ordinamento con i principi guida di politica macroprudenziale prima enunciati e di adottarli completamente entro il 30 giugno 2013, termine successivamente esteso al 28 febbraio 2014.

In via preliminare e con la collaborazione della Banca d'Italia, è stata inviata una prima risposta all'ESRB, in cui è stata illustrata, in termini generali, la situazione attualmente esistente in Italia e le possibili linee di recepimento della raccomandazione. Il nostro attuale ordinamento si

discosta, in parte, dal contenuto della raccomandazione in quanto non prevede un'autorità che abbia come finalità la stabilità finanziaria nella sua accezione più ampia: ogni autorità di vigilanza nazionale, difatti, è responsabile della stabilità finanziaria solo per un determinato settore del sistema finanziario. Per un pieno rispetto della raccomandazione è, quindi, necessario un intervento legislativo.

Alla luce di ciò, è stato istituito un gruppo di lavoro con le autorità interessate (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP) per definire le modalità più opportune ed efficaci di realizzazione dei contenuti della raccomandazione.

La raccomandazione presenta un contenuto molto ampio, in quanto fissa non solo le finalità, ma anche i caratteri fondamentali che, nei singoli ordinamenti, devono connotare le politiche macroprudenziali.

Per quanto riguarda le finalità, tali politiche devono contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di resistenza del sistema finanziario e la riduzione dell'insorgenza di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica.

In concreto, è demandato agli Stati membri di scegliere se designare come autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali:

un'istituzione unica, in questo caso garantendo meccanismi per la cooperazione tra le autorità le cui azioni hanno un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, fatti salvi i loro rispettivi mandati;

un comitato composto dalle autorità la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria.

In ogni caso, si deve garantire che la Banca d'Italia svolga un ruolo guida nelle politiche macroprudenziali e che queste non mettano a rischio la sua indipendenza ai sensi dell'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nello specifico gli Stati membri dovrebbero:

affidare all'autorità macroprudenziale quanto meno le funzioni di identificare, monitorare e valutare i rischi per la stabilità finanziaria e di attuare le politiche per conseguire il proprio obiettivo, prevenendo e riducendo tali rischi (raccomandazione C.1) e garantire che essa abbia il controllo di strumenti idonei a conseguire i suoi obiettivi (raccomandazione C.4);

garantire che l'autorità macroprudenziale abbia il potere di richiedere e ottenere con tempestività tutti i dati e le informazioni nazionali necessari all'esercizio delle sue funzioni, ivi comprese le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza microprudenziale e dalle autorità di vigilanza del mercato dei titoli, nonché le informazioni provenienti da fonti esterne al perimetro regolamentare e, su richiesta motivata e previa adozione di misure adeguate a garantire la riservatezza, informazioni specifiche relative a determinate istituzioni; ai sensi degli stessi principi, è opportuno che l'autorità macroprudenziale condivida con le autorità di vigilanza microprudenziale i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni di tali autorità (raccomandazione C.2);

attribuire all'autorità macroprudenziale il potere di designare e/o sviluppare gli approcci di sorveglianza per identificare, in coordinazione o insieme alle autorità di vigilanza microprudenziale e di vigilanza del mercato dei titoli, le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica per lo Stato membro in questione, e di determinare il perimetro della regolamentazione nazionale o di formulare delle raccomandazioni in proposito (raccomandazione C.3).

L'attuazione nel nostro ordinamento dei principi stabiliti dalla raccomandazione CERS/2011/3 non può essere posta in essere senza tenere conto delle competenze proprie delle singole autorità di

vigilanza la cui azione abbia un impatto concreto sulla stabilità finanziaria e deve mirare a garantire, al contempo, che la Banca d'Italia svolga un ruolo guida nelle politiche macroprudenziali.

Negli incontri al riguardo svolti è emersa la preferenza per l'utilizzo dello strumento della delega legislativa e nell'individuazione dei criteri di delega sono state ipotizzate diverse opzioni, volte a delineare un intervento più o meno ampio in materia.

Si è infine concordato con le medesime autorità su un intervento così compendiale:

creazione di un Comitato per la sorveglianza sui rischi per la stabilità finanziaria, privo di personalità giuridica e indipendente, con l'obiettivo di contribuire alla salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo insieme anche attraverso il rafforzamento della sua capacità di resistenza e il contrasto dell'insorgenza dei rischi sistemici;

partecipazione al Comitato della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP;

previsione che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

attribuzione alla Banca d'Italia di un ruolo guida tramite la presidenza del Comitato e l'assunzione delle funzioni di segreteria;

attribuzione al Comitato delle funzioni, dei poteri, degli strumenti e dei compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione e previsione che il Comitato possa indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo.

I criteri direttivi di delega proposti riflettono i principi illustrati come concordati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Con riferimento al criterio che attribuisce al Comitato per le politiche macro-

prudenziali il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità in esso rappresentate, che è stato oggetto di ampio dibattito all'interno del gruppo di lavoro, si ribadisce che attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alle autorità che lo compongono, con un meccanismo di « *comply or explain* », sia il minimo sufficiente per consentire al Comitato di dare attuazione alle politiche macroprudenziali, come richiesto dalla raccomandazione C.1, e di garantire che esso abbia il controllo degli strumenti idonei a conseguire i suoi obiettivi, come richiesto dalla raccomandazione C.4. Senza il riconoscimento del potere di indirizzare raccomandazioni, il Comitato sarebbe una mera sede di raccordo tra le autorità di vigilanza mentre continuerebbe a non esistere in Italia una singola autorità macroprudenziale che può condurre le politiche macroprudenziali per il complesso del sistema finanziario. Il meccanismo prospettato dal provvedimento normativo è, da un lato, idoneo a preservare le competenze delle autorità coinvolte, e, dall'altro, è in linea con quanto previsto dalle legislazioni di diversi altri Stati membri con riferimento ai poteri dell'autorità macroprudenziale nazionale (a titolo di esempio Austria, Germania, Olanda e Regno Unito). Esso è stato esplicitamente riconosciuto idoneo a dare attuazione alla raccomandazione C dalla struttura dell'ESRB incaricata di valutare la conformità degli Stati membri con la raccomandazione.

Con riferimento al criterio direttivo di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 9, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere informazioni da soggetti privati e pubblici, quando in base alle legislazioni di settore nessuna delle autorità partecipanti sarebbe dotata di tale potere, individuando in tal caso la Banca d'Italia come autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ai soggetti privati inadempienti, si chiarisce che il criterio proposto si riferisce a soggetti non vigilati e non interferisce pertanto con le prerogative di alcuna autorità.

L'articolo 10 contiene una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, le *multilateral interchange fees* (MIF) (di seguito « regolamento MIF »).

Il regolamento MIF stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea.

Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente – di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o *acquirer*, articolo 2, numero 1), del regolamento MIF) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o *issuer*, articolo 2, numero 2), del regolamento MIF) appartenenti al medesimo circuito di carte – e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente.

Quando il titolare utilizza la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale.

Una parte di tale commissione è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte è versata alla banca emittente, ovvero la MIF, e una piccola parte spetta all'operatore del sistema (tra i più noti Visa e Mastercard).

Le MIF rappresentano una consistente parte delle commissioni addebitate agli esercenti, le cosiddette *merchant service charges*, (MSC) e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento MIF, rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento MIF le transazioni di pagamento effettuate con carte di debito e di credito

nazionali e transfrontaliere, in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del soggetto pagante, sia il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario della transazione siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea.

Sono esclusi, invece, dall'ambito di applicazione del regolamento MIF i servizi basati su specifici strumenti di pagamento che possano essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata e (i) che consentano al titolare di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale; (ii) che possano essere utilizzati solo per acquisire una gamma limitata di beni o servizi; (iii) che possano essere utilizzati solo in un unico Stato membro, siano forniti su richiesta di imprese o ente del settore pubblico e siano regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale con specifici scopi sociali o fiscali, al fine di acquistare beni o servizi specifici da fornitori vincolati da un accordo commerciale con l'emittente (articolo 1, paragrafo 2).

I massimali non si applicano, inoltre, alle operazioni compiute tramite carte aziendali, ai prelievi effettuati presso i distributori automatici di contante (ATM) e alle operazioni tramite carte emesse dai cosiddetti circuiti di carte di pagamento a tre parti (costituiti da titolare di carta, circuito di convenzionamento ed emissione, soggetto esercente – si veda sul punto la definizione dell'articolo 2, numero 15) del regolamento MIF) (articolo 1, paragrafo 3).

Per le carte di debito la percentuale di commissione massima è dello 0,2 per cento e per le carte di credito dello 0,3 per cento, ma gli Stati membri possono fissare anche massimali inferiori.

Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'im-

porto della commissione risultante dalla percentuale applicabile (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento MIF), o

consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2 per cento e a patto che il volume di commissioni annuali così generato non superi lo 0,2 per cento del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema (articolo 3, paragrafo 2, lettera b)), oppure

fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il limite dello 0,2 per cento calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (articolo 3, paragrafo 3).

Fino al 9 dicembre 2018 gli Stati membri possono inoltre esentare i circuiti a tre parti con licenziatari (ovvero schemi a tre parti nei quali lo schema concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un *partner* di carta multimarchio in *co-branding* o tramite un agente) dall'obbligo dei massimali limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale circuito di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello stesso Stato membro.

Nell'esercizio della delega per l'attuazione del regolamento MIF, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i principi e criteri direttivi specifici di seguito menzionati di cui al comma 2 dell'articolo 10 in esame.

Lettera *a*). In primo luogo, oltre alla previsione del consueto necessario adeguamento della normativa vigente, si segnala in particolare l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (PSD *payment services directive*). Si fa presente al riguardo che, ai sensi del menzionato articolo 3, l'Italia aveva esercitato l'opzione che consentiva di vietare al beneficiario di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (*surcharge*). L'attuale versione della PSD2 di prossima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, prevede un divieto di *surcharge* limitatamente alle operazioni effettuate con strumenti di pagamento per i quali sono stabiliti dal regolamento MIF massimali sulle MIF (in particolare, le carte di pagamento emesse dai circuiti a quattro parti; per gli altri strumenti di pagamento, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di scegliere se vietare o limitare il *surcharge*). A seguito dell'entrata in vigore del regolamento MIF (l'8 giugno 2015), si ritiene opportuno circoscrivere il divieto di *surcharge* esclusivamente agli strumenti con MIF regolate, ammettendolo, pertanto, per le operazioni effettuate con carte emesse dai circuiti a tre parti. Ciò consentirebbe di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte, quello di assicurare un trattamento più equo tra le diverse tipologie di schemi, e dall'altra, di permettere agli esercenti di fare fronte ai maggiori costi connessi all'accettazione di carte emesse dagli schemi a tre parti, assicurandone al contempo una maggiore diffusione. Tuttavia, come già menzionato, tale previsione è contenuta nella PSD2, non ancora entrata in vigore. Al fine di evitare possibili effetti negativi legati alla non contemporanea applicabilità del regolamento MIF e della PSD2, si ritiene opportuno anticipare l'attuazione di tale previsione nell'ordinamento nazionale (come auspicato anche dalla Commissione europea e precisato nel considerando n. 84 della stessa PSD2) attraverso una

modifica del menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Lettere *b*), *c*) e *d*). Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento MIF, dovrà essere individuata nella Banca d'Italia l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento, la quale adotterà le proprie decisioni previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest'ultima viene altresì designata quale autorità competente a prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi del regolamento MIF. Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia. A tale fine dovranno essere attribuiti alle predette autorità designate i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento MIF e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati conformemente alla predetta ripartizione delle competenze.

Lettere *e*) e *f*). Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento MIF il legislatore è delegato a introdurre le sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio, con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 11 del 2010, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «TUB», specie con riferimento ai limiti edittali

massimi e minimi ivi previsti. Andranno inoltre definiti gli importi delle sanzioni amministrative introdotte o modificate, distinguendoli in base ai soggetti destinatari.

Lettera g). Conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 15 del regolamento MIF, occorrerà prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, avvalendosi eventualmente delle procedure e degli organismi già esistenti.

Il comma 3 prescrive che, entro la data del 9 giugno 2016 prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento MIF, dovrà essere valutata l'opportunità di assumere le iniziative necessarie, conformemente all'articolo 3 del regolamento stesso, al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle operazioni nazionali con carta di debito, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.

La definizione efficiente sotto il profilo economico presuppone sia la possibilità di applicare commissioni percentuali interbancarie contenute per ridurre i costi di accettazione presso l'esercente, sia la possibilità di esprimere le stesse commissioni interbancarie su base fissa, anche in combinazione con una commissione percentuale, al fine di incentivare l'offerta di strumenti di pagamento basati su carta per importi di piccolo valore o nei casi in cui la particolare tipologia di operazione (ad esempio tasse automobilistiche) impone di coprire una componente fissa di oneri di gestione dell'incasso. Sulla base delle evidenze empiriche si dimostra infatti che – nel rispetto della trasparenza – applicando in modo differenziato la leva delle commissioni interbancarie si possono remunerare correttamente i costi del servizio di incasso promuovendo allo stesso tempo l'offerta di strumenti alternativi al contante in diversi segmenti di mercato senza – nel complesso – un aggravio di costi per la collettività.

Nel comma 5, infine, si precisa che, dall'attuazione nonché dal recepimento del regolamento MIF non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine o *european long-term investment funds* (ELTIF).

Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come « investimenti alternativi », cioè categorie di attività non rientranti nella definizione tradizionale di azioni e obbligazioni quotate. Gli investimenti alternativi comprendono ad esempio: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi e società non quotate; gli ELTIF si concentreranno sulle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

In virtù delle specifiche regole del prodotto, gli ELTIF dovrebbero essere in grado di:

offrire agli investitori europei rendimenti stabili a lungo termine;

fungere da fonte di finanziamento a lungo termine per l'economia europea, in particolare per le PMI e le infrastrutture;

aumentare le fonti di finanziamento non bancarie a disposizione delle imprese;

garantire la protezione degli investitori, in particolare *retail*, e la stabilità finanziaria.

Considerato che gli ELTIF sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi, essi vengono gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,

sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, e con la disciplina di regolamentazione secondaria emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB.

Considerato, inoltre, che il regolamento europeo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015, gli interventi da effettuare tramite normativa primaria nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito « TUF », sono minimi e riguardano principalmente due aspetti rimessi alla potestà degli Stati membri: l'individuazione della o delle autorità nazionali competenti per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e l'attribuzione alle stesse di tutti i poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Ulteriori interventi saranno possibili tramite normativa secondaria da parte delle autorità di vigilanza.

Pertanto, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento è necessaria la delega al Governo per:

a) modificare il TUF dove necessario, individuando la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità nazionali competenti, secondo le rispettive competenze previste dal citato testo unico, e prevedendo l'eventuale ricorso alla disciplina secondaria da emanare a cura delle suddette autorità;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal TUF in materia di disciplina degli intermediari;

c) prevedere il coordinamento con la disciplina vigente in materia di gestione collettiva del risparmio.

Nel comma 4, infine, si precisa che, dall'attuazione del regolamento non de-

vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, di seguito « direttiva MCD » (*mortgage credit directive*).

La direttiva MCD introduce un regime di armonizzazione minima nel settore dell'offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali al fine di realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, promuovendo la sostenibilità nell'erogazione e nell'assunzione dei prestiti con l'obiettivo precipuo di garantire ai consumatori un elevato livello di protezione. Ciò premesso, fatte salve alcune disposizioni che devono essere oggetto di piena armonizzazione, la direttiva MCD attribuisce agli Stati membri numerose facoltà da esercitare in sede di recepimento.

Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva MCD il Governo, nell'apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, e a quella del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare mediante il ricorso a regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 1 dell'articolo 12 in esame.

Ai sensi della lettera *a*), andranno esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della direttiva MCD, considerati la loro scarsa diffusione e il fatto che sono contratti di credito destinati a particolari tipologie di consumatori. Si tratta dei contratti di credito relativi a un bene immobile che escludono la destinazione del bene ad uso abitativo del consumatore (o di un suo familiare) e che ne consentono tale specifico uso solo a terzi in base a un contratto di locazione (lettera *b*)), dei contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, senza interessi ovvero a tassi debitori inferiori o a condizioni più favorevoli rispetto all'offerta sul mercato (lettera *c*)), dei prestiti ponte (lettera *d*) ovvero un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile e dei contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE (ovvero un'organizzazione che è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto a un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in

attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri) (lettera *e*)).

Ai sensi della lettera *b*) la Banca d'Italia sarà individuata quale autorità competente per la vigilanza nei confronti dei finanziatori (banche e intermediari, articolo 106 del TUB) (articolo 5 della direttiva MCD). Sempre ai sensi della lettera *b*), l'autorità per la vigilanza sugli intermediari del credito (agenti e mediatori), sarà individuata nell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB (ovvero l'Organismo degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi OAM) (articolo 5, paragrafo 3, della direttiva MCD).

Considerato che la direttiva MCD prevede, peraltro, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'Autorità bancaria europea (ABE), dall'altra, in quanto all'ABE sono affidati compiti di mediazione in caso di contrasto tra le autorità nazionali preposte ai controlli sugli intermediari del credito, sarà dunque necessario prevedere a tale fine specifiche forme di raccordo tra la Banca d'Italia e l'OAM, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva MCD.

Ai sensi delle lettere *c*) e *d*) dovrà essere designata la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva MCD, relativo all'obbligo di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri. La direttiva MCD prevede, come detto, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'ABE, dall'altra, e dunque, sarà necessario prevedere a tale fine specifiche forme di raccordo tra la Banca d'Italia e l'OAM.

La lettera *e*) prevede disposizioni per l'attuazione delle norme riguardanti gli intermediari del credito; la direttiva MCD

introduce un regime armonizzato per la registrazione e i controlli riguardanti gli intermediari del credito (ossia gli agenti e i mediatori). In tale quadro, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi vengono disciplinate mediante l'introduzione del cosiddetto passaporto europeo, che consente agli intermediari del credito di operare negli Stati membri dell'Unione europea in forza dell'abilitazione concessa da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

La disciplina contenuta nella direttiva MCD consente di mantenere l'impianto della normativa nazionale introdotta nel 2010 con la riforma sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi (titolo VI-bis del TUB): a tali due figure professionali va ricondotta quella di intermediario del credito contemplata nella direttiva stessa. Segnatamente, gli intermediari del credito previsti dall'articolo 4 della direttiva MCD devono essere ricondotti alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del TUB, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, ovvero del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-*sexies* del TUB, quale intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali. Si rendono necessari pertanto solo limitati interventi di modifica, per lo più connessi con l'introduzione del passaporto europeo. Cogliendo l'occasione del recepimento della direttiva MCD, si potrebbero altresì apportare alla legislazione vigente talune modifiche per superare problemi emersi in sede di applicazione della disciplina. In particolare, le modifiche — che riguarderebbero la commercializzazione di tutti i contratti aventi a oggetto finanziamenti e servizi di pagamento (e non solo quindi il credito ipotecario) — concernono:

a) agenti in attività finanziaria: la disciplina italiana prevede che gli agenti svolgano la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; nel caso in cui l'intermediario

conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi è consentito all'agente di assumere due ulteriori mandati, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi. Tali limiti sono volti a fare sì che gli agenti si connotino quali canali *captive* univocamente legati a un determinato intermediario finanziario. Considerato che con il passaporto europeo gli agenti italiani saranno soggetti alla concorrenza di agenti di altri Stati europei nei quali non sussistono limitazioni sul numero di mandati come in Italia (la direttiva MCD consente il plurimandato), limitatamente alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla direttiva MCD, va prevista la possibilità di consentire un maggior numero di mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria;

b) promotori finanziari e agenti di assicurazione: attualmente tali soggetti non sono tenuti all'iscrizione all'OAM per commercializzare prodotti bancari. Al riguardo, i criteri direttivi di delega prevedono che questi soggetti siano comunque assoggettati a una disciplina coerente con la direttiva MCD;

c) mediatori creditizi indipendenti: considerato che a oggi la figura del mediatore creditizio non è interamente indipendente rispetto agli intermediari finanziari (dai quali può ricevere un compenso), ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza indipendente i criteri direttivi di delega contemplano l'individuazione del mediatore creditizio indipendente quale figura professionale cui sarebbe riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza (con divieto di percepire compensi dal soggetto finanziatore), secondo i requisiti prescritti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva MCD;

d) attività che non integrano intermediazione del credito: in linea con la direttiva MCD, è previsto che lo svolgimento di talune attività ancillari (ad esempio, la mera segnalazione, a un consumatore, di un creditore) non richieda l'iscrizione nell'elenco degli agenti o dei mediatori.

La lettera *f*) prevede l'estensione di alcune disposizioni a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori.

La lettera *g*) prevede le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva MCD.

Ai sensi della lettera *h*), considerato che l'articolo 19 della direttiva MCD richiede che, a livello nazionale, siano elaborati *standard* per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari, è valorizzato il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di *standard* per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario facendo riferimento alle iniziative esistenti.

Ai sensi della lettera *i*), tenuto conto che la direttiva MCD disciplina il servizio di consulenza, che si sostanzia in raccomandazioni personalizzate al consumatore e che può essere prestato anche autonomamente rispetto all'erogazione del finanziamento o all'intermediazione del credito da parte di agenti e mediatori, il citato servizio di consulenza sarà disciplinato in modo da garantirne l'effettiva indipendenza e la prestazione nell'interesse del consumatore. In particolare, il consulente sarebbe tenuto ad avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico; inoltre, è vietata la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per i servizi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva MCD. Viene poi configurata la figura del mediatore indipendente (sulla quale si veda la lettera *e*)).

Ai sensi della lettera *l*), si prevede di attuare le disposizioni in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti e apportando a queste ultime modifiche volte a coordi-

narle tra loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della materia.

L'articolo 12 della direttiva MCD disciplina la pratica, in uso presso banche e intermediari finanziari, di commercializzare i contratti di credito in modo abbinato ovvero aggregato ad altri prodotti, specie assicurativi. Nel primo caso siamo di fronte a un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente; nella seconda ipotesi si tratta invece di un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori. A fronte di un'impostazione generale che vieta le pratiche di commercializzazione abbinate è tuttavia riconosciuta agli Stati membri la facoltà di introdurre talune deroghe a tale divieto.

Il tema è molto sensibile in quanto in passato si sono avute – in Italia, come in altri Stati membri dell'Unione europea – diffuse pratiche commerciali scorrette in questo ambito; tali pratiche, nel nostro Paese, hanno condotto all'adozione di numerose iniziative legislative (articolo 21, comma 3-*bis*, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e regolamentari (Regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 40 del 3 maggio 2012), aventi come obiettivo quello di evitare conflitti di interesse e di consentire al consumatore di fare «*shopping around*». Sebbene tali disposizioni nazionali siano compatibili con la direttiva MCD, si propone di cogliere l'occasione del recepimento della direttiva stessa per coordinarle, nella prospettiva di raziona-

lizzare la complessiva disciplina nazionale della materia.

Ai sensi della lettera *m*) è necessario prevedere un « periodo di riflessione » di sette giorni durante il quale il consumatore può confrontare le offerte sul mercato e valutarne le implicazioni come periodo di riflessione antecedente alla conclusione del contratto pari a sette giorni. Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva MCD, infatti, gli Stati membri hanno la possibilità di precisare il periodo durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, configurando lo stesso come periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure come periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito.

Ai sensi della lettera *n*), sono adottate misure atte a promuovere e coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione e una gestione responsabile del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario. L'articolo 6 della direttiva MCD, infatti, concerne l'adozione di misure nazionali atte a promuovere l'educazione finanziaria, in un'ottica di formazione e responsabilizzazione dei mutuatari. In linea con le raccomandazioni formulate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dal G20 e al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, sono accolte con favore iniziative in tale senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

Ai sensi della lettera *o*), il monitoraggio sul mercato immobiliare residenziale è affidato all'Osservatorio del mercato immobiliare presso l'Agenzia delle entrate, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale. L'articolo 26, paragrafo 2, della

direttiva MCD, infatti, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi.

Ai sensi della lettera *p*), è confermato il regime sanzionatorio generale per banche e intermediari finanziari attribuendo alla Banca d'Italia il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal titolo VIII del TUB; per agenti e mediatori, all'OAM è attribuito *ex novo* il potere di irrogare, oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-*duodecies* del TUB (richiamo scritto, sospensione dall'esercizio dell'attività, cancellazione dagli elenchi), la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo del responsabile (per le violazioni di scarsa entità), secondo le procedure definite dalla normativa secondaria emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare mediante il ricorso a regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

La lettera *q*) prevede che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.

Si precisa che dall'attuazione nonché dal recepimento della direttiva MCD, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 13 è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (*Payment Accounts Directive* – PAD), di seguito direttiva PAD.

Il recepimento della direttiva PAD rappresenta un'opportunità, anche attraverso la previsione di facoltà da esercitare da parte del Governo, per incidere su tre profili, riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata

dalla normativa sulla trasparenza e sulla correttezza dei servizi bancari e finanziari:

1) le norme in materia di trasparenza e di comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione europea (capo II della direttiva PAD). Si prevede l'adozione di una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento più rappresentativi, armonizzata a livello europeo, e l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le relative informazioni precontrattuali attraverso un documento *standard*. Inoltre, sono previste un'informativa annuale *standard* al consumatore circa le spese sostenute e l'istituzione in ogni Stato membro di almeno un sito *internet* per il confronto delle offerte presenti sul mercato;

2) le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (capo III della direttiva PAD). La direttiva PAD mira a introdurre precisi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un'operazione di trasferimento del conto, in modo da assicurare che essa avvenga in modo spedito, entro tempi certi e senza perdite economiche per il consumatore;

3) le norme e le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'Unione europea di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base senza avere la residenza nel Paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, tali disposizioni consentiranno a tutti i consumatori dell'Unione europea, a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni essenziali (capo IV della direttiva PAD).

In tale senso, anche a seguito del confronto con la Banca d'Italia, sono state

valutate le possibili modifiche da apportare alla normativa nazionale da attuare attraverso i principi e i criteri direttivi di delega.

La definizione dei principi e criteri direttivi dettati al fine di perimetrare la delega legislativa con specifico riferimento all'attuazione della direttiva PAD prevede al comma 1:

alla lettera *a*), di apportare al TUB le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva PAD e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia per quanto di competenza e, in ogni caso, nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva PAD. Le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia non necessitano di previa deliberazione del CICR e si precisa che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'ABE ai sensi della direttiva PAD e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del TUB;

alla lettera *b*), la delega al Governo a designare la Banca d'Italia quale autorità competente e quale punto di contatto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della direttiva PAD, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di indagine previste dalla stessa direttiva. Tale designazione va effettuata anche in ragione di quanto suggerito dal considerando (51) della direttiva PAD, per cui l'autorità competente designata sia dotata di risorse adeguate necessarie all'adempimento di tali funzioni;

alla lettera *c*), l'estensione delle sanzioni amministrative previste dal TUB, per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso TUB, alle violazioni degli obblighi stabiliti nella direttiva PAD e nell'articolo 127, comma 01, del TUB stesso;

alla lettera *d*), la possibilità per il Governo di esercitare la facoltà prevista

dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva PAD di non applicare la direttiva stessa alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti;

alla lettera e), di consentire che sia incluso nel documento informativo sulle spese, previsto dall'articolo 4 della direttiva PAD, un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori. L'inclusione di tale disposizione nella documentazione informativa prevista dalla direttiva PAD, suggerita anche in ragione di quanto enunciato nel considerando (19) della stessa, è finalizzata a garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei costi attraverso un indicatore già utilizzato in Italia e percepito dai consumatori come chiaro e semplice e che permette una facile confrontabilità dei costi tra i diversi conti di pagamento offerti dai prestatori di servizi di pagamento. Inoltre, si prevede la possibilità che il documento sia fornito insieme alle altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento al fine di permettere ai consumatori di riceverle in un'unica soluzione;

alla lettera f), di prevedere la possibilità che il documento riepilogativo delle spese, di cui all'articolo 5 della direttiva PAD, sia fornito, similmente a quanto previsto per l'informativa precontrattuale, insieme alle comunicazioni periodiche richieste dalla vigente disciplina e applicabili al conto di pagamento, al fine di permettere ai consumatori di riceverli periodicamente e in un'unica soluzione;

alla lettera g), di dare attuazione all'articolo 7 della direttiva PAD, relativo all'accesso gratuito per i consumatori ad almeno un sito *internet* per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso la valorizzazione, per quanto possibile, delle iniziative private. Tale opportunità viene presa in considerazione in ragione di quanto suggerito dal considerando (23) della stessa direttiva che prevede la possibilità

di assolvere tale funzione di confronto dei conti di pagamento anche attraverso siti *internet* già esistenti, al fine di permettere ai consumatori di ottenere informazioni chiare, complete ed esaurienti su un'ampia gamma di conti di pagamento, che rappresentino una parte significativa del mercato, attraverso informazioni corrette e aggiornate;

alla lettera h), il raccordo, nell'ambito di quanto previsto dal capo III della direttiva PAD sul trasferimento dei conti di pagamento, con la disciplina sulla portabilità dei conti correnti prevista negli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al fine di farla confluire nel TUB, e di valutarne l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma è la conseguenza di una cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro. Tale necessità nasce dall'esigenza di favorire l'innalzamento dell'efficienza del sistema nonché di dare maggiori tutela e protezioni ai consumatori. Inoltre, al fine di dare completezza alla procedura di trasferimento del conto di pagamento, disciplinata nell'articolo 10 della direttiva PAD, si prevede che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Negli altri casi, se il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto e a eseguire l'operazione di pagamento. A tutela del consumatore e per una maggior efficienza del sistema dei pagamenti, si valuta se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi a quelli previsti dall'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva PAD purché tali procedure siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri

supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva stessa;

alla lettera *i*), di imporre, nell'ambito di quanto previsto dalla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al capo IV della direttiva PAD, l'obbligo di offrire tali conti alle banche, alla società Poste Italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento limitatamente ai servizi di pagamento che essi già offrono (articolo 1, paragrafo 4, della direttiva PAD). Inoltre, è prevista la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento anche a soggetti diversi dai consumatori, come le micro-imprese, i liberi professionisti o i soggetti protestati, con indicazione delle specifiche circostanze e in considerazione delle difficoltà incontrate da questi soggetti economici, in questi anni di crisi economica, ad accedere a una «bancaizzazione di base». Per evitare, inoltre, l'uso del conto di base per finalità diverse da quelle dell'inclusione finanziaria si prevede di esercitare la facoltà di limitare il diritto di accesso a un conto di pagamento di base, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva PAD, consentendo ai prestatori di servizi di pagamento di poter rifiutare l'apertura di un nuovo conto qualora il consumatore sia già titolare in Italia di un conto di pagamento di base, salvo il caso di trasferimento del conto stesso, o per motivi di ordine pubblico legati essenzialmente al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si richiede, inoltre, di valutare l'opportunità di includere tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento di base anche servizi ulteriori rispetto a quelli *standard* previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva PAD, tenendo conto delle esigenze dei consumatori sulla base della prassi comune a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, non esercitando la facoltà concessa dall'articolo 17, paragrafo 8, di consentire la concessione di forme di affidamento. Si prevede di esercitare la facoltà concessa agli Stati membri, prevista dall'articolo 17, paragrafo 6, di stabilire per i servizi diversi da quelli richia-

mati dall'articolo 17, paragrafo 5, un numero minimo di operazioni da comprendere nel canone annuo del conto e di stabilire che tale canone annuo e il costo delle operazioni eccedenti siano comunque ragionevoli e coerenti con le finalità di inclusione finanziaria. Si prevede, inoltre, di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva PAD di ammettere l'applicazione di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali offrire il conto senza spese. Si promuovono, in ragione di quanto suggerito dal considerando (49) della direttiva PAD, misure a sostegno dell'inclusione e dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, provvedendo a informarli sull'attività di orientamento dei consumatori svolta dalle organizzazioni dei consumatori e dalle autorità nazionali;

alla lettera *l*), di mantenere le disposizioni vigenti più stringenti a tutela dei consumatori qualora non siano in contrasto con la direttiva PAD;

alla lettera *m*), di apportare le occorrenti abrogazioni e modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di realizzare il migliore coordinamento possibile con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo in esame.

Il comma 2 precisa che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 contiene una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, approvata insieme al nuovo regola-

mento (UE) 2015/847 sui trasferimenti di fondi, che la completa.

La cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio, maturata all'esito del negoziato chiuso, nel dicembre 2014, sotto Presidenza italiana dell'Unione europea, recepisce i più recenti orientamenti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), cristallizzati nella 40^a raccomandazione del GAFI, così come da ultimo modificate nel febbraio 2012 (sotto l'egida, peraltro, della presidenza italiana del GAFI).

Il *focus* della direttiva, analogamente a quanto richiesto dagli *standard* internazionali in materia, è centrato sul principio di approccio basato sul rischio, ai sensi del quale l'efficacia del sistema dei presidi di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo è direttamente proporzionale all'accuratezza con cui gli attori istituzionali coinvolti e i soggetti destinatari degli obblighi previsti valutano, comprendono, aggiornano e mitigano il rischio, di entrambi i fenomeni, gravante sui settori di rispettiva competenza o attività.

In tale prospettiva, con una logica di tipo concentrico e circolare, l'articolo 14, al comma 2, lettera *a*):

1) individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata grazie al contributo combinato di tutte le autorità competenti e tenuto conto della relazione elaborata dalla Commissione europea per valutare specificamente i rischi che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere;

2) prevede che gli esiti di tale valutazione composita siano messi a disposizione, per quanto strettamente compatibili con prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva previsti dall'ordinamento in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine di fornire loro informazioni

di contesto a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva pertinenza;

3) imposta l'approccio della vigilanza in base al rischio riscontrato dalle autorità competenti nei settori di rispettiva attribuzione, anche al fine di fornire ai destinatari degli obblighi strumenti di valutazione utili a graduare misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio e, conseguentemente, efficaci;

4) conclude e chiude il cerchio, attribuendo ai destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo il compito di dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività svolta, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

In piena logica di *risk based*, il criterio direttivo di cui alla lettera *b*) attribuisce al legislatore delegato il potere di aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi posti dal sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, garantendo la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva.

Il criterio direttivo di cui alla lettera *c*) si snoda attorno ai principi di proporzionalità e di adeguatezza dei presidi introducendo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, spazi di semplificazione ovvero di aggravio degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, ove ciò sia consentito o reso necessario dalla congrua valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sotteso a talune specifiche attività o riconducibile a particolari incarichi o *status* del cliente da assoggettare ad adeguata verifica.

Più nel dettaglio:

1) è previsto che il Comitato di sicurezza finanziaria, a fronte di attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo, possa decidere di esentare dall'osservanza degli obblighi prescritti dalla direttiva gli operatori economici che esercitano le predette attività in modo occasionale e su scala limitata;

2) per gli emittenti di moneta elettronica è previsto l'esonero da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela, con stretto riferimento a strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie, utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta anonima;

3) sono rafforzati i presidi per la supervisione degli agenti di istituti di pagamento e per gli emittenti di moneta elettronica europei operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, al fine di superare le criticità insite nel principio sotteso alla prima direttiva sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD1) che, in maniera dimostratasi sostanzialmente inefficace, assoggetta alla vigilanza dello Stato membro di origine piuttosto che a quello dello Stato membro ospitante l'attività degli agenti operanti sul mercato interno;

4) viene attribuito il potere di adeguare la definizione di persona politicamente esposta e delle relative misure di adeguata verifica rafforzata da mettere in campo, coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva e dagli *standard* internazionali prescritti in materia;

5) viene attribuito il potere di procedere alla semplificazione degli adempimenti richiesti ai destinatari degli obblighi, attraverso la possibilità di avvalersi dell'esecuzione dell'adeguata verifica effettuata da terzi qualificati.

Allo scopo di accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust* e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il criterio direttivo di cui alla lettera *d*) prevede:

1) e 2) in capo ai soggetti dotati di personalità giuridica, l'obbligo di indivi-

duare il proprio titolare effettivo e di comunicarlo a un'apposita sezione del registro delle imprese. La disposizione si propone di specificare e dare attuazione all'obbligo gravante sugli Stati di strutturare processi di acquisizione, aggiornamento e reale messa a disposizione delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle persone giuridiche e di rendere tali informazioni prontamente accessibili alle autorità competenti, ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo espresso accreditamento, e ai portatori di legittimi interessi all'accesso, previa valutazione del potenziale nocuo che l'accesso consentito a soggetti estranei al circuito delle autorità competenti e dei destinatari degli obblighi potrebbe recare all'incolumità del soggetto cui l'informazione sulla titolarità effettiva si riferisce;

3) e 4) l'istituzione di un registro centrale dei *trust* produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del *trust* che il *trustee* ha l'obbligo di conferire e che devono essere prontamente accessibili alle autorità competenti in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ai destinatari degli obblighi di adeguata verifica, previo espresso accreditamento;

5) l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e di professionalità per i prestatori di servizi relativi a società o *trust* diversi dai professionisti già soggetti a specifici regimi di autorizzazione o di abilitazione per l'esercizio dell'attività;

6) specifiche attività di adeguata verifica della clientela relative al beneficiario di contratti di assicurazione sulla vita o altre assicurazioni legate ad investimenti.

Il criterio direttivo di cui alla lettera *e*) introduce il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanzia-

mento del terrorismo. Il principio intende razionalizzare il complesso degli adempimenti posti dalla direttiva a carico dei molteplici attori del sistema, eliminando quelli ritenuti ultronei rispetto alle esigenze di uniforme e omogenea applicazione del diritto europeo e, come tali, potenzialmente anticompetitivi, oltre che forieri di oneri amministrativi non adeguatamente ammortizzabili dai destinatari degli obblighi previsti dalla normativa.

Nella lettera *f*) è puntualizzato il ruolo dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia mentre, nella lettera *g*), si prevede il rafforzamento degli strumenti di salvaguardia dell'integrità e della sicurezza delle segnalazioni di operazioni sospette.

La direttiva (al pari delle raccomandazioni del GAFI) richiede l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente od omissiva, abbiano agevolato o reso possibile la violazione. In particolare, la direttiva prevede un insieme di sanzioni minime, che dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche, ovvero plurime, delle norme in materia di adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni che abbina sanzioni pecuniarie definite nell'entità massima a misure amministrative di carattere accessorio con funzione dissuasiva. Tale gamma di misure rispecchia la necessità di predisporre uno strumentario sufficientemente ampio da consentire alle autorità competenti di tenere conto delle differenze tra i diversi soggetti obbligati, in particolare, tra enti creditizi e istituti finanziari e soggetti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e natura delle attività. Nel recepimento della direttiva, ai sensi della lettera *h*), è richiesto di assicurare che l'imposizione di sanzioni e misure amministrative in confor-

mità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio del *ne bis in idem*.

Il criterio direttivo di cui alla lettera *i*) introduce il principio della previsione e della puntualizzazione, in sede di esercizio della delega, di espresse ipotesi di deroga alla normativa vigente in materia di diritto dell'interessato ad accedere ai propri dati, in considerazione della prioritaria esigenza di salvaguardare l'integrità e il buon esito delle attività di indagine, prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo condotte dalle competenti autorità.

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva, che impone a livello nazionale una particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ai sensi della lettera *l*), si ritiene necessario predisporre un'intensificazione dei presidi di settore per i soggetti che svolgono attività di compravendita al dettaglio di oro e di oggetti preziosi usati e che, anche alla luce delle risultanze dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo recentemente condotta sotto l'egida del Comitato di sicurezza finanziaria, si è rivelata tra le attività più sensibili a fenomeni di infiltrazione criminale e di reimpiego di risorse di provenienza illecita.

Al fine di contrastare nuovi e innovativi metodi di riciclaggio, in sede di valutazione del rischio, ai sensi della lettera *m*), si deve tenere conto anche delle soluzioni che le nuove tecnologie offrono ai soggetti destinatari degli obblighi per l'esercizio della propria attività.

Il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) introduce la disposizione di chiusura atta a garantire il pieno adeguamento del sistema nazionale alle disposizioni della direttiva e l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Completano il disegno di legge gli allegati A e B, nei quali sono elencate le direttive da recepire con decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

« a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie

di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno ».

In relazione a quanto richiesto dalla lettera a), negli allegati A e B sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato della Repubblica del disegno di legge annuale di delegazione europea 2014, avvenuta il 14 maggio 2015 e per la cui attuazione sono necessarie norme di rango primario. Come di consueto gli schemi di decreto legislativo di attuazione delle direttive europee indicate nell'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del prescritto parere; in considerazione di ciò, nell'allegato A è inserita una direttiva mentre nell'allegato B sono inserite sei direttive.

In relazione a quanto richiesto dalla lettera b), il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2014 ammontava a 89, di cui 74 per violazione del diritto dell'Unione europea e 15 per mancato recepimento di direttive.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più amministrazioni. Il numero 89 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER STADIO <i>(31 dicembre 2014)</i>	
Messa in mora art. 258 TFUE	38
Messa in mora complementare art. 258 TFUE	10
Parere motivato art. 258 TFUE	25
Decisione ricorso art. 258 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.09.12)
Sentenza art. 258 TFUE	5
Messa in mora art. 260 TFUE (già art. 228 TCE)	4
Decisione ricorso art. 260 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.02.12)
Ricorso art. 260 TFUE	1
Sentenza art. 260 TFUE	2
Totale	89

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA <i>(31 dicembre 2014)</i>	
Affari economici e finanziari	3
Affari Esteri	2
Affari Interni	6
Agricoltura	1
Ambiente	16
Appalti	5
Comunicazioni	2
Concorrenza e Aiuti di Stato	5
Energia	1
Fiscalità e Dogane	10
Giustizia	4
Lavoro e Affari Sociali	4
Libera circolazione dei capitali	1
Libera circolazione delle merci	2
Libera circolazione delle persone	2
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	5
Pesca	1
Salute	7
Trasporti	10
Tutela dei consumatori	2
Totale	89

SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE <i>(31 dicembre 2014)</i>	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	16
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	15
Ministero dell'economia e delle finanze	13
Ministero dello sviluppo economico	10
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5
Ministero della giustizia	7
Ministero della salute	7
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	2
Ministero dell'interno	6
Ministro per gli affari regionali	2
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	1
Ministero degli affari esteri	0
Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo	1
Regioni e Enti locali (competenza esclusiva)	4
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport	2
Totale	89

Si ritiene utile fornire un aggiornamento dei dati riferiti alle procedure d'infrazione ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia, che alla data del 30 settembre 2015 risultano essere 97, di cui 74 casi di violazione del diritto dell'Unione europea (VDUE) e 23 di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano (MA):

Suddivisione procedure per stadio:

Messa in mora art. 258 TFUE	46
Messa in mora complementare art. 258 TFUE	10
Parere motivato art. 258 TFUE	23
Parere motivato complementare art. 258 TFUE	2
Decisione ricorso art. 258 TFUE	1 (la decisione di ricorso è stata sospesa il 27.09.12)
Ricorso art. 258 TFUE	2
Sentenza art. 258 TFUE	4
Messa in mora art. 260 TFUE	3
Decisione ricorso art. 260 TFUE	2 (una decisione di ricorso è stata sospesa il 27.02.12)
Ricorso art. 260 TFUE	1
Sentenza art. 260 TFUE	4
Totale	97

Suddivisione delle procedure per materia:

Affari economici e finanziari	7
Affari esteri	2
Affari interni	6
Agricoltura	3
Ambiente	19
Appalti	5
Comunicazioni	2
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Energia	3
Fiscalità e dogane	8
Giustizia	2
Lavoro e affari sociali	4
Libera circolazione dei capitali	1
Libera circolazione delle merci	3
Libera circolazione delle persone	3
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	4
Pesca	1
Salute	4
Trasporti	12
Tutela dei consumatori	2
Totale	97

Con riferimento alla lettera *c*), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive europee, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea nell'anno 2014, da attuare con decreto ministeriale e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2014.

n.	n. e data G.U.U.E.	Direttiva	Amministrazione competente	termine di recepimento
1	L 38 del 07/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberiseme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	politiche agricole	31/12/15
2	L 38 del 07/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberiseme di patate pre-base	politiche agricole	31/12/15
3	L 70 del 11/03/14	Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento	infrastrutture e trasporti	01/01/15
4	L 82 del 20/03/14	Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/15
5	L 127 del 29/04/14	Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della Direttiva 2009/40/CE	infrastrutture e trasporti	20/05/17
6	L 127 del 29/04/14	Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli	infrastrutture e trasporti	20/05/17
7	L 129 del 29/04/14	Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la Direttiva 2000/30/CE	infrastrutture e trasporti	20/05/17
8	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio	politiche agricole	31/12/16
9	L 170 del 11/06/14	Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	11/06/15
10	L 182 del 21/06/14	Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	21/12/15
11	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà	politiche agricole	31/12/16

n.	n. e data G.U.U.E.	Direttiva	Amministrazione competente	termine di recepimento
12	L 182 del 21/06/14	Direttiva 2014/80/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II della Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	11/07/16
13	L 183 del 24/06/14	Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	21/12/15
14	L 184 del 25/06/14	Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/07/15
15	L 192 del 01/07/14	Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (Testo rilevante ai fini del SEE)	sviluppo economico	01/07/15
16	L 298 del 16/10/14	Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali	politiche agricole	31/12/16
17	L 194 del 02/07/14	Direttiva 2014/85/UE della Commissione, del 1° luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	31/12/15
18	L 304 del 23/10/14	Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la Direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	ambiente	12/05/16
19	L 201 del 10/07/14	Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/07/15
20	L 220 del 25/07/14	Direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	14/08/15
21	L 311 del 31/10/14	Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	20/05/16

n.	n. e data G.U.U.E.	Direttiva	Amministrazione competente	termine di recepimento
22	L 335 del 22/11/14	Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	30/06/15
23	L 349 del 05/12/14	Direttiva di esecuzione 2014/105/UE della Commissione, del 4 dicembre 2014, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della Direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della Direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)	politiche agricole	31/12/15
24	L 355 del 12/12/14	Direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)	infrastrutture e trasporti	01/01/16
25	L 359 del 16/12/14	Direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	difesa	16/03/15
26	L 360 del 17/12/14	Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	20/05/16
27	L 366 del 20/12/14	Direttiva 2014/110/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la Direttiva 2004/33/CE per quanto riguarda i criteri di esclusione temporanea di donatori di unità allogeniche (Testo rilevante ai fini del SEE)	salute	31/12/15

Si ritiene utile segnalare che alle seguenti direttive, contenute nel precedente elenco, è stata data attuazione successivamente al 31 dicembre 2014. Il dato è aggiornato alla data del 19 agosto 2015:

direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2015);

direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/

37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2015);

direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2015);

direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2015);

direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia di licenze (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015);

direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014, che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel (decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2015);

direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2015);

direttiva 2014/93/UE della Commissione, del 18 luglio 2014, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2015);

direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2015);

direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015);

direttiva 2014/108/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (decreto del Ministro della difesa 17 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2015).

Sempre con riferimento alla lettera c), si fornisce di seguito l'elenco delle direttive europee che risultano essere state attuate in via amministrativa nell'anno 2014.

n.	n. e data G.U.U.E.	Direttiva	Amm.ne competente	termine di recepimento	Decreto di recepimento
1	L 38 del 07/02/14	Direttiva 2014/18/UE della Commissione, del 29 gennaio 2014, che modifica la Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa	difesa	12/05/14	D.M. 7-05-14 G.U. 12-5-14, n. 108
2	L 38 del 07/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	politiche agricole	31/05/14	D.M. 13-06-14 G.U. 28-08-14, n. 199
3	L 44 del 14/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, che modifica l'allegato IV della Direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA)	salute	15/11/14	D.M. 10-09-14 G.U. 7-11-14, n. 259
4	L 59 del 28/02/14	Direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, che modifica la Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli	infrastrutture e trasporti	20/06/14	D.M. 15-5-14 G.U. 23-07-14, n. 169.
5	L 70 del 11/03/14	Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento	infrastrutture e trasporti	01/01/15	D.M. 29-12-14 G.U. 15-01-15, n. 11.
6	L 82 del 20/03/14	Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli	infrastrutture e trasporti	01/01/15	D.M. 24-11-14 G.U. 15-01-15, n. 11.

7	L 82 del 20/03/14	Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali	infrastrutture e trasporti	01/01/15	D.M. 08-10-14 G.U. 27-12-14, n. 299
8	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
9	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati)	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
10	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements)	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
11	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224

12	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
13	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
14	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224
15	L 148 del 20/05/14	Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati per la segnaletica, l'illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l'arte luminosa (Testo rilevante ai fini del SEE)	ambiente	31/12/14	D.M. 25-07-14 G.U. 26-09-14, n. 224

16	L 183 del 24/06/14	Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	politiche agricole	30/09/14	D.M. 19-09-14 G.U. 14-10-14, n. 239
17	L 186 del 26/06/14	Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	politiche agricole	30/09/14	D.M. 19-09-2014 G.U. 14-10-14, n. 239

Con riferimento alla lettera *d*) si segnala che le seguenti direttive non sono state inserite nel disegno di legge poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione:

direttiva 2014/39/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio;

direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato);

direttiva 2014/102/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che adatta la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Si precisa che alle seguenti direttive delegate, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 4 del 9 gennaio 2014, è stata data attuazione con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2014, n. 62:

1) direttiva 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che mo-

difica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti;

2) direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020;

3) direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche;

4) direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche;

5) direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio;

6) direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio;

7) direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati: *a)* in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente

progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o *b)* in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia;

8) direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco;

9) direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier);

10) direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

11) direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori

di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020;

12) direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini;

13) direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili;

14) direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione <30 W aventi una durata di vita di almeno 20.000 ore;

15) direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a piombo, cadmio e cromo esavalente nei pezzi di ricambio riutilizzati, recuperati da dispositivi medici immessi

sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle apparecchiature appartenenti alla categoria 8 immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2021, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore;

16) direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi205:Pb).

Con riferimento alla lettera *e*), non risultano nel 2014 direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012. Si rappresenta, tuttavia, che la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umane, e la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio, saranno recepite mediante regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, così come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85.

Relativamente alla lettera *f*), sulla base delle comunicazioni pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito « Conferenza Stato-regioni », si elencano di seguito gli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione a direttive europee nel corso dell'anno 2014.

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Regolamento regionale n. 2/2014 di cui al decreto del Presidente della Giunta 26 febbraio 2014, n. 2 Reg.</p> <p>Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2009/128/CE e della Direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)".</p> <p>Publicato nel B.U. Abruzzo 12 marzo 2014, n. 10.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE</p>
<p>L.R. 17 aprile 2014, n. 17 Disposizioni per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e del riconoscimento della lingua dei segni italiana e integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 7.</p> <p>Publicata nel B.U. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 48, speciale.</p>	<p>Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottate dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992</p>
<p>L.R. 18 dicembre 2014, n. 44 (artt. 1, 2, 3)</p> <p>Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. n. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. n. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. n. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. n. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).</p> <p>Publicata nel B.U. Abruzzo 24 dicembre 2014, n. 51.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE</p>
<p>L.R. 23 dicembre 2014, n. 46</p> <p>Titolo II (Attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera)</p> <p>(Artt. 2-5)</p> <p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2011/24/UE, della Direttiva 2011/62/UE,</p>	<p>Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera</p>

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	REFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>nonché per l'applicazione del Regolamento (UE) 717/2013, del Regolamento (CE) 1069/2009, del Regolamento (CE) 852/2004, del Regolamento (UE) 234/2011, del Regolamento (UE) 1169/2011, del Regolamento (UE) 609/2013, del Regolamento (CE) 2023/2006 e del Regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).</p> <p>Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 dicembre 2014, n. 147, speciale</p>	
<p>L.R. 23 dicembre 2014, n. 46</p> <p>TITOLO III (Attuazione della Direttiva 2011/62/UE riguardante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale)</p> <p>(Artt. 6-13)</p>	<p>Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale</p>
<p>L.R. 23 dicembre 2014, n. 46</p> <p>TITOLO IV (Applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2013 riguardante le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano)</p> <p>(Art. 14)</p>	<p>Regolamento (UE), della Commissione, del 25 luglio 2013, n. 717/2013 riguardante le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 sulle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano</p>
<p>L.R. 23 dicembre 2014, n. 46</p> <p>TITOLO V (Applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (UE) n. 234/2011 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari)</p> <p>(Art. 15)</p>	<p>Regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>Regolamento (UE) n. 234/2011, della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari</p>
<p>L.R. 23 dicembre 2014, n. 46</p> <p>TITOLO VI (Applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso)</p> <p>(Art. 16)</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione</p>

ABRUZZO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 23 dicembre 2014, n. 46 TITOLO VII (Applicazione del Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti) (Art. 17)	Regolamento (CE) n. 2023/2006, della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 282/2008, della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti
L.R. 23 dicembre 2014, n. 46 TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale)	Artt. 107 e 108 del TFUE Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE

CAMPANIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) Articolo 1, comma 1 Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57	Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) Articolo 1, comma 115-sexies Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57	Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
L.R. 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)) Articolo 1, comma 164 Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2014, n. 57	Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
L.R. 24 gennaio 2014, n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania) Articolo 11, comma 7 Pubblicata nel B.U. Campania 27 gennaio 2014, n. 7	Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di	Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del

CAMPANIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
distribuzione commerciale) Articolo 25, comma 5 Pubblicata nel B.U. Campania 10 gennaio 2014, n. 2	Consiglio del 6 ottobre 1997 relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa
L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) Articolo 25, comma 8, lett. b) Pubblicata nel B.U. Campania 10 gennaio 2014, n. 2.	Direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari
L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) Articolo 46, comma 9, lett. a) Pubblicata nel B.U. Campania 10 gennaio 2014, n. 2.	Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Regolamento regionale 11 agosto 2014, n. 6 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea) Articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 2 Pubblicato nel B.U. Campania 11 agosto 2014, n. 58.	Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne
Regolamento regionale 11 agosto 2014, n. 6 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania) in materia di servizi di trasporto marittimo di linea autorizzati, aggiuntivi e di servizi di trasporto marittimo non di linea) Articolo 1, comma 1; articolo 2, comma 2 Pubblicato nel B.U. Campania 11 agosto 2014, n. 58.	Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Notifica alla Commissione europea del 10/01/201 Aiuto n. SA 38152 (2014/N) – del progetto di legge deliberato	TFUE, art. 87, par. 3, lett. C e artt. 107, 108 e 109. Il trattato europeo regola tra l'altro la modalità di notifica dell'Aiuto di Stato, i requisiti necessari sia per la richiesta che per l'ottenimento del parere
L.R. n. 10 del 30/06/2014 "Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (interventi per il trasporto ferroviario delle merci)" pubblicata sul BERERT n. 186 del 30 giugno 2014.	Regolamento (1407/2013) "De Minimis" entrato in vigore il 1° gennaio 2014 è relativo alla applicazione degli art 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della UE agli aiuti "De minimis".
DGR 4/2014 del 07/01/2014 "Progetto di legge regionale: interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (interventi per il	Regolamento (1315/2013) sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti. In particolare la rete comprende una struttura a doppio strato che consiste nella rete globale e nella rete

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
trasporto ferroviario delle merci)".	centrale; quest'ultima è istituita sulla base della rete globale.
DGR n. 1156/2014 "Approvazione del Bando per l'attuazione della L.R. 10/2014 - "Interventi per il Trasporto Ferroviario e Fluvio Marittimo delle Merci. Abrogazione della L.R. 15/2009" pubblicata sul BURERT 233 del 28.7.2014 unitamente alla decisione della Commissione europea.	Regolamento (1316/2013) che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa ("MCE"), In particolare stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti.
DGR n. 1221/2014 "Approvazione del disciplinare d'uso per la gestione dell'area portuale di Boretto (T.E.C.) e del relativo bando per l'affidamento in gestione indiretta ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2000" pubblicata sul BURERT 233 del 28.7.2014	Libro Bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" COM (2011) 144 def. del 28 marzo 2011 reca le politiche UE nel settore dei trasporti. Decisione della Commissione europea C(2014) 4025 del 13.06.2014, prot. n. 6124 del 20.06.14, pubblicata in GU dell'Unione Europea il 22.8.2014 (C/280/24) è l'atto con cui la UE ha stabilito che gli aiuti previsti dalla deliberazione regionale n. 4 del 7 gennaio 2014 - Aiuto N. SA 38152 (2014/N) sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. C, del Trattato dell'U.E.
L.R. 12 maggio 2014, n. 3 "Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari"	Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio. 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE reca norme comuni circa le condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la Direttiva 96/26/CE del Consiglio.
DGR 1157/2014 "Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, tra Regione e Province, e degli elaborati tecnici della Rete delle Ciclovie Regionali".	Libro Bianco 2001: La politica europea dei trasporti fino al 2010; Libro Verde 2007: Verso una nuova cultura della mobilità urbana; Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile – COM (2011) 144
Decreti del Presidente della Regione n. 45 del 23 marzo 2014 e 89 del 16 maggio 2014 con i quali sono stati adottati gli Accordi di Programma per la Mobilità sostenibile e per i servizi minimi auto filovari per il 2011-2013 nei nove bacini provinciali; DGR 949/2013 recante il X Accordo di Programma 2012-2015 per la della Qualità dell'aria. DGR 430/2014 di approvazione della convenzione con TPER Spa sottoscritta ad aprile 2014 per l'acquisto di almeno 8 autobus ibridi e/o elettrici per il servizio tpl dell'area urbana di Bologna, con contributo regionale di 3,2 Mln di Euro su un investimento complessivo di 4,5 Mln di Euro; DGR 990/2014 di approvazione del Protocollo d'Intesa	Libro Bianco "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti— Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" COM (2011) 144 def. del 28 marzo 2011 reca le politiche UE nel settore dei trasporti. Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2013/0012 del 1 luglio 2013 : "Sviluppo delle infrastrutture dei carburanti alternativi". Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n.1386/2013/UE del 20 novembre 2013: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" su un programma generale di azione dell'Unione in materia di Ambiente fino al 2020.

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
con i 15 Comuni maggiori della nostra Regione sottoscritto in data 31 ottobre 2014 per l'acquisto di 90 veicoli elettrici (quadricli, autovetture, furgoni) al servizio delle PP.AA. con contributo regionale di 2,1 Mln di Euro su un investimento complessivo di 2,5 Mln. di Euro.	
L.R. 27 giugno 2014, n.6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" Determinazione dirigenziale n.779/2014, costituzione di Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione Emilia-Romagna e degli Enti ed Aziende del Servizio sanitario regionale	Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
L.R. 18 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna"	Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni "un'agenda digitale europea" COM/2010/0245 f
Documento strategico regionale-Dsr programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (sie) 2014/2020 (luglio 2014)	Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 (MFF / Multiannual Financial Framework /2014-2020) dell'Unione Europea
L.R. 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) approvata il 27 giugno 2014," (art. 3)	<p>Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ce e 2003/30/ce</p> <p>Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia</p> <p>Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</p> <p>Direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza Energetica</p> <p>Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva servizi) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI").</p> <p>Comunicazione della Commissione Europea del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"</p>
D.G. n. 103 del 3 febbraio 2014 "Adozione della proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ai sensi	Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
dell'articolo 199 del D.lgs 152/06"	
Determinazione del Direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 1192 del 4 febbraio 2014, recante "Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari - Regolamento di Giunta Regionale 28 ottobre 2011, n.1"	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Deliberazione di Giunta n. 1180 del 21/07/2014, contenente la Relazione Generale, il Quadro Conoscitivo, le Norme Tecniche di Attuazione, e il Rapporto ambientale contenente la Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza	Programma "Aria pulita" per l'Europa (COM(2013)918 del 18/12/2013 della Commissione Europea
D.G. n. 87 del 2 febbraio 2014, prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (ippc) - approvazione sistema di reporting settore trattamento superficiale dei metalli D.G. n. 1159 del 21 luglio 2014, indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (aia) ed in particolare degli impianti ceramici	Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
D.G. n. 275 del 3 marzo 2014, disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al reg. (ce) 73/2009 in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2014	Regolamento (CE) n. 1782/2003 relativo alla condizionalità, come modificato dal Reg. (Ce) n. 73/2009
D.G. n. 831 del 6 giugno 2014, reg. (ce) 1698/2005. Proposta di modifica del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6, lett. c) e dell' art. 9 del reg. (ce) 1974/2006 (versione 10) e determinazioni conseguenti sugli assi 3 e 4. D.G. n. 1997 del 22 dicembre 2014, REG. (CE) 1698/2005. presa d'atto dell'approvazione delle modifiche al programma di sviluppo rurale 2007-2013 - versione 10 D.G. n. 271 del 3 marzo 2014, reg. (ce) n. 1698/2005. psr 2007/2013 - misura 112 "insediamento giovani agricoltori". Approvazione secondo programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale D.G. n. 1236 del 23 luglio 2014, reg. (ce) n. 1698/2005-psr 2007-2013: autorizzazione alle province allo scorrimento di graduatorie attive sulle misure 111 azione 1 e 114 dell'asse 1 D.G. n. 1295 del 23 luglio 2014, reg. ce 1698/2005 psr 2007-2013 -asse 4 - programma operativo dell'asse 4 "attuazione approccio leader" aggiornato con deliberazione n. 1846 del 2011 modificato e integrato con delibera n. 910 del 2013 - ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione dei pal	Regolamento (CE) 1698/2005 Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>D.G. n. 1630 del 13 ottobre 2014, reg. ce n. 1698/2005 - psr 2007-2013 asse 4 "attuazione approccio leader" - disposizioni finanziarie in merito all' attuazione dei pal e definizione di termini di conclusione dei lavori e rendicontazione dei progetti</p> <p>D.G. n. 238 del 24 febbraio 2014, reg. (ce) 1698/2005 - approvazione programma operativo e relativo avviso pubblico a valere sulla misura 126 "ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali" per interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 nelle province di Bologna e Modena.</p> <p>D.G. n. 928 del 23 giugno 2014, reg. (ce) n. 1698/2005 - psr 2007/2013 – approvazione programma operativo con valenza di avviso pubblico regionale della misura 126 "ripristino del potenziale produttivo agricolo e danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" per i territori delle province di piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena interessati da fenomeni franosi conseguenti alle piogge persistenti verificatesi nel periodo 20 gennaio - 5 aprile 2013.</p> <p>D.G. n. 1130 del 23 luglio 2014, reg. (ce) 1698/2005 - programma di sviluppo rurale 2007- 2013. aggiornamento programma operativo della misura 511 "assistenza tecnica" e programma di spesa stralcio 2014</p> <p>D.G. n. 381 del 24 marzo 2014, programma di sviluppo rurale 2007-2013 - misura 123 azione 1 - rifinanziamento delle graduatorie di cui alla determinazione n. 14220/2013 e conseguenti disposizioni relative alla tempistica e alle procedure di cui alla deliberazione n. 2073/2012.</p>	
<p>D.G. n. 978 del 30 giugno 2014, approvazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna in attuazione del reg. (ce) 1305/2013. proposta all'assemblea legislativa</p> <p>D.A.L. n. 169 del 15 luglio 2014, Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell'Emilia-Romagna in attuazione del Reg. (CE) 1305/2013. (Proposta della Giunta regionale in data 30 giugno 2014, n. 978) (Approvata nella seduta antimeridiana del 15 luglio 2014)</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio</p>
<p>D.G. n. 706 del 23 giugno 2014, Regolamento (ue) n. 1308/2013. misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" - campagna viticola 2014/2015 - approvazione modalità attuative e avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio</p>
<p>D.G. n. 1020 del 7 luglio 2014. reg. (ue) 1308/2014 e reg.</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22</p>

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
(ce) 555/2008. disposizioni applicative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2014-2015 e successive.	ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
D.G. n. 1135 del 14 luglio 2014, Regolamento (ue) n. 1308/2013 - programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - approvazione programma operativo 2015 con valenza di avviso pubblico misura "investimenti"	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
D.G. n. 1951 del 22 dicembre 2014, organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della l.r. 24/00 - riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del reg. (ue) n. 1308/2013	Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
D.G. n. 1133 del 14 luglio 2014, l.r. 6/2010 e reg. (ue) 702/2014. programma di intervento contributivo relativo a estirpazioni di piante di actinidia e contestuale avviso pubblico per la presentazione delle domande - anno 2014	Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
D.G. n. 970 del 30 giugno 2014, esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/ce. Autorizzazione al prelievo per la stagione 2014- 2015. D.G. n. 1792 dell'11 novembre 2014, deliberazione n. 970/2014. sospensione del prelievo in deroga della specie "storno" in alcune province della regione Emilia-Romagna D.G. n. 1232 del 23 luglio 2014, cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. definizione del numero di impianti di cattura autorizzabili e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie. anno 2014.	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>D.G. n. 1134 del 14 luglio 2014, art. 5 l.r. n. 21/2011 e art. 6 l.r. n. 28/2013. Programma operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal reg. (ue) n. 1408/2013 per la concessione di contributi, in favore delle imprese agricole ad indirizzo zootecnico che allevano razze bovine autoctone da carne, per l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. avviso pubblico per la presentazione delle domande</p> <p>D.G. n. 1123 del 14 luglio 2014, reg. (ce) 1408/2013 e l.r. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. anno 2014 secondo semestre</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.</p>
<p>D.G. n. 1875 del 28 luglio 2014, orientamenti dell'unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 - sospensione efficacia della delibera di giunta n. 1405/2008 concernente modalita' e criteri per la concessione di contributi all'associazione enoteca regionale emilia-romagna in attuazione della l.r. n. 46/1993</p> <p>D.G. n. 1889 del 28 novembre 2014, l.r. 24/2000 - deliberazione n. 2074/2012 - sospensione criteri di concessione contributi alle organizzazioni di produttori e sospensione termini dei relativi procedimenti</p>	<p>Orientamenti Dell'Unione Europea Per Gli Aiuti Di Stato Nei Settori Agricolo E Forestale E Nelle Zone Rurali 2014-2020</p>
<p>DGR n 1588 del 13/10/2014 Linee guida per l'attuazione dei controlli inerenti la malattia di Aujeszky per gli allevamenti suini della regione Emilia Romagna</p>	<p>Decisione 2008/185/CE, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia</p>
<p>Determinazione 5302 del 16/04/2014 "Indicazioni tecniche e operative in attuazione delle "Linee guida per l'adozione dei Piani di controllo e per l'assegnazione della qualifica sanitaria degli allevamenti nei confronti della Paratubercolosi bovina"</p>	<p>Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi ai requisiti degli allevamenti per la produzione e commercializzazione degli alimenti e del rapporto della Commissione Europea SANCO/B3/R16/2000</p>
<p>DGR 94 del 03/02/2014 Classificazione delle zone per la produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi e gasteropodi marini della regione Emilia Romagna</p>	<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano</p>
<p>DGR 367 del 24/03/2014 Approvazione delle "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà sociale- in attuazione</p>	<p>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme</p>

EMILIA ROMAGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
DGR 1257 del 20/07/2014 impiego di latte bovino non conforme ai criteri previsti dal reg. ce 853/2004 per la produzione di formaggi con stagionatura superiore ai 60 gg. modifica della DGR n. 329/2011 Determinazione 4157 del 28/03/2014 "Indicazioni operative in caso di Macellazione d'urgenza al di fuori del macello	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
DGR n. 1106/2014 Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari	DIRETTIVA 2011/93/UE del parlamento europeo e del consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio
DGR n. 1595 del 2014 "Percorso formativo volto alla qualificazione del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. Sperimentazione degli strumenti e delle metodologie di valutazione dei servizi in applicazione alle linee guida regionali"	Comunicazione della Commissione COM (2011) 66 del 17 febbraio 2011 "Educazione e cura della prima infanzia"
Determina dirigenziale n. 8898 del 30 giugno 2014, recante costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale	Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni "un'agenda digitale europea" COM/2010/0245 f
<p>D.G. n. 303 del 10 marzo 2014, patto di stabilità territoriale. applicazione del patto regionale incentivato a favore del sistema delle autonomie locali. anno 2014</p> <p>D.G. n. 304 del 10 marzo 2014, patto di stabilità territoriale. distribuzione degli spazi finanziari a favore degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. anno 2014</p> <p>D.G. n. 988 del 20 giugno 2014, patto di stabilità territoriale. approvazione proposta per la distribuzione di spazi finanziari a favore dei comuni colpiti dal sisma, ai sensi del d.l. 174/2012.</p> <p>D.G. n. 1021 del 7 luglio 2014, patto di stabilità territoriale. definizione criteri e applicazione delle misure di compensazione orizzontale regionale a favore del sistema delle autonomie locali. Anno 2014.</p> <p>D.G. n. 1635 del 13 ottobre 2014, patto di stabilità territoriale. assegnazione spazi orizzontali ii tranche, e spazi verticali. anno 2014</p> <p>D.G. n. 1707 del 27 ottobre 2014, patto di stabilità territoriale. assegnazione spazi orizzontali iii tranche. anno 2014.</p>	Patto di stabilità e di crescita

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>L.R. 28 marzo 2014, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) Articolo 1 Pubblicata sul II supplemento ordinario n. 7 del 31 marzo 2014 al BUR n. 13 del 26 marzo 2014</p> <p>L.R. 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 15/2014) Articolo 2, comma 26, lettera a) Pubblicata sul I supplemento ordinario n. 16 del 7 agosto 2014 al BUR n. 32 del 6 agosto 2014</p>	<p>Raccomandazione 2010/C200/01, della Commissione europea, del 13 luglio 2010 (recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche)</p>
<p>Deliberazione 21 marzo 2014, n. 516, pubblicata sul BUR n. 15 del 9 aprile 2014</p>	<p>Decisione della Commissione europea C (2013) 9866 che modifica la decisione C (2007) 6584 che adotta il Programma Operativo Italia-Slovenia 2007-2013</p>
<p>Decreto del Presidente della regione 15 maggio 2014, n. 88, pubblicato sul B.U.R. 28 maggio 2014, n. 22</p>	<p>Articoli 32 e 37 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2014, n. 881, pubblicata sul BUR 4 giugno 2014, n. 23,</p>	<p>Attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e del Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014</p>
<p>Deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2014, n. 934, pubblicata sul BUR 4 giugno 2014, n. 23</p> <p>Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2014, n. 1620, pubblicata sul BUR 24 settembre 2014, n. 39</p>	<p>Attuazione del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale</p>

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 126, pubblicato sul BUR 2 luglio 2014, n. 27,	Attuazione del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 e del Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto riguarda il periodo di applicazione
<p>In attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, sono state apportate modifiche a numerosi Regolamenti regionali prevedendo, in particolare, l'aggiornamento dei riferimenti normativi del regime d'aiuto applicabile e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle disposizioni del predetto Regolamento europeo (secondo cui, tra l'altro, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» non può essere superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e deve essere riferito ad un'impresa unica, come definita dall'articolo 2 del Regolamento europeo).</p> <p>In particolare:</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 109, pubblicato sul BUR 18 giugno 2014, n. 25;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 110, pubblicato sul BUR 18 giugno 2014, n. 25;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 111, pubblicato sul BUR 18 giugno 2014, n. 25;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 128, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 129, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 130, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 132, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 133, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 134, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 135, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p>	Attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 136, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2014, n. 137, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2014, n. 200, pubblicato sul BUR 5 novembre 2014, n. 45;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2014, n. 209, pubblicato sul BUR 12 novembre 2014, n. 46;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225, pubblicato sul BUR 10 dicembre 2014, n. 50.</p>	
<p>In attuazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 sono state apportate modifiche a numerosi Regolamenti regionali prevedendo, in particolare, l'aggiornamento dei riferimenti normativi del regime d'aiuto applicabile, e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità e dell'ammontare massimo dei finanziamenti (che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) 1408/2013, non può superare l'importo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari concessi a un'impresa unica) In attuazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 sono state apportate modifiche a numerosi Regolamenti regionali prevedendo, in particolare, l'aggiornamento dei riferimenti normativi del regime d'aiuto applicabile, e l'adeguamento delle condizioni di ammissibilità e dell'ammontare massimo dei finanziamenti (che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del citato Regolamento (UE) 1408/2013, non può superare l'importo di 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari concessi a un'impresa unica).</p> <p>In particolare:</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2014, n. 108, pubblicato sul BUR 18 giugno 2014, n. 25;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 149, pubblicato sul BUR 30 luglio 2014, n. 31;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 151, pubblicato sul BUR 30 luglio 2014, n. 31;</p>	<p>Attuazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo</p>
<p>Decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n.167, pubblicato sul BUR 20 agosto 2014, n. 34</p>	<p>Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato</p>
<p>Decreto del Presidente della Regione 24 gennaio 2014, n. 9, pubblicato sul BUR 5 febbraio 2014, n. 6,</p>	<p>Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM)</p>
<p>Decreto del Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria 29 settembre 2014, n. 917/SEVE, pubblicato</p>	<p>Regolamento (UE) n. 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei Regolamenti (CE) n.</p>

FRIULI VENEZIA GIULIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
sul BUR 15 ottobre 2014, n. 42	853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, che stabiliscono rispettivamente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano,
<p>Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento CE n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2014. Per tale motivo è stato possibile adottare modifiche sia Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sia ai Regolamenti attuativi di singole misure.</p> <p>In particolare: Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 140, pubblicato sul BUR 16 luglio 2014, n. 29;</p> <p>Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 211, pubblicato sul BUR 12 novembre 2014, n. 46.</p>	Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEARS)

LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Legge Regionale 3 aprile 2014, n. 14</p> <p>Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n.17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE</p>	<p>I primi quattro articoli (e l'ultimo) apportano modifiche alla legge regionale 17/2011. Tali modifiche si sono rese necessarie per adeguare la normativa regionale di procedura per i rapporti con l'UE alla legge n. 234/2012 che, abrogando la precedente normativa, legge n. 11/2005, ha modificato la relativa disciplina statale in ordine ai rapporti tra l'Italia e l'Unione europea anche a seguito dell'approvazione del Trattato di Lisbona del 2009.</p> <p>La modifica della legge regionale n. 17/2011 è intervenuta al fine di meglio adempiere a quanto previsto dall'arti. 25 della legge 234/2012 con riferimento alla partecipazione delle Regioni alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà (art. 5 TUE e Allegato Protocollo n. 2)</p> <p>Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali</p> <p>Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno</p>

LOMBARDIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
	<p>Direttiva 2011/92/UE Relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati</p> <p>Direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori d'acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali</p> <p>Direttiva 2004/18/CE Relativa al coordinamento delle procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e di servizi</p> <p>Direttiva 2009/147/CE Relativa la conservazione degli uccelli selvatici</p> <p>Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI</p> <p>La modifica della legge regionale n. 17/2011 è intervenuta al fine di recepire quanto previsto dall'arti. 40, comma 2, della legge 234/2012</p>
<p>Legge Regionale 8 luglio 2014 , n. 19</p> <p>Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale</p> <p>Art. 21 (Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)</p>	<p>Raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri</p> <p>Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)</p>
<p>Legge Regionale 5 agosto 2014 , n. 24</p> <p>Assestamento al bilancio 2014-2016 - I Provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali</p> <p>Art. 9</p> <p>(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 'Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)'. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 26/2003 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006)</p>	<p>Direttiva 2010/75/UE</p> <p>Relativa all'emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)</p>
<p>Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava)</p>	<p>Direttiva 2001/42/UE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente</p>
<p>Legge Regionale 26 novembre 2014, n. 29 Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)</p>	<p>Direttiva 2000/60/UE relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque</p> <p>Direttiva quadro acque</p>

MARCHE NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 16 giugno 2014, n. 12 Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali. Pubblicata nel B.U. Marche 26 giugno 2014, n. 62.	Direttiva 2002/89/CE in relazione alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Deliberazione della Giunta provinciale 3 febbraio 2014, n. 122 (articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione di 123 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nel territorio della Provincia di Trento)	Direttiva 93/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Deliberazione della Giunta provinciale 19 maggio 2014, n. 758 (recepimento delle norme di applicazione del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009, così come previsto dal decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 come da ultimo modificato decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013	Re regolamento (CE) 19/01/2009, n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003
Deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1188 (approvazione delle linee strategiche per il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2014-2020	Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2014, n. 1636, modificata con deliberazione 9 dicembre 2014, n. 2178	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
Deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1171	Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge	Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
finanziaria provinciale 2015) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 dicembre 2014, n. 52, Numero Straordinario n. 1.	articoli 107 e 108 del trattato

PIEMONTE NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 febbraio 2014, n. 6, S.O. n. 2	Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Disegno di legge regionale n. 77 del 27 novembre 2014 (disposizioni regionali in materia di semplificazione)	Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/ce e 2003/30/ce Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia
Delib. G.R. 05/12/2014, n. 25-736 (Modifica ed aggiornamento Delib.G.R. 1° agosto 2008, n. 79-9405 - Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole. Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 dicembre 2014, n. 53.	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Delib.G.R. 22/12/2014, n. 17-792 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ai sensi del D.Lgs. 49/2010: presa d'atto delle mappe di pericolosità e di rischio e del progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 dicembre 2014, n. 53.	Direttiva 0007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

PUGLIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 14 novembre 2014, n. 45 (Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 novembre 2014, n. 162.	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari
Reg. reg. 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano) Pubblicato nel B.U. Puglia 17 gennaio 2014, n. 7, supplemento	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
Reg. reg. 10/03/2014, n. 3 (Disposizioni concernenti l'attivazione di tirocini diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro) Pubblicato nel B.U. Puglia 14 marzo 2014, n. 37.	Direttiva 94/33/CE del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
Reg. reg. 30/09/2014, n. 17 (Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)) Pubblicato nel B.U. Puglia 6 ottobre 2014, n. 139, supplemento	Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Legge Regionale 04/12/2014, n. 29 Piano di chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis Spa	Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN)
Legge Regionale 29 maggio 2014, n. 10 Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e finanziamento dei consorzi di difesa	
Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 34 Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana	
Delibera del 31 gennaio 2014, n. 3/8 Rimodulazione della programmazione, per il biennio 2014-2015, delle	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e conseguente redazione

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
risorse finalizzate agli adempimenti dell'Autorità di Bacino prescritti dall'art. 7, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 49/2010	del "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni". UPB S04.03.003 Cap. SC04.0344 C.d.R. 00.01.05.01
Delibera del 31 gennaio 2014, n. 3/27 L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi al miglioramento della competitività in agricoltura. Delib.G.R. n. 19/57 del 14.5.2013. Integrazione finanziaria.	
Delibera del 11 febbraio 2014, n. 5/42 L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi alla ricerca. Riproduttori equini	
Delibera del 4 aprile 2014, n. 12/4 Individuazione dell'Autorità per i controlli e definizione delle articolazioni organizzative per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi	Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi
Delibera dell'8 aprile 2014, n. 13/13 Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani). Convenzione e piano finanziario	
Delibera del 29 aprile 2014, n. 15/20 D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di S. Antioco e Calasetta e dei rispettivi porti turistici. Aggiornamento.	Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Delibera del 29 aprile 2014, n. 15/23 Carta degli Aiuti a Finalità Regionale aree 107.3c. del Trattato sul Funzionamento dell'UE tra le Regioni più sviluppate e in transizione. Riparto della popolazione ai fini della individuazione delle aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Individuazione delle priorità regionali.	

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>Delibera del 13 maggio 2014, n. 17/31</p> <p>D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti del porto vecchio di Cagliari, del "porto canale" o porto industriale di Cagliari e dei pontili industriali di Sarroch e Macchiareddu. Aggiornamento.</p>	
<p>Delibera del 17 giugno 2014, n. 22/4 Quadro di azioni prioritarie (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000.</p>	
<p>Delibera del 25 giugno 2014, n. 23/23</p> <p>D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Arbatax (Tortoli). Aggiornamento</p>	<p>Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</p>
<p>Delibera del 2 luglio 2014, n. 25/18 Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana. Indirizzi.</p>	
<p>Delibera del 15 luglio 2014, n. 27/9 Programma di spesa relativo a "Spese per il potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie". Bilancio 2014. UPB S06.04.012. Cap. SC06.1075. c.d.r. 00.06.01.03 AS. Importo euro 175.985,32</p>	
<p>Delibera del 15 luglio 2014, n. 27/10</p> <p>Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 146/CSR del 17 ottobre 2013) sulle Linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina</p>	
<p>Delibera del 17 luglio 2014, n. 28/15</p> <p>D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico: Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso sul Piano di gestione dei rifiuti dei porti di Portovesme, Portoscuso e Buggerru. Aggiornamento</p>	<p>Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico</p>

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Delibera del 17 luglio 2014, n. 28/15 Reg. CE n. 1234/2007. Nuova disposizioni regionali per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo.	Reg. CE n. 1234/2007. Nuova disposizioni regionali per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto viticolo.
Delibera del 7 agosto 2014, n. 32/14 D.Lgs. n. 182/2003, art. 5, comma 4. Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico: Intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte sul Piano di gestione dei rifiuti del porto di Carloforte e del porto turistico di Villamarina. Aggiornamento	Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Delibera del 7 novembre 2014, n. 44/12 Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca. Revisione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 10/35 dell'11.02.2009, n. 50/40 del 10.11.2009, n. 49/38 del 07.12.2011 e n. 18/33 del 23.04.2013	
Delibera del 7 novembre 2014, n. 44/26 L.R. n. 7 del 21 gennaio 2014, art. 5, comma 19; L.R. n. 19 del 24 ottobre 2014, art. 1, comma 2; L.R. n. 12 del 2013, art. 5, comma 40. Esecuzione di servizi di pubblico interesse svolti dalla Carbosulcis per attività di messa in sicurezza e custodia della miniera di Nuraxi Figus relativi all'anno 2014	
Delibera del 2 dicembre 2014, n. 48/27 Disegno di legge concernente "Piano di chiusura delle attività della Miniera di Nuraxi Figus in favore di Carbosulcis S.p.a"	Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione Europea del 1 ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN)
Delibera del 16 dicembre 2014, n. 50/16 L.R. n. 2 /2007, art 21: aiuto per i programmi di attività delle organizzazioni di produttori non ortofrutta. Bilancio regionale 2014, UPB S06.04.015 - Cap. SC06.1152. L.R. n. 3/2008, art. 7, comma 15: aiuto per i programmi di avviamento delle organizzazioni di produttori non ortofrutta. L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34. Interventi regionali per l'attuazione della strategia comunitaria in agricoltura. Attuazione interventi relativi al miglioramento della competitività	

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
in agricoltura. Programma di spesa	
<p>Delibera del 29 dicembre 2014, n. 53/4</p> <p>Approvazione delle linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, ai sensi della normativa comunitaria.</p>	
<p>Delibera del 29 dicembre 2014, n. 53/24</p> <p>Aiuto di Stato SA 35628 (N/2012). Investimento per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo (L.R. 17.11.2010, n. 15, art. 14). Adeguamento programma di intervento agli Orientamenti per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020</p>	
<p>Determinazione del Servizio Prevenzione (Assessorato della Sanità) n. 1458 del 11.12.2014</p> <p>"Piano regionale di controllo ufficiale sulle matrici alimentari, sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018"</p>	
<p>Determinazione del Servizio Prevenzione (Assessorato della Sanità) n. 1467 del 16.12.2014</p> <p>"Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di alimenti di origine animale e vegetale sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti"</p>	
<p>Determinazione del Servizio Prevenzione (Assessorato della Sanità) n. 1505 del 23.12.2014</p> <p>"Piano regionale residui 2015, in applicazione del DLgs 16 marzo 2006, n. 158 e ss.mm.ii, completo del Piano di monitoraggio mediante test istologico"</p>	
<p>Decreto dell'Assessore della Sanità n. 22 del 10.09.2014</p> <p>"Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti periodo 2014 – 2015"</p>	
<p>Del. 18/12/2014, n. 4</p> <p>Approvazione del Progetto di Aggiornamento del Piano</p>	<p>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria</p>

SARDEGNA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna e del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.</p> <p>Pubblicata, per estratto, nel B.U. Sardegna 15 gennaio 2015, n. 3, S.S. n. 3.</p>	<p>in materia di acque</p>
<p>Del. 03/12/2014, n. 1</p> <p>Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni - Valutazione Globale Provvisoria del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione autonoma della Sardegna - Art. 10 del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49. - Approvazione.</p> <p>Pubblicata, per estratto, nel B.U. Sardegna 27 dicembre 2014, n. 60, S.S. n. 65.</p>	<p>Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni</p>

UMBRIA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
<p>D.G.R. n. 134 del 17 febbraio 2014</p> <p>Rete Natura 2000 – approvazione del piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210039 “Fiume Timia (Bevagna – Cannara)”</p>	
<p>D.G.R. n. 135 del 17 febbraio 2014</p> <p>Rete Natura 2000 – approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210021 “Monte Malbe”</p>	
<p>D.G.R. n. 136 del 17 febbraio 2014</p> <p>Rete Natura 2000 – approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210040 “Boschi dell’Alta Valle del Nestore”</p>	
<p>D.G.R. n. 137 del 17 febbraio 2014</p> <p>Rete Natura 2000 – approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210012 “Boschi di Montelovesco – Monte delle Portole”</p>	

D.G.R. n. 138 del 17 febbraio 2014 Rete Natura 2000 – approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210035 “Poggio Caselle – Fosso Renaro”	
D.G.R. n. 203 del 3 marzo 2014 Rete Natura 2000 – approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210015 “Valle del Torrente Nese – Monti Acuto - Corona”	

VALLE D'AOSTA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
L.R. 5 agosto 2014, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea regionale 2014). Modificazioni di leggi regionali in attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento europeo) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 12 agosto 2014, n. 32.	

VALLE D'AOSTA NORMATIVA REGIONALE	RIFERIMENTI DIRETTIVE, REGOLAMENTI EUROPEI E ATTI EUROPEI
Progetto di legge n. 441, di iniziativa della Giunta regionale, recante la terza legge regionale europea, volta ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea per l'anno 2014	Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva servizi) Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico Regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la Direttiva 95/57/CE del Consiglio

In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di

recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione del presente disegno di legge di delegazione.

Tuttavia, per i soli articoli 4, 10, 12 e 14 l'AIR è stata predisposta.

Successivamente all'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri, il provvedimento è stato trasmesso

alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come da ultimo sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Il parere, reso nella sessione europea del 24 settembre 2015, è stato favorevole con un emendamento; si tratta di una richiesta di modifica dell'articolo 4 del disegno di legge, contenente la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.

In particolare, la proposta emendativa riguarda la lettera *b*) del comma 3 del predetto articolo 4, relativa al sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al citato regolamento (UE) n. 1169/2011; la lettera *b*) prevede che le competenze per l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono demandate allo Stato al fine disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali evitando sovrapposizioni con altre autorità. Poiché, con le nuove norme, gli introiti delle sanzioni andranno solo allo Stato, le regioni, con l'emendamento proposto in sede di Conferenza Stato-regioni, chiedono di continuare a introitare i proventi delle sanzioni comminate in materia di etichettatura. Infatti, con l'esercizio della delega si riconduce nell'alveo della sola competenza statale la facoltà di irrogare le sanzioni in materia

di etichettatura, ponendo fine alla situazione di incertezza determinata dall'attuale formulazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che prevede quali autorità competenti sia le regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia.

Il criterio direttivo di delega è in linea sia con la costante interpretazione data dalla Corte costituzionale all'attuale assetto costituzionale che, alla ripartizione degli ambiti legislativi statali e regionali, predilige una visione dinamica dei rapporti tra lo Stato e le regioni e rimette all'iniziativa degli stessi i limiti delle rispettive competenze in un sistema elastico e pragmatico, sia con i criteri di allocazione delle funzioni amministrative indicati nell'articolo 118 della Costituzione.

Infatti, la Corte, nel modello delineato nella sentenza n. 303 del 2003, poi completato dalla sentenza n. 6 del 2004, « in una visione ascensionale e dinamica del principio di sussidiarietà », ammette « funzioni amministrative e legislative di rango statale, quando un normale livello di governo allocato istituzionalmente in ambiti locali, risulti inadeguato alle finalità che si intendono raggiungere ».

La Corte costituzionale ha, altresì, stabilito che all'autorità che provvede all'irrogazione delle sanzioni spettano i relativi proventi. Si tratta dell'applicazione del comune principio in base al quale l'importo della sanzione afferisce al soggetto competente all'irrogazione (Corte costituzionale sentenza n. 271 del 2012).

Per i motivi esposti, la proposta emendativa non è stata accolta.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

Repertorio atti n. 154/CSR del 24 settembre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna sessione europea del 24 settembre 2015:

VISTO l'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno presenta alle Camere, previo parere di questa Conferenza, un disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2, della medesima legge;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTA la nota DAGL n. 7402 del 15 settembre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 settembre 2015, provvedimento che, il 16 settembre 2015, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 23 settembre 2015 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un avviso parere favorevole sul testo, riservandosi eventuali osservazioni in sede politica;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere favorevole in merito al provvedimento in esame, proponendo di emendare l'articolo 4, comma 3, lettera b), nel senso di prevedere che i proventi delle sanzioni amministrative ivi previste siano assegnati alle Regioni medesime;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare la proposta formulata dalle Regioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sullo schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015", trasmesso, con nota DAGL n. 7402 del 15 settembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui all'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

S. H. Camillo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa

G. Bressa



24-9-2015

4

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/96/SR-EU1/C3

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015”, DELIBERATO, IN VIA PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2015

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni – sessione europea

La Conferenza esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge di delegazione europea 2015, proponendo di inserire al termine dell’articolo 4, comma 3, lettera b), che rivede il sistema sanzionatorio previsto dal Regolamento UE 1169 del 2011, il seguente emendamento: “*I proventi delle suddette sanzioni amministrative sono assegnati alle Regioni*”.

Roma, 24 settembre 2015

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge di delegazione europea non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Tali somme sono destinate al finanziamento delle sole spese derivanti dagli adempimenti necessari al recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Inoltre, il medesimo comma 3 prevede che, in caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinato l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che



disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

L'articolo 3, reca una delega al Governo per la predisposizione di uno o più decreti per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa prevista al comma 2, dall'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. L'attuazione del provvedimento in esame non comporta, infatti, innovazioni al quadro delle competenze e al quadro organizzativo, sia statale che regionale, già posto in essere per adempiere agli obblighi comunitari in materia.

Lo schema di decreto prevede: attività di ufficio strettamente connessa con le attività già svolte dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cui si darà seguito nell'ambito delle attuali competenze; attività di controllo doganale, che, a seguito dei confronti già avuti con il Ministero della Salute, l'Agenzia delle Dogane e il Corpo Forestale dello Stato, non richiede l'individuazione di nuove strutture, ma unicamente la verifica di ulteriore certificazione da parte di strutture e uffici già operanti controlli analoghi; attività di vigilanza sul territorio che potrà essere svolta dal Corpo Forestale dello Stato contestualmente alle attività di vigilanza già operate; attività di supporto scientifico da parte di ISPRA, che rientra tra le attività istituzionali della struttura e che in larga misura già da anni viene svolta autonomamente per la rilevanza della materia, a fini di conservazione della natura.

Non vengono meglio quantificati i costi derivanti da interventi di eradicazione e controllo che potranno discendere dall'applicazione del Regolamento in quanto questi non sono in nessuna forma prevedibili e dipenderanno dalle specie che nel futuro verranno iscritte nell'elenco delle specie di interesse unionale di cui all'articolo 4 del Regolamento 1143/2014 e dalle specie che effettivamente si presenteranno sul territorio nazionale e richiederanno un intervento. Peraltro, la norma mira a interventi tempestivi e una sua efficace applicazione permetterà di attuare azioni di controllo localizzate e, pertanto, di limitato impegno economico, che presumibilmente in molte situazioni potrebbero essere effettuate direttamente da personale del Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza.

Considerato, dunque, che, come anzidetto, il provvedimento all'esame disciplina attività che attengono a competenze istituzionali già previste dall'ordinamento interno, alle stesse si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dal loro svolgimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, come peraltro ribadito dalla prevista clausola di invarianza della spesa.

Peraltro, potranno rendersi disponibili nuove risorse derivanti dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo, che potranno essere destinate all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento, nei limiti del 50% dell'importo complessivo.

L'articolo 4 reca criteri di delega relativi all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, attività che sono svolte da soggetti privati e che, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento al criterio di delega di cui al comma 3, lettera b), si conferma che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già svolge istituzionalmente i compiti cui si riferisce la delega, il cui obiettivo è quello di razionalizzare l'attuale quadro.

Si precisa che, tra le competenze del citato Dipartimento vi è quella relativa all'attività sanzionatoria per le violazioni a norme in molti settori del comparto agroalimentare, tra le quali anche l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, già prevista dall'articolo 18, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1992. Pertanto, l'ICQRF è già strutturato per assumere una tale competenza sanzionatoria essendo dotato di risorse



umane che già operano in tale ambito con professionalità specifiche e adeguatamente formate, potendosi dunque confermare la clausola di invarianza finanziaria.

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 5 reca il principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, relativa alle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

L'attribuzione per legge dell'efficacia automatica di titolo esecutivo alla promessa di restituzione di somme di denaro determinate o determinabili sottoscritta dal cittadino italiano innanzi alle autorità diplomatiche o consolari dello Stato terzo al quale si sia rivolto per ricevere tutela, consente allo Stato italiano di procedere all'esecuzione forzata senza necessità di adempimenti ulteriori come, ad es., l'apposizione di formula esecutiva. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma, pertanto, contiene la clausola di invarianza finanziaria dalla quale si evince che dall'attuazione della direttiva 2015/637/UE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, già competenti per materia, svolgeranno le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro già accade attualmente per l'analoga attività di assistenza svolta a favore dei cittadini italiani.

La proposta normativa contenuta nell'articolo 6 intende porre in essere lo strumento legislativo necessario ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni in materia di embarghi commerciali nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Allo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della predetta delega, l'Amministrazione competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, già attualmente svolge le funzioni di Autorità nazionale competente al controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei beni e delle tecnologie a duplice uso con la definizione di circa 1.000 procedimenti autorizzatori all'anno, cui sono dedicate unità di personale per la gestione documentale in formato cartaceo.

L'auspicata tras migrazione del flusso documentale nella direzione del procedimento digitale con relativa dematerializzazione, oltre a consentire un più efficiente impiego delle risorse umane già utilizzate, sarà effettuata utilizzando gli attuali stanziamenti di bilancio del MISE, per cui dalla proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

In particolare, il pertinente capitolo MiSE è il n.7609, avente ad oggetto le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo ed espone, nell'anno in corso, una dotazione finanziaria di competenza pari a 19.643,00 euro, che si ritiene sufficiente, ad effettuare la dematerializzazione dell'attività autorizzatoria in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che ha integralmente rinnovato la disciplina sulla normazione europea, modificando le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,



2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

La disposizione in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo finalizzata solo all'abrogazione espressa delle disposizioni nazionali già superate dall'entrata in vigore del regolamento (UE) N. 1025/2012 ed al coordinamento ed alla semplificazione delle restanti disposizioni nazionali in materia non incise da tale regolamento, senza istituire nuovi organi o enti e senza attribuire nuovi compiti alle amministrazioni pubbliche interessate.

In particolare, sembra opportuno sottolineare la neutralità finanziaria del criterio di delega finalizzato a semplificare e coordinare tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione (UNI e CEI), ivi compresi, oltre alle norme al riguardo contenute nella legge 21 giugno 1986, n. 317, anche l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, in modo da superare le difficoltà determinatesi negli ultimi anni anche in relazione alla pluralità di fonti normative ed alla complessità delle procedure di riassegnazione delle relative risorse.

Si evidenzia infatti che si intende naturalmente procedere ad individuare un unico criterio di attribuzioni di tale risorse (oggi in parte destinate al finanziamento di particolari iniziative ed in parte ad un più generale contributo di funzionamento corrispondente ad una quota dei fabbisogni indicati in bilancio) ed un'unica procedura di concessione e liquidazione del relativo contributo (oggi in parte soggette a ripartizione previ pareri parlamentari e, per l'importo più rilevante, ad un mero provvedimento amministrativo gestionale di concessione), senza apportare alcuna modifica alle relative autorizzazioni di spesa e contenendo comunque l'intervento entro le attuali disponibilità di bilancio.

L'articolo 8 contiene disposizioni una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (UE) 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Allo svolgimento delle attività previste nella proposta emendativa, oltre che all'istituzione e funzionamento dei nuovi organi in essa previsti, le Amministrazioni competenti provvedono, infatti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo si evidenzia, in primo luogo, come le attività previste nella proposta emendativa vanno a sostituire attività, dalle finalità analoghe, già esercitate dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del d.P.R. 246/93 di attuazione della precedente direttiva 89/106/CEE, oggi abrogata e sostituita dal citato regolamento (UE) n.305/2011. A tali attività si provvede, infatti, con le risorse già disponibili, a legislazione vigente, ai competenti uffici delle Amministrazioni coinvolte, come di seguito dettagliato:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni tecniche del Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, utilizzando il capitolo di spesa 2954 "Spese occorrenti per le verifiche tecniche e conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" in cui vengono riassegnate le risorse finanziarie pervenute in conto entrate del tesoro (n. 3570) alimentato con le riassegnazioni dei proventi derivanti dall'attività dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si chiarisce che l'emendamento proposto ha, fra le proprie finalità, quella di permettere l'affluenza in tale capitolo, anche degli introiti previsti dal sistema tariffario di cui al comma 2, lettera g), dell'emendamento in oggetto. Si fa presente, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sarà chiamato, dall'applicazione del detto emendamento, a svolgere nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base della norma vigente.

Ministero dell'interno: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle competenti aree della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, utilizzando il capitolo di spesa 1982/2 "Spese per l'impianto, gestione, noleggio e manutenzione di mezzi operativi e strumentali - 2) Spese per il



funzionamento degli impianti e delle attrezzature delle aree della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica finalizzati all'esecuzione di prove di laboratorio di mezzi e materiali, spese per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca, normazione, certificazione e controllo a carattere nazionale e internazionale e per la partecipazione alle relative commissioni. Spese per il funzionamento e per le strumentazioni del nucleo investigativo antincendi".

Ministero dello sviluppo economico: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alle divisioni competenti della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica utilizzando gli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, di funzionamento e di missione. Il Ministero non è infatti chiamato, secondo i criteri di delega in questione, a svolgere nuovi o maggiori compiti rispetto a quelli che già attualmente svolge sulla base delle norme vigenti e con le risorse umane e finanziarie disponibili, compiti consistenti essenzialmente nelle attività istruttorie e di notifica ed alle connesse attività di verifica in loco relativamente agli organismi di certificazione operanti nel settore dei prodotti di costruzione limitatamente peraltro agli aspetti connessi ai requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti di competenza del medesimo Ministero dello sviluppo economico. Tali oneri sono destinati fra l'altro, a ridursi, intendendo il Ministero dello sviluppo economico per la parte di propria competenza a fare ricorso prima possibile alla possibilità, già prevista dal medesimo criterio di delega, di affidare mediante convenzioni ad Accredia (organismo unico nazionale di accreditamento legislativamente previsto e che a sua volta svolge i suoi compiti a fronte di tariffe previste e regolate dalle norme ad esso applicabili) i compiti sostanziali di valutazione e controllo degli organismi in questione, e riservando al Ministero solo il provvedimento di autorizzazione finale e la relativa notifica. A tali ridotti oneri sarebbero naturalmente commisurate le tariffe o le quote della tariffa complessiva destinate a questo Ministero.

La clausola inserita al secondo periodo del comma 3 garantisce ulteriormente che dall'istituzione e funzionamento dei nuovi organismi previsti nell'emendamento non scaturiscano nuove spese.

In secondo luogo, le misure di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento previste nella proposta emendativa (in particolare nei punti: b), c), d), f) ed i) del comma 2) permetteranno di effettuare le suddette attività, oltre che in maniera più efficace ed efficiente, anche con un impegno di risorse umane e strumentali minore rispetto a quanto finora impiegato.

Con particolare riferimento alla previsione dell'istituzione del nuovo Organismo nazionale per la Valutazione tecnica europea (ITAB), di cui alla lettera c) del comma 2, è inoltre possibile quantificarne i relativi risparmi, mediante le specifiche considerazioni che seguono.

Il comma 2, lettera g) prevede inoltre, tra i criteri direttivi, disposizioni in tema di proventi e tariffe. Tale previsione non comporta nuove attività e nuovi oneri trattandosi di attività già in essere ed effettuate dal Servizio tecnico centrale del Consiglio dei lavori pubblici ai sensi del d.P.R. 21 aprile, n. 246 "regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" e ora ricomprese nelle attività connesse per la piena attuazione del Regolamento n. 305 del 2011 oggetto della norma in esame. Trattasi di attività di valutazione e certificazione cui si applicano le tariffe stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 267 del 26 novembre 2012, "regolamento riguardante i proventi delle attività del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici". Nel dettaglio tali attività sono:

- rilascio di Valutazione tecnica europea (ETA), di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 305/2011, già effettuato dal Servizio Tecnico Centrale Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del DPR 246/93;
- valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 28 ed all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, già effettuato dal Servizio Tecnico Centrale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DPR 246/93;
- valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli Organismi, di cui all'articolo 40 del regolamento n. 305/2011, già effettuato dal Servizio Tecnico Centrale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPR 246/93.

Il regolamento (UE) 305/11 (CPR) contiene nel Capo V disposizioni relative alla designazione, controllo e valutazione degli organismi di valutazione tecnica (acronimo TAB), responsabili della



redazione dei documenti per la valutazione europea (EAD) e del rilascio delle valutazioni tecniche europee (ETA), che hanno sostituito, a far data dal 1 luglio 2013, rispettivamente gli *Approval Bodies* (AB), gli orientamenti per il rilascio (ETAG e CUAP) ed i benestari tecnici europei (ETA), di cui alla abrogata direttiva 89/106/CEE.

Il Regolamento si pone quindi in "discontinuità" con la Direttiva ed impone che la questione della designazione dei "nuovi" TABs italiani vada affrontata non come una mera riproposizione dello status quo, di seguito sinteticamente richiamato, ma sia invece riconsiderata alla luce dei nuovi criteri nonché dell'esperienza sin qui maturata.

In attuazione della direttiva 89/106/CEE l'Italia ha designato quali AB, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 246/93, separatamente tre amministrazioni, ed in particolare: il Servizio Tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con funzioni di organismo portavoce, il Centro Studi ed Esperienze Antincendi (CSEA, attuale Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dip.to dei VV.F.) e l'ICITE (attuale ITC CNR), stabilendo una ripartizione delle competenze legata al requisito essenziale prevalente.

Tralasciando i rilevanti benefici in termini di efficacia ed efficienza del processo Amministrativo derivante dalla costituzione di un unico Organismo di valutazione tecnica nazionale, in termini di economicità, basandosi sullo statuto ed i regolamenti interni vigenti dell'EOTA (organizzazione europea cui, prima gli AB ed oggi i TAB sono obbligati ad aderire ai sensi del Capo V del regolamento (UE) 305/2011), il solo risparmio derivante dal pagamento di una sola quota d'iscrizione invece che tre è di circa 28.000 euro annui (dati 2014: costo della singola iscrizione variabile fra le tre organizzazioni fra 16.000-20.000 euro).

Il risparmio per le spese di missione (estero e nazionali) legato alla partecipazione ai lavori dell'EOTA (nel Comitato Tecnico e nell'Assemblea Generale) ed alle attività di coordinamento a livello nazionale è quantificabile in circa 10.000 euro, annui

Il risparmio delle missioni all'estero (almeno 6 riunioni all'anno con un costo medio di partecipazione di circa 900 euro/persona) sarà in parte riassorbito dalla necessità di organizzare un corrispondente numero di riunioni di coordinamento a livello nazionale.

Si riporta di seguito la quantificazione dei costi medi di partecipazione alle riunioni nazionali ed estere, tali costi sono stati quantificati come segue:

- per una missione, normalmente di durata di due giorni, in ambito comunitario, presso l'EOTA (Bruxelles), si è valutato (ai sensi del D.M. 23 marzo 2011):

Costo indicativo del Volo A/R per Bruxelles:	€ 500,00 circa
Importo max per vitto, per 2gg per un dirigente (2 x 80 €)	€ 160,00 ¹
Costo di 1 notte di albergo	€ 150,00 circa
Altre spese (Spostamenti da per Aeroporto, Mezzi pubblici, etc.)	€ 50,00 circa

A sommare:	€ 860,00
Arrotondato:	€ 900,00;

- per una missione di un giorno, a Milano (sede dell'ITC-CNR altro soggetto già titolare delle funzioni di Organismo di valutazione tecnica), con partenza da Roma, o viceversa, (partecipazione di un dirigente) si è valutato:

Costo del Treno A/R, 1 Classe (Trenitalia, tariffa piena)	€ 232,00
Pasto	€ 30,55
Altre spese (Spostamenti da per Stazione, Mezzi pubblici, etc.)	€ 20,00 circa

A sommare:	€ 282,55
Arrotondato:	€ 300,00.

Il raffronto dei costi, con l'indicazione dei relativi risparmi, è dettagliato nella tabella seguente.

	Sistema attuale	ITAB
--	-----------------	------

¹ Decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero", Art.1, comma 1, lett. b) e Tabella B, per classe 1 e area "E"



	(tre organizzazioni iscritte)	(una organizzazione che riunisce le tre)
Spese di Iscrizione	16.000€ x 3 = 48.000 €	20.000€ x 1 = 20.000 €
Spese di Missione estere	6 riunioni x 900 € x 3 persone = 16.200€	6 riunioni x 900 € x 1 persona = 5.400 €
Spese di Missione nazionali (riunioni a Roma)	===	6 riunioni x 300€ x 1 persona = 1.800€
Spesa Totale /anno	64.200€	27.200 €
Risparmio /anno stimato		37.000 €

L'articolo 9 contiene una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), pubblicata a dicembre 2011 e riguardante il mandato macroprudenziale delle Autorità nazionali.

Il provvedimento non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 10 contiene una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (di seguito regolamento MIF).

Il Regolamento (UE) n. 751/2015 stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (le c.d. Multilateral Intercharge Fees, di seguito MIF).

Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente – di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o “acquirer”, cfr. art. 2, punto 1) e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o “issuer”, cfr. art. 2, punto 2) appartenenti al medesimo circuito di carte – e versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente.

Per le carte di debito la percentuale di commissione massima è dello 0,2 per cento e per le carte di credito dello 0,3 per cento ma gli Stati Membri possano fissare anche massimali inferiori.

Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

- definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e possono imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile (art. 3, par. 2, a), o
- consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2% e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2% del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema (art. 3, par. 2, b), oppure
- fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il tetto dello 0,2% calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali, all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (art. 3, par. 3).

L'articolo 10, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento del regolamento MIF, è riferito integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia e Antitrust) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

L'articolo 11 contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Le lettere a) e b) del comma 1 prevedono il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Consob e attribuiscono alle stesse autorità i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dal regolamento (UE) 2015/760, secondo le rispettive competenze stabilite dal D.lgs. 58/1998 (TUF).

Al riguardo si fa presente che le suddette autorità di vigilanza già svolgono le citate funzioni ai sensi del TUF su analoghi fondi comuni di investimento alternativi.

Il comma 2, inoltre, contiene la clausola di invarianza finanziaria generale secondo cui "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Considerato che le suddette autorità di vigilanza godono di autonomia finanziaria e di bilancio, non si ravvisano oneri di alcun tipo a carico della finanza pubblica.

L'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita dall'articolo 1, comma 1 e allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 - Legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010 (di seguito MCD mortgage credit directive).

La direttiva 2014/17/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010 (di seguito direttiva MCD mortgage credit directive) introduce un regime di armonizzazione minima nel settore dell'offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.

La direttiva MCD si applica ai "contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali" e ai "contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata".

La direttiva MCD mira alla realizzazione di un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, promuovendo sostenibilità nell'erogazione e assunzione dei prestiti con l'obiettivo precipuo di garantire ai consumatori un elevato livello di protezione.

L'articolo 12, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva MCD, è riferito integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

L'articolo 13 è volto a recepire le disposizioni della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 28 agosto 2014.

La direttiva 2014/92/UE (cosiddetta Payment Accounts Directive, PAD) ha ad oggetto, in particolare, tre profili, tutti riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata dalla normativa sulla trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari:



- 1) la trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione (capo II);
- 2) il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (capo III);
- 3) le norme e le condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'UE di aprire e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base (capo IV).

L'articolo 13, che contiene i principi e i criteri direttivi per il recepimento direttiva PAD, è riferito integralmente a modifiche normative di carattere ordinamentale, che incidono su soggetti privati, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, i soggetti pubblici interessati, in quanto alle attività di controllo da espletare (Banca d'Italia) provvederanno alle attività medesime con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali già svolti in virtù del ruolo di autorità di vigilanza.

L'articolo 14 contiene una delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) 1781/2006).

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; piuttosto, la prevista ristrutturazione del sistema di sanzioni amministrative secondo i principi e criteri di cui al comma 2, lettera h) è suscettibile di determinare un maggior gettito per l'erario, seppur allo stato non quantificabile.

A tal proposito, si evidenzia che la realizzazione degli strumenti telematici di acquisizione dell'informazione, gestione dell'istruttoria e della conservazione del dato e successiva consultazione potranno beneficiare di un elevato livello di riuso delle soluzioni informatiche già erogate dal braccio tecnologico delle Camere di Commercio (Infocamere) e largamente utilizzate da imprese e professionisti.

Si sottolinea, infine, che la platea dei soggetti coinvolti nell'adempimento coincide con buona approssimazione con le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio annuale presso le Camere di Commercio (circa 1 milione).

Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, i costi connessi all'approntamento degli strumenti informatici (start-up progettuale) sono valutati assolutamente marginali e assorbibili nella abituale programmazione di evoluzione dei sistemi informativi delle Camere di Commercio.

Per quanto concerne, invece, i costi amministrativi connessi ai processi di istruttoria svolta dalle Camere di Commercio, alla gestione operativa della azione di raccolta del dato e assistenza ad imprese e professionisti (anche in considerazione della novità della adempimento e delle complessità connesse all'informazione), alla gestione ed erogazione del servizio di consultazione in favore dei soli soggetti titolari (anche tramite specifiche procedure di accreditamento e fruizione dei dati), si prevede che essi trovino copertura nell'ambito di specifici diritti di segreteria relativi all'adempimento di comunicazione e al servizio di consultazione, secondo l'abituale modello di gestione previsto per il Registro Imprese.

In particolare, nella determinazione dei costi di gestione è necessario distinguere le due fasi di invio dell'informazione e di consultazione.

Per la prima fase (invio dell'informazione) si fa riferimento, come elemento di base, al costo associato alla istruttoria complessiva alla cui determinazione concorrono:

- a) l'impegno del personale delle CCIAA per le verifiche formali delle informazioni presentate per via telematica prima della loro iscrizione (si cita, a titolo esemplificativo, l'attività di verifica delle procure inviate in formato digitale dai professionisti che operano per conto delle imprese);
- b) le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di Contact Center;
- c) la gestione dei sistemi di invio e di pagamento telematici.



Tale costo si può determinare (in coerenza con altri adempimenti e sulla base degli importi già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) in un importo pari a circa 10-12 euro a pratica/comunicazione (diritti di segreteria e tariffa).

In merito alla seconda fase (consultazione) i parametri di riferimento (sempre in coerenza di importi assimilabili già previsti dalla normativa vigente per il Registro Imprese) possono essere determinati in circa 1 euro per operazione di consultazione (diritti di segreteria e tariffa). A tali costi concorrono:


- a) le attività di supporto e assistenza erogate tramite le strutture di Contact Centre;
- b) la gestione dei sistemi di riconoscimento, consultazione e di pagamento telematici;
- c) la gestione delle attività di tracciatura e monitoraggio delle operazioni di consultazione.

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



27 NOV. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, che ha abrogato e sostituito la legge 4 febbraio 2005, n. 11, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa europea, che prevede la presentazione al Parlamento da parte del Governo di un disegno di legge annuale con il quale viene assicurato, mediante il conferimento di delega legislativa, il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; a tale strumento della “legge di delegazione europea” si aggiunge quello della “legge europea”, volta ad assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello europeo mediante norme di attuazione diretta.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 234 del 2012, è stato predisposto il disegno di legge di delegazione europea 2015, nel quale sono confluite le disposizioni di delega necessarie per dare attuazione alle direttive e agli altri atti dell'Unione europea pubblicati nella G.U.U.E. successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge annuale di delegazione europea 2014, avvenuta il 14 maggio 2015, ora legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2015.

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo finalizzata a realizzare un'attuazione rapida della normativa dell'Unione europea che eviti l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge di delegazione europea 2015 contiene, anzitutto, la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, rinviando, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe, agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il disegno di legge contiene, inoltre, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Reca, infine, norme contenenti principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe di recepimento di talune direttive e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

L'analisi del quadro normativo nazionale è demandata alle relazioni ATN che saranno predisposte per i singoli decreti legislativi di attuazione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge di delegazione europea 2015 prevede alcuni interventi volti a rendere la normativa nazionale più coerente con quella europea. Tale coerenza è da perseguire con un maggiore impegno da parte dello Stato italiano a seguito ed in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea avvenuta il 1° dicembre 2009, che impone agli Stati membri un maggior rispetto della normativa europea.

L'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il disegno di legge rinvia, per quanto concerne le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative, all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, al comma 7, prevede che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa europea e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario con l'Unione europea e i suoi Stati membri, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi conseguenti. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme europee determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. È inoltre prevista l'azione di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle regioni e degli enti locali, nei casi in cui lo Stato venga condannato al risarcimento dei danni per violazione del diritto dell'Unione europea per responsabilità imputabili agli enti territoriali, nelle materie di rispettiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel disegno di legge non contrastano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione; è richiamato, invece, l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede, tra i principi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe per l'attuazione delle direttive europee, un principio di semplificazione amministrativa, coerentemente con l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi posto anche dalla Commissione europea.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea mediante il conferimento di deleghe legislative al Governo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione europea su norme contenute nel disegno di legge.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'indicazione sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea sarà eventualmente contenuta nelle analisi tecnico-normative relative ai singoli decreti legislativi di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B e delle decisioni quadro.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica né sussistono nel disegno di legge disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Per il recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, è contenuta una delega senza criteri specifici nella legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014. Anche nel presente disegno di legge è stata inserita una delega per l'attuazione della citata direttiva che reca, però, criteri direttivi più specifici rispetto a quelli già contenuti nella citata legge di delegazione europea 2014.

L'articolo 1 del disegno di legge richiama, per quanto riguarda le procedure per l'esercizio delle deleghe, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che al comma 5 prevede la delega al Governo per l'emanazione di eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, da esercitare entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti legislativi.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente disegno di legge contiene la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili e deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina contenuta in regolamenti europei.

Con riguardo al termine di esercizio della delega legislativa per l'attuazione delle direttive, esso rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale, a seguito della modifica introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014, prevede che detto termine scada quattro mesi prima della scadenza del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva; per le direttive il cui termine di recepimento così determinato sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedano un termine di recepimento, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con riguardo al termine di delega per la predisposizione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, questo è fissato dai relativi articoli.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati utilizzati, nei diversi settori di intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, la relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione:

a) fornisce lo stato delle procedure di infrazione ufficialmente aperte dalla Commissione europea, aggiornato alla data del 31 dicembre 2014;

b) dà conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia con riguardo alle condanne dell'Italia per inadempienze e violazioni di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, con indicazione di quelle già attuate nello stesso anno e di quelle da attuare e non ancora attuate alla data del 31 dicembre 2014;

d) fornisce l'elenco degli atti normativi e regolamentari con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

La presente analisi di impatto della regolamentazione viene redatta esclusivamente in riferimento agli articoli 4, 10, 12 e 14, i quali recano deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su cittadini ed imprese. Quanto alle restanti disposizioni di delega, la valutazione dell'impatto regolatorio sarà effettuata in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi.

ARTICOLO 4 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva n. 2011/91/UE

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

ETICHETTATURA

Il quadro normativo vigente in materia di legislazione alimentare, di etichettatura degli alimenti e di informazioni ai consumatori va individuato principalmente nel testo del Regolamento (CE) 178/2002, recante la disciplina generale in materia di sicurezza alimentare ed in quello del Regolamento (CE) 882/2004 in tema di controlli ufficiali. Costituiscono, altresì, fonti da annoverare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, quelle del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e quelle del regolamento (UE) 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Per completezza si richiama, altresì, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

Tuttavia, a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga altre direttive in materia, una considerevole parte del decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 109 ha subito disapplicazione, rendendo necessario un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari alla normativa vigente.

Con l'intervento regolatorio, in esame, viene, pertanto, prevista una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee per come introdotte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 sopra citato.

Particolare rilievo assume, per gli aspetti connessi alla tutela della salute pubblica, la necessità di mantenere ferma, nell'ambito della normativa nazionale, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, non solo al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, ma in particolar modo per assicurare una più efficace e celere tutela della salute, mediante una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento. In Italia, dal 13 dicembre 2014, con l'applicabilità del regolamento (UE) n. 1169/2011, è venuto meno l'obbligo, previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109/92, di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati «la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento». La previsione di tale obbligo a livello nazionale era consentita, in precedenza, da una delle direttive abrogate dal regolamento (UE) n. 1169/2011, segnatamente dalla direttiva 2000/13/CE, che, all'articolo 3, paragrafo 2, dettava una specifica deroga, in virtù della quale gli Stati membri potevano «mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale».

In attuazione di tale deroga, motivata con riferimento ad esigenze di tracciabilità dei prodotti alimentari, il decreto legislativo 109/1992, all'articolo 3, ha stabilito che "1....., i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;".

L'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria. Difatti, era previsto che "...L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), può essere omessa nel caso di:

- b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia;
- c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria."

Il regolamento n. 1169/2011 non contiene, invece, un'analoga deroga, limitandosi a consentire agli Stati membri di adottare – previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione europea - altre informazioni, oltre quelle già previste dal regolamento. Dunque, oggi, il predetto obbligo rimane in vigore solo per i casi in cui è già previsto, con riferimento a determinate categorie di alimenti, da parte di atti dell'Unione. In tale contesto, si è inserito in Italia un ampio dibattito, nell'ambito del quale sono state presentate petizioni da parte dei consumatori ed interpellanze parlamentari, invocando la necessità della reintroduzione dell'obbligo dell'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare un'ampia tracciabilità dei prodotti alimentari. Si tratta, infatti, di un obbligo che le imprese italiane rispettano dal 1992 e di un'indicazione che il consumatore italiano è abituato a ritrovare abitualmente in etichetta.

A livello dei consumatori, ciò è ampiamente dimostrato dagli esiti della consultazione pubblica *on line*, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, avviata il 7 novembre 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale iniziativa era stata promossa in vista della piena applicabilità, a decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.1169/2011. Gli oltre 26 mila cittadini che hanno risposto al questionario si sono espressi chiaramente in senso favorevole alla trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In particolare, l'84,7% dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull'etichetta dei prodotti alimentari il luogo di trasformazione dei prodotti stessi.

L'agroalimentare è un *asset* strategico del Paese. Il processo di produzione e distribuzione di prodotti agroalimentari coinvolge una rilevante porzione dell'economia italiana, rappresentandone il 13,2% degli occupati e l'8,7% del PIL. La centralità della filiera è immediatamente percepibile anche in ragione dei 76 miliardi di euro di retribuzioni annualmente sostenute, dei 23 miliardi di euro di investimenti e di un contributo erariale che, al netto dei contributi ricevuti dalle imprese, supera i 20 miliardi di euro.

Le imprese che operano nei diversi anelli della filiera sono tante e fortemente integrate: aziende agricole, imprese di trasformazione alimentare, grossisti, grandi superfici distributive, piccoli negozi al dettaglio, operatori della ristorazione.


FASE	NUMERO IMPRESE	
	AGRICOLTURA	1.620.756
	<i>di cui attive con Partita Iva</i>	829.134
PRODUTTIVA	INDUSTRIA ALIMENTARE DI TRASFORMAZIONE	57.805
	COMMERCIO ALL'INGROSSO	86.458
DISTRIBUTIVA E COMMERCIALE	DETTAGLIO TRADIZIONALE	133.576
	DISTRIBUZIONE A LIBERO SERVIZIO	49.432
	RISTORAZIONE	256.724

Fonte Elaborazioni Nomisma su dati Eurostat, Istat, Federalimentare, Nielsen 2014

Per quanto riguarda la sola industria alimentare il fatturato relativo all'anno 2013 ammonta a circa 132 miliardi di euro, rappresentando il settore alimentare il secondo settore manifatturiero italiano dopo quello metalmeccanico.

A tali soggetti si affianca, poi, un importante indotto di imprese esterne alla filiera che ad essa offrono servizi essenziali come trasporto, packaging, logistica, energia, mezzi tecnici e beni strumentali per l'agricoltura e l'industria alimentare, servizi di comunicazione e promozione.

Considerando anche l'indotto generato, l'agroalimentare arriva a rappresentare il 13,9% del PIL italiano, un peso tra l'altro in tendenziale crescita dal 2008 in poi (in corrispondenza degli anni di crisi economica).



L'onere per le aziende dell'introduzione in etichetta di una singola informazione è di difficile quantificazione. Stante l'analisi descritta nella figura, si reputa, tuttavia, che il mantenimento dell'obbligo dell'indicazione non sembra essere particolarmente costoso per le aziende, potendo esse con un investimento iniziale progettare, per esempio, etichette modulabili con le diverse sedi di stabilimento dell'azienda. Né sembrerebbe che il costo di tale indicazione sia così rilevante da guidare, da solo, eventuali scelte di delocalizzazione delle aziende.

Inoltre, vista la vigenza di tale obbligo in Italia fino a dicembre 2014, data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (UE) 1169/2011, molte imprese non hanno avuto interesse a modificare le etichette eliminando l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, in quanto anche questo avrebbe probabilmente comportato un onere. Per contro, si ritiene che, a fronte dell'onere esiguo, esistano dei vantaggi anche economici per l'azienda. La trasparenza e la chiarezza dell'informazione migliora il rapporto con i clienti e, quindi, le vendite. Per quanto la singola impresa possa volontariamente continuare a mantenere tale indicazione nelle proprie etichette, la scelta del mantenimento dell'obbligo sembra più rispondente alle esigenze indicate, applicandosi alla generalità dei prodotti alimentari senza discriminazioni e a beneficio di tutti i consumatori. Il mantenimento di tale indicazione per tutte le categorie di alimenti preimballati risulta ancora di attualità, non solo per gli originari bisogni di tracciabilità, ma anche per esigenze

di controllo e tutela della salute.

Dal punto di vista dei controlli, l'indicazione della sede dello stabilimento è molto importante per consentire l'immediata individuazione del sito produttivo ove il prodotto, risultato non conforme è stato ottenuto e messo in commercio e, quindi, di intervenire tempestivamente per bloccare l'alimento irregolare e per seguirne la rintracciabilità e rispettare le corrette procedure per l'allerta (liste di distribuzione/ritiro-richiamo ecc.).

Il Sistema Rapido di Allerta per Alimenti e Mangimi (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed)

è nato con lo scopo di dotare le autorità degli Stati Membri, che operano nell'ambito della Sicurezza Alimentare, di uno strumento che permetta loro lo scambio di informazioni per fronteggiare i rischi alimentari.

La struttura del sistema è semplice, così da consentire agli operatori comunitari un intervento rapido e il più possibile coordinato: i punti di contatto identificati all'interno della Commissione, dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, dell'Autorità di Sorveglianza dell'EFTA e a livello nazionale comunicano tra di loro attraverso modelli pre-stabiliti. Le autorità centrali, ricevuta la comunicazione di allerta, hanno il compito di informare gli organi territoriali competenti i quali, a loro volta, entrano in contatto con le aziende interessate per il ritiro dei lotti pericolosi e per vigilare durante le fasi di richiamo dei prodotti.

A tal fine si riportano alcuni dati relativi al controllo ufficiale.

Il totale delle notifiche RASFF per etichettatura non conforme per prodotti di origine italiana, dal 2002 a oggi, è pari ad 8. Nella tabella a pagina 89 è presente il dettaglio delle notifiche con la Regione dove ha sede lo stabilimento di produzione (se riportata l'ubicazione).

Si riporta, inoltre, una tabella riassuntiva del totale delle notifiche RASFF dal 2010 all'Ottobre 2015 e delle notifiche per etichettatura per prodotti di origine italiana durante lo stesso periodo di riferimento.

Totale notifiche RASFF (escluse NEWS)					
2010	2011	2012	2013	2014	2015 (al 30-10)
3287	3697	3422	3130	3089	2431
Notifiche RASFF per etichettatura di origine Italia					
2	0	0	0	0	3

I dati riportati si riferiscono a controlli che hanno tra gli obiettivi operativi, tra gli altri di competenza del Ministero della Salute, la verifica del dispositivo di etichettatura.

Relativamente all'attività del controllo ufficiale, nel corso del 2014, i servizi veterinari delle ASL e i servizi di igiene pubblica SIAN hanno effettuato 472.856 ispezioni e 50.720 sono risultate le unità operative con infrazioni. Il riepilogo nazionale è mostrato nella figura 1 a pagina 90.

In particolare 1733 infrazioni hanno riguardato la composizione, che comprende il controllo delle condizioni di utilizzazione degli additivi e le adulterazioni, mentre 2378 sono state le infrazioni relative a etichettatura e presentazione, riguardanti cioè il controllo delle etichette e delle confezioni;

Per quanto riguarda, invece, le attività analitiche svolte dai laboratori del controllo ufficiale su un totale di 64.921 campioni analizzati, 1521 sono risultati irregolari. Tra queste irregolarità 84 riguardano la composizione mentre 34 l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari.

L'aspetto non è secondario, oltre che dal punto di vista di tutela della salute, anche dal punto di vista sanzionatorio per l'individuazione dell'autorità competente a decidere dell'illecito poiché, in molte circostanze, verrebbe a mancare il riferimento per determinare immediatamente il luogo della commessa violazione.

Notifiche RASFF per etichettatura non conforme per prodotti di origine italiana

product category	date	reference	product type	notification type	notification basis	notified by	countries concerned	subject	operators	action taken	distribution status	follow-up	Region of origin	risk decision
eggs and egg products	04/06/2010	<u>2010.0724</u>				United Kingdom	Gibraltar (D), Ireland (D), Italy (D), United Kingdom (D)	absence of labelling on eggs from Italy	producer: Ditta Azienda Agricola Tavernola di Ambrogio Roberto & C. S.r.l.s. manufacturer: Unilever UK & IRE	destruction	distribution on the market (possible)	2	Piemonte	undecided
ices and desserts	09/09/2015	<u>2015.1152</u>				United Kingdom	Gibraltar (D), Ireland (D), Italy (D), United Kingdom (D)	insufficient labelling of frozen chocolate ice cream from Italy	manufacturer: Unilever UK & IRE	withdrawal from recipients	distribution to other member countries	1	non c'è scritta	not serious
meat and meat products (other than poultry)	22/03/2002	<u>2002.108</u>				Ireland (D), Netherlands	Ireland (D), Netherlands	spinal cord, abscesses in, marking defects and bad hygienic state (extensive contamination with faeces bile and hair, abscesses and marking defects) of bovine fore- and hindquarters from Italy	manufacturer: CFS S.r.l.			0	non c'è scritta	undecided
meat and meat products (other than poultry)	14/07/2008	<u>2008.0846</u>				Belgium	Belgium (D), Italy (D), Luxembourg (D)	incorrect labelling (use-by date wrongly indicated as 17/09/2008 instead of 17/07/2008) on cooled ham from Italy	manufacturer: Venara spa	public warning - press release	distribution on the market (possible)	2	Lombardia	undecided
meat and meat products (other than poultry)	02/03/2015	<u>2015.0245</u>	food	information for follow-up	consumer complaint	Ireland	Ireland (D), Italy (D), United Kingdom (D)	insufficient labelling (missing instruction that the product requires cooking prior to consumption) of smoked pancetta from Italy	wholesaler: Pallas Foods Ltd. supplier: Filli Veroni di Angelo Spa	recall from consumers	distribution to other member countries	1	Emilia Romagna	not serious
other food product / mixed	13/11/2013	<u>13.720</u>					Hungary (D), Italy (D)	no proper bactericidal effect observed for chlorine based disinfectant detergent from Italy	manufacturer: Suter Industries S.p.A.	withdrawal from the market	no distribution from notifying country	1		not serious
other food product / mixed	20/09/2010	<u>2010.1253</u>				Ireland	Bulgaria (D), Greece (D), Ireland (D), Italy (D), Malta (D)	undeclared lactoprotein (presence) in and incorrect labelling on non dairy cream from Italy	manufacturer: Ipa Spa	withdrawal from the market	distribution on the market (possible)	8	Marche	undecided
soups, broths, sauces and condiments	28/09/2015	<u>2015.1217</u>	food	alert	company's own check	Ireland	Ireland (D), Italy (D), United Kingdom	undeclared gluten and milk ingredient in and insufficient labelling (ingredients list not in English) of basil pesto sauce from Italy, via the United Kingdom	manufacturer: Pastificio Rana S.p.A. retailer: Dumes Stores wholesaler: Giovanni Rana (UK) Ltd.	recall from consumers	distribution restricted to notifying country	1	Lombardia	serious

Figura 1-S.I.A.N. e S.V.: attività ispettiva e tipologia delle infrazioni anno 2014

Riepilogo nazionale											
	PRODUTTORI FABBRICAZIONE (cod. 01)	PRODUTTORI E CONFEZIONATORI (cod. 02)	DISTRIBUZIONE		TRASPORTI			RESTORAZIONE		PRODUTTORI E CONFEZIONATORI CHE VENDONO PREVALUTATI AL DETTAGLIO (cod. 09)	TOTALE
			Ingresso (cod.03)	Dettaglio (cod. 04)	Soggetti a vigilanza (cod. 05)	Soggetti ad autorizz. Sanitaria (cod. 06)	Pubblica (cod. 07)	Collettiva (cod.08)			
NUMERO DI UNITA'	502.345	36.329	38.040	267.048	53.042	20.183	422.095	53.234	118.049	1.510.365	
NUMERO DI UNITA' CONTROLLATE	61.275	11.783	10.703	67.491	5.215	3.316	73.945	18.715	35.380	287.823	
(1)											
NUMERO DI ISPEZIONE (2)	113.375	47.007	20.396	98.675	6.195	3.892	107.080	28.161	48.075	472.856	
NUMERO DI UNITA' CON INFRAZIONI	1.388	2.433	1.578	10.294	331	279	22.993	4.038	7.586	50.720	
TOTALE CAMPIONI ESLEVATI	45.120	14.974	6.150	24.010	420	49	5.773	4.522	0.514	110.757	
CAMPIONI NON REFRIGERATI	332	298	115	438	7	3	283	126	406	2.008	
NUMERO INFRAZIONE	624	3.558	1.067	8.616	80	72	19.555	2.858	4.812	41.237	
a) Igiene											
b) Igiene (HACCP, formazione)	317	2.354	802	4.783	56	38	12.089	1.603	3.042	25.084	
c) Composizione	31	283	54	329	1	1	909	66	59	1.733	
d) Contaminazione	51	59	46	128	0	3	28	7	60	380	
e) Etichettatura e presentazione	34	198	92	945	11	19	748	58	275	2.378	
f) Altro	575	1.505	688	3.231	79	58	8.030	1.344	2.682	18.192	
PROVVEDIMENTI: a) Amministrativi	1.469	3.805	1.680	11.726	206	76	33.468	5.233	6.905	66.628	
b) Notizie di reato	62	435	56	334	9	9	284	59	167	1.116	

COMPETENZE SANZIONATORIE

Nel riferire sui controlli del settore, tenuto della disponibilità di dati specifici strutturati, si fa riferimento esclusivamente all'attività svolta dall'ICQRF. I dati riportati si riferiscono a controlli che hanno tra gli obiettivi operativi la verifica del dispositivo di etichettatura.

CONTROLLI ETICHETTATURA 2014 SUDDIVISI PER REGIONE

ABRUZZO	356
BASILICATA	462
CALABRIA	558
CAMPANIA	1193
EMILIA ROMAGNA	904
FRIULI VENEZIA GIULIA	359
LAZIO	621
LIGURIA	400
LOMBARDIA	1437
MARCHE	737
MOLISE	199
PIEMONTE	1126
PUGLIA	786
SARDEGNA	932
SICILIA	1367
TOSCANA	1105
TRENTINO ALTO ADIGE	274
UMBRIA	550
VALLE D'AOSTA	19
VENETO	1255
Totale	14640

CONTROLLI ETICHETTATURA 2014 SUDDIVISI PER SETTORE

VITIVINICOLO	3012
OLI E GRASSI	318
LATTIERO CASEARIO	1915
ORTOFRUTTA	1666
CARNI	1180
CEREALI E DERIVATI	1243
UOVA	576
CONSERVE VEGETALI	772
MIELE	471
SOSTANZE ZUCCHERINE	84
LIQUORI E ACQUEVITI	381
ALTRI	703
TOTALE	12321
Contestazioni Etichettatura 2014	634

Con l'intervento regolatorio, si agisce, inoltre, per fissare la competenza sanzionatoria in materia di etichettatura dei prodotti alimentari in capo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di scongiurare sovrapposizioni con altre autorità.

Infatti, nella formulazione attuale, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede quali Autorità competenti sia le Regioni che l'ICQRF, rinviando la competenza di ognuno in modo generico in base alle rispettive competenze in materia. Ciò ha determinato situazioni di incertezza nell'applicazione delle sanzioni e defatiganti contenziosi. Inoltre, si evidenzia che quasi tutte le Regioni hanno delegato, per l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 109 del 1992, altri enti (Comuni, ASL, Camere di Commercio) con possibili ulteriori disomogeneità nell'applicazione delle sanzioni sul territorio nazionale.

Ciò costituisce un'evidente criticità, in termini di efficacia e di efficienza del vigente sistema. La frammentazione di competenze dovuta alla vasta e variegata platea delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative ha impedito la disponibilità di informazioni sull'applicazione uniforme della norma.

Al consumatore, poi, non verrebbe assicurato il medesimo livello di tutela che un'autorità di rango statale è in grado di rendere per la diversa portata degli interventi che possono essere messi in campo. L'individuazione di un'unica autorità competente, inoltre, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza.

La possibilità di procedere in tal senso e mantenere in vita una disposizione della previgente disciplina, trova altresì sostegno in quanto affermato dalla Commissione europea la quale, previa consultazione del proprio Servizio Giuridico, a seguito di un incontro congiunto con i rappresentanti dei tre Ministeri interessati, per il tramite della nostra Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles, ha reso noto che la fattispecie, proposta dall'Italia, relativa ad una proposta normativa che preveda l'indicazione in etichetta dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento "potrebbe trovare fondamento nelle previsioni contenute nell'articolo 38, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1169/2011, che consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali nelle materie espressamente armonizzate dal regolamento stesso solo se il diritto dell'UE lo autorizza. Tale autorizzazione troverebbe il suo fondamento nell'art. 114 del TFUE, paragrafo 4, il quale prevede che: "Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse".

Le esigenze importanti per come citate all'articolo 36 del TFUE possono, pertanto, considerarsi anche quelle relative alla protezione della salute.

Alla luce di queste premesse, si considera che la protezione del consumatore costituisce per lo Stato italiano una priorità assoluta, che il sistema di "allerta" italiano è da sempre impostato in modo tale che le informazioni su un ipotetico pericolo per il consumatore siano rese note nel più breve tempo possibile e che si renda necessario predisporre i più efficaci strumenti per un eventuale rapido richiamo/ritiro del prodotto stesso. Con l'intervento regolatorio si potrà, dunque, continuare a prevedere l'obbligatorietà di riportare sull'etichetta dei prodotti alimentari le indicazioni che consentono di risalire in modo immediato al reale produttore, garantendo un intervento più efficace ed immediato in caso di allerta, a tutela del consumatore e della sua salute. Conoscere la sede dello stabilimento di un prodotto alimentare consente, infatti, alle autorità di controllo di attivare più facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica e, anche in questo caso, con minor dispendio economico nell'espletamento delle stesse,

rese di fatto più celeri ed agevoli. È opportuno a tal fine ricordare che le attività di controllo vengono espletate ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 che annovera, tra i controlli ufficiali in campo alimentare da effettuarsi a cura degli Stati membri, anche quelli volti a verificare la conformità alla normativa alimentare in genere, con specifico riferimento alle ispezioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Lo stesso articolo 55 ribadisce, poi, l'obbligo per gli Stati di stabilire le regole e le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa alimentare in questione.

L'opzione regolatoria, dunque, si pone quale elemento necessario ed indispensabile ai fini della corretta applicazione del Regolamento comunitario, nel rispetto dei più generali principi sanciti dal regolamento (CE) 178/2002 in materia di tutela della salute.

L'opzione regolatoria preferita è quella di procedere in continuità con le precedenti norme nazionali (d.lgs. 109/1992): il mantenimento dell'attuale sistema e la conservazione di tutte le criticità rilevate ossia un sistema dispendioso che non assicura omogeneità di trattamento per gli operatori economici e lo stesso livello di tutela per tutti i consumatori.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

ETICHETTE

La predetta indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento va intesa come la capacità di seguire qualsiasi tipologia di prodotto o sostanza utilizzata per la produzione di alimenti destinati al consumo attraverso tutti gli stadi di produzione, lavorazione e distribuzione, e, quindi, va tenuto distinto dal concetto di tracciabilità del paese di origine o luogo di provenienza, in quanto quest'ultimo può rappresentare, in alcuni casi, solo un'indicazione di qualità senza garantire il controllo sulla salubrità del prodotto. Con l'intervento regolatorio in questione, infine, si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria e si prevede di accentrare, in capo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le competenze in materia di irrogazione delle sanzioni previste, facendo comunque salve le competenze in materia di accertamento delle sanzioni dei vari organi di controllo (tra i quali anche quelle in capo ai Carabinieri NAS per la tutela della salute).

Obiettivi operativi perseguiti :

- A) Garantire una corretta e trasparente informazione al consumatore così da consentirgli di effettuare scelte informate e sicure;
- B) Assicurare una più efficace tutela della salute, facilitando la tracciabilità del prodotto e migliorando la gestione degli eventuali rischi connessi al prodotto stesso.

Obiettivi specifici dell'intervento regolatorio sono:

- A) Fornire al consumatore le informazioni utili richieste in maniera chiara;
- B) Mettere a disposizione delle autorità le informazioni essenziali per tutelare la salute dei consumatori e la tracciabilità dei prodotti;
- C) Contenere i costi per le imprese ed in particolare per le PMI;

Gli obiettivi si ritengono perseguiti con l'applicazione dell'intervento regolatorio in esame.

COMPETENZA SANZIONATORIA

Con riferimento al regime sanzionatorio in particolare si evidenzia tra gli obiettivi quello di dare agli operatori economici maggiore certezza giuridica in caso di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Obiettivi operativi perseguiti (lungo periodo):

A) Progressiva riduzione degli illeciti accertati a partire dal primo anno di applicazione del nuovo quadro sanzionatorio.

Obiettivi operativi perseguiti (medio periodo)

A) Migliore efficacia dell'attività di controllo

Obiettivi procedurali (breve periodo):

A) Piena operatività del nuovo sistema sanzionatorio accentrato.

L'obiettivo si ritiene perseguito con l'applicazione dell'intervento regolatorio in esame.

Obiettivi specifici dell'intervento regolatorio sono:

A) assicurare maggiore omogeneità applicativa del quadro sanzionatorio con riferimento alla definizione statistica dei controlli e all'applicazione delle sanzioni.

B) assicurare maggiore completezza del quadro statistico - informativo nazionale in merito a illeciti accertati/ controlli svolti per l'efficientamento del sistema.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il principale indicatore per verificare:

- il grado di soddisfazione dei consumatori è dato dalle maggiori informazioni riportate in etichetta, nell'ottica di scelte più consapevoli e trasparenti;
- la maggiore omogeneità applicativa del quadro sanzionatorio è dato dalla numerosità dei contenziosi, dal rapporto pagamenti spontanei /illeciti accertati e dall'indice ordinanze di archiviazione/ totale provvedimenti emessi e dalla semplificazione delle procedure di tracciabilità;
- l'efficientamento del sistema sanzionatorio introdotto con l'intervento regolatorio è individuato nell'andamento nel tempo del rapporto illeciti accertati/controlli svolti e nella riduzione dei tempi di intervento;

Quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto legislativo, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, destinatario del rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81, attraverso il proprio sistema informativo opererà un monitoraggio del numero delle sanzioni applicate nel tempo e l'andamento degli indicatori sopra descritti.

L'indicatore del raggiungimento degli scopi voluti dal legislatore è rappresentato dal fatto che anche in passato una simile disciplina si è già rivelata un ottimo strumento ai fini della rintracciabilità dei prodotti e del rispetto delle norme in tema di allerta e di rischi per la salute pubblica, senza particolari oneri per gli operatori del settore.

Il principale indicatore per verificare l'efficacia del sistema sanzionatorio, introdotto con l'intervento regolatorio dell'obiettivo "progressiva riduzione degli illeciti accertati", è individuato, inoltre, nell'andamento del rapporto illeciti accertati/controlli svolti.

L'indicatore dell'obiettivo di medio periodo "migliore efficacia dell'attività di controllo" è individuato nell'andamento dei pagamenti spontanei e dell'indice Ordinanze di archiviazione/Totale provvedimenti emessi.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici :

- il Ministero della salute - con i propri uffici periferici 23 PIF, 17 UVAC (posti di ispezione frontalieri), addetti ai controlli veterinari e al controllo degli alimenti di origine animale, e 34 USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), addetti al controllo degli alimenti di origine non animale, il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, in particolare il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, competente alla irrogazione delle sanzioni, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome, le 859 aziende sanitarie locali, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, gli organismi di controllo quali i Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

I destinatari privati:

- gli operatori del settore alimentare (OSA) responsabili della conformità alla normativa dell'alimento che riporta una indicazione nutrizionale e sulla salute;
- i consumatori e quindi tutta la popolazione italiana, esclusi coloro che, per età o condizioni personali, non sono in grado di comprendere tali indicazioni nutrizionali.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In data 29.01.2015 è stato convocato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un Tavolo tecnico di consultazione delle associazioni di tutta la filiera del settore agroalimentare, dalla produzione primaria, alla trasformazione, alla distribuzione, alla presenza dei tre Ministeri interessati, rappresentati ai massimi livelli. In quella sede le associazioni hanno concordato sull'utilità e la funzionalità dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento in etichetta, indicando la strada maestra dell'obbligo armonizzato a livello di Unione europea.

Un primo tentativo di promuovere l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento armonizzata a livello di Unione è stato effettuato dal Governo italiano contestualmente alla valutazione, messa in atto dalla Commissione europea, del Reg (EU) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Nelle more, il Governo ritiene pertanto necessario muoversi a livello nazionale, ripristinando l'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento, applicato in Italia fino al 13.12.2014.

Per quanto riguarda il punto di vista dei consumatori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto il 7 novembre 2014 una consultazione pubblica *on line*, in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, in vista della piena applicabilità, a decorrere dal 13 dicembre 2014, di gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 e abroga una serie di direttive.

Gli oltre 26 mila cittadini che hanno risposto al questionario del Ministero si sono espressi chiaramente in senso favorevole alla trasparenza circa l'origine e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. In particolare, il 96,5% dei partecipanti alla consultazione ritiene molto importante che sia facilmente individuabile e leggibile sull'etichetta dei prodotti alimentari l'origine delle rispettive materie prime e l'84,7%, ritiene rilevante il luogo di trasformazione dei prodotti alimentari.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

ETICHETTE

Non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, tenuto conto anche dei vincoli imposti dalle disposizioni europee e nazionali vigenti in tema di controlli ufficiali e sistema di allerta. Inoltre, per quanto la singola impresa possa volontariamente continuare a mantenere tale indicazione nelle proprie etichette, la scelta del mantenimento dell'obbligo è più rispondente agli obiettivi perseguiti applicandosi alla generalità dei prodotti alimentari senza discriminazioni e a beneficio di tutti i consumatori.

COMPETENZA SANZIONATORIA

L'opzione di non intervento (opzione zero) comporta il mantenimento dell'attuale sistema e la conservazione di tutte le criticità rilevate ossia un sistema dispendioso che non assicura omogeneità di trattamento per gli operatori economici e lo stesso livello di tutela per tutti i consumatori.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

ETICHETTE

Per il sistema etichette è stata valutata l'opzione di inserire anche la sede dello stabilimento di confezionamento e produzione ma, dati gli eccessivi costi per le imprese del settore, è rimasta priva di riscontro.

COMPETENZA SANZIONATORIA

Non si rinvennero opzioni alternative all'intervento compatibili con l'ordinamento che non sia l'opzione di non intervento.

SEZIONE 5 -Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Gli interventi che si intendono porre in essere assicureranno maggiore tutela ai soggetti destinatari dell'intervento e contribuiranno a migliorare ulteriormente il sistema di tracciabilità e controllo attualmente vigente. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente intervento regolatorio non necessita di ulteriori risorse, tecnologie e sistemi rispetto a quelli già in uso da parte delle autorità competenti e comunque già in essere nella previgente normativa nazionale.

L'Amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta presenta degli oneri finanziari, connessi al costo di introdurre in etichetta l'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento, ma ciò riguarderà solo una parte delle aziende interessate, in quanto risulta che molte non hanno ancora modificato il proprio sistema di etichettatura eliminando l'indicazione della sede dello stabilimento. Inoltre, la limitata incidenza sul costo del prodotto può ritenersi trascurabile rispetto ai vantaggi economici e sociali della collettività connessi alla maggiore tutela della salute perseguita con l'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio, presenta, invece, i seguenti vantaggi:

- 1) prima di tutto, sotto il profilo di salute pubblica, una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento, atta a facilitare i dovuti controlli;
- 2) maggiore rispetto del principio di certezza del diritto per l'accentramento dell'autorità competente;
- 3) per i consumatori finali, l'innalzamento del livello di tutela degli interessi presidiati dal regolamento (VE) 1169/2011, quali la tutela della salute, la corretta informazione e la leale concorrenza;
- 4) l'individuazione di un'unica autorità competente, inoltre, comporta risparmi di spesa e maggiore efficienza per la Pubblica amministrazione.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Per le micro, piccole e medie imprese l'opzione prescelta rappresenta un onere finanziario, connesso al costo di introdurre in etichetta l'informazione aggiuntiva della sede di stabilimento. Tuttavia, l'onere è molto basso ed ancor più trascurabile, se si tiene conto che spesso le micro, piccole e medie imprese provvedono in economia alla stampa delle etichette che applicano sui propri prodotti.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento è perfettamente in linea con quanto attualmente disposto a livello europeo in tema di controlli ufficiali e tutela della salute. Lo schema di provvedimento contribuisce, anzi, a rendere i controlli ancora più efficaci e celeri, con minore dispendio in termini economici e di tempo, garantendo una migliore ed immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo.

Si prevedono oneri informativi di entità irrilevante.

In particolare per le imprese, l'introduzione dell'indicazione della sede dello stabilimento in etichetta si configura come un obbligo relativo alla modifica di comportamenti connessi all'adozione di misure di sicurezza alimentare.

Per quel che concerne l'individuazione dell'autorità competente a conoscere delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di etichettatura, non incide sul vigente procedimento amministrativo sanzionatorio, ferme restando le competenze delle altre Autorità in materia di accertamento.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Il conseguimento di gran parte degli obiettivi dell'intervento in questione è subordinato ai tempi ed alla positiva conclusione del processo autorizzativo da parte della Commissione europea.

La dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse

sono le medesime previste per lo svolgimento dei controlli ufficiali sugli alimenti, finalizzati al rispetto della legislazione alimentare in genere.

Inoltre, in merito alla competenza in materia di applicazione delle sanzioni, si rappresenta che la stessa si eserciterà nel medesimo contesto previsto per l'applicazione di altre sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, presso una struttura (ICQRF) già organizzata e preposta a tale attività.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il presente intervento regolatorio, prevedendo un sistema sanzionatorio più celere ed efficiente, inserendosi nel contesto di una disciplina armonizzata e rispondendo a esigenze di tutela della salute e benessere collettivo, contribuisce al corretto funzionamento del mercato, ad una sana concorrenza e all'accrescimento della competitività del Paese.

Le disposizioni di cui all'intervento regolatorio proposto non limitano il numero e la tipologia dei soggetti destinatari dell'intervento normativo e non riducono le possibilità competitive dei medesimi. Esse ripristinano l'identico obbligo, per le sole imprese nazionali, che ha gravato sugli operatori della filiera agroalimentare fino al 13 dicembre 2014 e non esistono evidenze che dimostrino che lo stesso abbia inciso sulla loro competitività rispetto agli operatori stranieri. Per contro, le disposizioni non incidono sulla competitività internazionale, applicandosi ai soli prodotti alimentari prodotti e commercializzati in Italia.

Per quanto riguarda gli organi di controllo, la proliferazione dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni – peraltro, molti dei quali, chiamati ad applicare sanzioni che non riguardano un'attività "tipica" dei loro enti - non assicura certezza giuridica e gli operatori sono esposti a decisioni di soggetti diversi su medesime fattispecie, decisioni che, talora, sono risultate contrastanti.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico, gli organi delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale Autorità amministrativa competente alla irrogazione delle sanzioni, nonché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente e gli organi preposti all'accertamento delle violazioni, come previsto dall'art. 13 della legge n. 689/1981.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Dell'intervento verrà data diffusione attraverso l'ausilio di opportune modalità di comunicazione, mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei tre Ministeri proponenti nonché mediante note circolari agli organi preposti all'applicazione della norma in parola.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono individuati, sotto il profilo del controllo ufficiale sugli alimenti, nel Piano Nazionale integrato e, per le Regioni, nei singoli Piani Regionali, nonché, sotto l'ulteriore profilo delle potestà repressive e sanzionatorie che già risultano essere attribuite in ambito di etichettatura degli alimenti, in vigenza dell'attuale sistema.

A questi strumenti si aggiungono quelli ordinariamente seguiti nel settore, che verranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

La delega prevista all'articolo 4 non prevede meccanismi di revisione, mentre i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione della stessa, potranno essere corretti e integrati entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono individuati, come indicati nella precedente sezione C), sotto il profilo del controllo ufficiale sugli alimenti, nel Piano Nazionale integrato e, per le Regioni, nei singoli Piani Regionali, nonché nelle norme nazionali che affidano la potestà repressiva e sanzionatoria in ambito di etichettatura degli alimenti alle Regioni e all'ICQRF, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg (CE) n. 882/2004.

A questi strumenti si aggiungono quelli ordinariamente seguiti nel settore che verranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti.

A cura dei Ministeri competenti, a cadenza biennale, verrà elaborata la prescritta V.I.R. nella quale sarà valutata l'efficacia e l'efficienza dell'intervento, con riferimento agli obiettivi indicati nella sezione 1 e sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio.

SEZIONE 8 - *Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea*

L'intervento regolatorio, seppure introduce un livello superiore di regolazione europea con riferimento all'indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione/confezionamento di prodotti alimentari, è conforme a quanto previsto dal regolamento n. 1169/2011, che consente agli Stati membri di adottare - previa notifica agli altri Stati membri e alla Commissione europea, espressamente prevista all'articolo 4 del disegno di legge - altre informazioni, oltre quelle già previste dal medesimo regolamento. Come meglio specificato nelle sezioni I e V, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento assicura una più efficace tutela della salute pubblica, garantisce una corretta informazione al consumatore e consente una migliore e più immediata rintracciabilità dell'alimento. L'intervento regolatorio, inoltre, non introduce oneri rilevanti, connessi all'introduzione in etichetta dell'informazione aggiuntiva della sede di stabilimento, considerato che i costi connessi alla predetta indicazione in etichetta riguarderanno solo una parte delle aziende interessate, in quanto risulta che molte di esse non hanno ancora modificato il proprio sistema di etichettatura eliminando l'indicazione della sede dello stabilimento. Inoltre, la limitata incidenza sul costo del prodotto può ritenersi

L'intervento è conforme a quanto previsto dall'art. 17 del reg. (CE) 178/2002 nonché dall'art.55 del Reg. (CE) 882/2004 in materia di obblighi per gli Stati membri di adottare disposizioni nazionali in adempimento di obblighi europei in campo alimentare, anche per consentire l'effettivo controllo della conformità alla legislazione, come definito dal citato Reg. (CE) 882/2004.

Per quanto riguarda gli organi di controllo, viene assicurato il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, essendo la competenza in tale ambito lasciata agli Stati membri.

Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio sono individuati, come indicati nella precedente sezione C), sotto il profilo del controllo ufficiale sugli alimenti, nel Piano Nazionale integrato e, per le Regioni, nei singoli Piani Regionali, nonché nelle norme nazionali che affidano la potestà repressiva e sanzionatoria in ambito di etichettatura degli alimenti alle Regioni e all'ICQRF, nel rispetto di quanto stabilito dal Reg (CE) n. 882/2004.

A questi strumenti si aggiungono quelli ordinariamente seguiti nel settore che verranno effettuati dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti alimentari, con strutture e modalità già esistenti.

A cura dei Ministeri competenti, a cadenza biennale, verrà elaborata la prescritta v.I.R. nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- analisi costi benefici dell'intervento;
- aumento dell'attività di sorveglianza;
- trascurabile rispetto ai vantaggi economici e sociali per la collettività, connessi alla maggiore tutela della salute perseguita con l'intervento regolatorio.

ARTICOLO 10 - Delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il quadro legislativo e regolamentare in materia di pagamenti al dettaglio nell'UE si è sviluppato nel corso degli ultimi anni grazie all'avvento dell'euro che ne è stato il fattore di accelerazione. Pagamenti elettronici sicuri, efficienti, competitivi e innovativi sono fondamentali per il mercato interno di tutti i prodotti e di tutti i servizi, un aspetto questo che ha un impatto crescente in un momento in cui il commercio elettronico sta poco a poco soppiantando gli scambi tradizionali. In tale contesto, la realizzazione di un mercato interno efficiente nel settore delle carte di pagamento è stata ostacolata dalla diffusa applicazione di determinate regole e pratiche commerciali restrittive, che hanno anche causato la mancanza di informazioni sui costi e sulle tariffe delle operazioni a carico dei consumatori e dei dettaglianti, la quale a sua volta si è tradotta in risultati di mercato non ottimali, tra cui l'inefficienza della tariffazione.

Una delle principali pratiche che ostacolano la realizzazione di un mercato integrato è il diffuso ricorso nei circuiti "a quattro parti", ossia il tipo più comune di circuito di carte, alle cosiddette commissioni interbancarie multilaterali. Si tratta di commissioni interbancarie concordate collettivamente dai gestori dei circuiti di carte (tra i più noti: Visa e Mastercard) e scambiate di norma tra i prestatori di servizi di pagamento convenzionatori (o "acquirer") e i prestatori di servizi di pagamento emittenti (o "issuer") appartenenti al medesimo circuito di carte. In particolare tali commissioni sono versate dal prestatore di servizi di pagamento dell'esercente al prestatore di servizi di pagamento del titolare della carta per ciascuna operazione effettuata con una carta presso un punto vendita dell'esercente. Quando il titolare utilizza la carta per acquistare beni o servizi presso un esercente, quest'ultimo paga in effetti al proprio prestatore di servizi di pagamento una commissione sul servizio commerciale (cd. "merchant fee" o "Merchant Service Charges-MSC"). Una parte di detta "merchant fee" è trattenuta dalla banca acquirente come suo margine, una parte è versata alla banca emittente, ovvero la MIF (commissione interbancaria multilaterale o multilateral interchange fee), e una piccola parte può essere utilizzata per remunerare i servizi offerti dal gestore del circuito (ad esempio, i servizi di processing e clearing). Le MIF rappresentano tuttavia la parte più consistente delle commissioni finali addebitate agli esercenti, e che questi ultimi trasmettono ai consumatori, incorporandole nei prezzi al dettaglio di beni e servizi.

Gli aumenti di prezzo causati dalle commissioni interbancarie sono dannosi per i consumatori, che di norma non sono al corrente delle commissioni pagate dagli esercenti per lo strumento di pagamento che utilizzano. Allo stesso tempo una serie di pratiche incentivanti seguite dai prestatori di servizi di pagamento emittenti (ad es. i travel vouchers, i bonus, le riduzioni, gli addebiti per inadempienze formali, la copertura assicurativa gratuita, ecc.) concorrono a orientare i consumatori verso l'uso di strumenti di pagamento che generano commissioni elevate a favore dei prestatori di servizi di pagamento emittenti. Le regole applicate dai circuiti di carte di pagamento e le pratiche seguite dai prestatori di servizi di pagamento tendono a mantenere gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni e a ridurre la trasparenza del mercato e anche se gli esercenti sono a conoscenza delle differenze di costo, le regole del circuito spesso impediscono loro di agire per ridurre le commissioni (ad esempio, le regole che prevedono commissioni uniformi e non differenziate (blending) o che vietano agli esercenti di scegliere il marchio più economico sulle carte multimarchio o di orientare i consumatori verso l'uso delle carte più economiche) con il conseguente aumento dei prezzi al dettaglio a carico dei consumatori, compresi coloro che non pagano con carta o che pagano con carte che hanno commissioni basse.

Il regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (di seguito Regolamento MIF) completa il quadro normativo vigente in materia di servizi di pagamento nell'UE, in particolare per quanto riguarda il mercato interno dei pagamenti e la migrazione verso strumenti di pagamento paneuropei, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea. Per conseguire questo obiettivo, per promuovere servizi diffusi in tutta l'UE e per favorire l'efficienza e l'innovazione nel campo degli strumenti di pagamento tramite carta e delle operazioni di pagamento basate su carta è opportuno creare chiarezza giuridica e condizioni di parità, vietando le regole commerciali e le altre condizioni che impediscono ai consumatori e ai dettaglianti di disporre di informazioni accurate sulle commissioni pagate in relazione alle operazioni di pagamento e che, pertanto, ostacolano la creazione di un mercato interno pienamente efficiente.

Con il predetto regolamento, che avrà diretta attuazione in tutti gli Stati membri e che, una volta adottato, vedrà applicate tutte le prescrizioni in esso contenute, a decorrere dal 9 dicembre 2015, verrà applicato un massimale sulle commissioni interbancarie dello 0,2% del valore dell'operazione effettuata con carta di debito e dello 0,3% del valore dell'operazione effettuata con carta di credito, lasciando agli Stati membri la possibilità di fissare limiti inferiori.

L'imposizione di tali massimali si basa infatti sulla previsione di contenere gli oneri di accettazione traslati sull'esercente da parte dell'acquirer con conseguenti minori costi per i consumatori, oltre a consentire di procedere con l'integrazione del mercato europeo dei pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento MIF le transazioni di pagamento effettuate con carta di debito e di credito nazionali e transfrontaliere, in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del soggetto pagante, sia il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario della transazione siano stabiliti nel territorio dell'Unione europea.

Sono esclusi, invece, dall'ambito di applicazione del Regolamento MIF i servizi basati su specifici strumenti di pagamento che possano essere utilizzati unicamente nell'ambito di una rete limitata e (i) che consentano al titolare di acquistare beni o servizi soltanto nella sede dell'emittente, nell'ambito di una rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un'emittente professionale; (ii) che possano essere utilizzati solo per acquisire una gamma limitata di beni o servizi; (iii) che possano essere utilizzati solo in un unico Stato membro, siano forniti su richiesta di imprese o ente del settore pubblico e siano regolati da un'autorità pubblica nazionale o regionale con specifici scopi sociali o fiscali, al fine di acquistare beni o servizi specifici da fornitori vincolati da un accordo commerciale con l'emittente (articolo 1, paragrafo 2).

I massimali non si applicano inoltre alle operazioni compiute tramite carte aziendali, i prelievi effettuati presso i distributori automatici di contante (ATM) e le operazioni tramite carte emesse dai c.d. "circuiti di carte di pagamento a tre parti" (costituiti da titolare di carta, circuito di convenzionamento ed emissione, soggetto esercente) (articolo 1, paragrafo 3).

Tuttavia, relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di debito (in Italia, per esempio, per le carte PagoBancomat), gli Stati membri possono:

- definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore e imporre un importo massimo fisso di commissione, quale limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile (articolo 3, paragrafo 2, lettera a)), o
- consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché il limite rimanga lo 0,2 per cento e a patto che il volume di commissioni annuali così generato, non superi lo 0,2 per cento del totale delle transazioni nazionali eseguite tramite carte di debito, all'interno di ciascuno schema

(articolo 3, paragrafo 2, lettera b)), oppure

- fino al 9 dicembre 2020, consentire ai prestatori di servizi di pagamento di applicare il tetto dello 0,2 per cento calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali, all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento (articolo 3, paragrafo 3).

Entro la data di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento MIF, gli Stati membri possono inoltre esentare i circuiti a tre parti con licenziatari (ovvero schemi "a tre parti" nei quali lo schema concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione o di convenzionamento di strumenti di pagamento basati su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in *co-branding* o tramite un agente) dall'obbligo dei massimali limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali, a condizione che le operazioni di pagamento basate su carta effettuate in uno Stato membro nell'ambito di tale circuito di carte di pagamento a tre parti non superino annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento basate su carta effettuate nello stesso Stato membro.

Il Capo III del Regolamento MIF introduce le regole commerciali, direttamente applicabili a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta, con l'obiettivo di liberalizzare e uniformare la regolamentazione del settore dei circuiti di pagamento. In tal senso, gli artt. 6 e 7 del Regolamento MIF stabiliscono rispettivamente:

- il divieto di realizzare restrizioni territoriali e di introdurre regole ad effetto equivalente negli accordi di licenza di emissione di carte di pagamento o di convenzione delle carte di pagamento, per cui l'efficacia e la validità delle licenze nazionali concesse dai circuiti in materia di emissione e di convenzionamento saranno estese all'intero territorio dell'Unione (art. 6, par. 1) e sarà vietato condizionare l'ottenimento delle predette licenze al possesso di requisiti e obblighi specifici per paese (art. 6, par. 2);

- la separazione tra circuiti di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni.

E' vietata, da un lato, l'applicazione di regole dei circuiti e di clausole dei contratti di licenza che abbiano come effetto, ritenuto discriminatorio, quello di impedire ad un emittente di riunire uno o più marchi di strumenti di pagamento o applicazioni di pagamento su di uno strumento di pagamento basato su una carta (art. 8, par.1, c.d. regola di "co-branding"); dall'altro lato, vi è l'obbligo per i soggetti acquirer di offrire e applicare ai beneficiari commissioni differenziate ("blended MSC") per le diverse categorie e i diversi marchi di carte di pagamento (c.d. "unblending") (art. 9).

L'art. 10 del Regolamento MIF pone restrizioni all'applicazione della componente "onora tutti i prodotti" della c.d. "HACR - Honour All Cards Rule", stabilendo che i circuiti di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento non sono legittimati ad imporre ai dettaglianti l'accettazione di una categoria o un marchio di carte unitamente ad un'altra categoria o marchio, a meno che a quest'ultimi si applichino le stesse MIF applicate ai primi (art. 10, par. 1).

Pertanto, affinché i limiti imposti alla HACR possano funzionare efficacemente, sono indispensabili determinate informazioni. In primo luogo, i beneficiari devono poter disporre dei mezzi per identificare le diverse categorie di carte. In secondo luogo, anche il pagatore deve essere informato dell'accettazione del suo strumento di pagamento presso un dato punto vendita. Risulta, quindi, necessario che le eventuali limitazioni all'uso di un determinato marchio siano rese note dal beneficiario al pagatore contemporaneamente e secondo le stesse modalità previste per l'accettazione di un determinato marchio (art. 10, par. 4 e 5).

Infine, rispondendo all'intenzione della Commissione di consentire ai titolari di carta di scegliere

quale marchio utilizzare sulle carte che ne riportino più di uno ed evitare che le regole applicate dai circuiti di pagamento mantengano gli esercenti e i consumatori all'oscuro delle differenze tra le commissioni applicate, è previsto altresì che i circuiti di pagamento e i soggetti convenzionatori non possano impedire ai dettaglianti (i) di orientare i consumatori verso l'uso di specifici strumenti di pagamento prescelti dal dettagliante; (ii) di informarli sulle commissioni interbancarie e sulle commissioni per i servizi all'esercente (c.d. "Steering Rule", art. 11 del Regolamento MIF).

L'articolo 12 del Regolamento MIF prevede infine le informazioni che il prestatore di servizi di pagamento deve fornire al beneficiario dopo l'esecuzione di ogni operazione di pagamento.

Si segnala che in Italia il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede all'art. 12, comma 9, che l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire, entro il 1° giugno 2012, e applicare entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Considerato che le predette parti non sono riuscite ad elaborare un testo condiviso, è stato quindi emanato il DM n. 51 del 14 febbraio 2014 (cosiddetto decreto merchant fee), ai sensi dell'art. 12, comma 10, dello stesso D.L. n. 201/2011, il quale prevede che in caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse siano fissate con decreto di questo Ministero, di concerto con il MISE, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il predetto prevede limiti all'applicazione di commissioni uniformi e non differenziate (il cosiddetto blending) e la confrontabilità delle commissioni interbancarie e delle commissioni per i servizi agli esercenti, le quali tengono anche conto del volume delle operazioni e devono essere inferiori per i pagamenti di minore valore.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Il Regolamento MIF stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione, mirando per tale via a sviluppare un mercato unico dei pagamenti in tutta l'Unione Europea.

Il Regolamento MIF, ancorché direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, demanda agli Stati membri l'emanazione di norme sulla designazione delle Autorità competenti nonché sulle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni da esso previste.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio dei soggetti vigilati effettuato dalle Autorità di vigilanza (la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) secondo le rispettive competenze. Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi saranno legati in particolare alla diminuzione

dell'utilizzo del contante a favore di strumenti di pagamento ad esso alternativi con particolare riferimento al numero e al valore transazioni con le carte di credito e con le carte di debito, al numero dei POS, al cash ratio (utilizzo della carta per finalità transattive vs di prelievo). Al riguardo, si rileva che – secondo i dati della Banca d'Italia - nel 2014 sono state effettuate nel nostro paese 80 transazioni pro-capite con strumenti diversi dal contante di cui circa la metà con carte di pagamento (197 nella media dei paesi UE di cui 89 con carte – dati al 2013); nonostante la permanenza del gap rispetto alla media europea, l'utilizzo delle carte di pagamento per finalità transattive presenta in Italia interessanti tassi di crescita (+13% in numero, +10% in importo dal 2013 al 2014) che potranno essere incrementati, grazie alla normativa europea, anche mediante un più marcato grado di penetrazione in segmenti fino ad ora caratterizzati da un'elevata propensione all'utilizzo del contante (quale quello dei micropagamenti).

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono:

- il "soggetto convenzionatore (acquirer)", il prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta, che si traducono in un trasferimento di fondi al beneficiario (art. 2, n. 1, del regolamento MIF);
- "l'emittente" (issuer), il prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento basate su carta del pagatore (art. 2, n. 2 del regolamento MIF);
- il "consumatore", la persona fisica che nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal regolamento MIF agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale (art. 2, n. 3 del regolamento MIF);
- il "beneficiario", la persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono oggetto dell'operazione di pagamento (art. 2, n. 13 del regolamento MIF);
- il "pagatore", una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento (art. 2, n. 14 del regolamento MIF);
- lo "schema di carte di pagamento" (circuito), l'insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione per l'esecuzione di operazioni di pagamento basate su carta, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, che includa specifici organi decisionali, organizzazioni o entità responsabili del funzionamento dello schema (art. 2, n. 16 del regolamento MIF);
- "schema di carte di pagamento a quattro parti": schema di carte di pagamento in cui le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore verso il conto di pagamento del beneficiario tramite l'intermediazione dello schema, dell'emittente (dal lato del pagatore) e del soggetto convenzionatore (dal lato del beneficiario) (art. 2, n. 17 del regolamento MIF);
- "schema di carte di pagamento a tre parti": schema di carte di pagamento in cui lo schema stesso fornisce servizi di convenzionamento e di emissione e le operazioni di pagamento basate su carta sono effettuate dal conto di pagamento del pagatore al conto di pagamento del beneficiario nell'ambito dello schema. Lo schema di carte di pagamento a tre parti che concede ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione di strumenti di pagamento basati su carta

o di convenzionamento di operazioni di pagamento basate su carta, o entrambi, o emette strumenti di pagamento basati su carta con un partner di carta multimarchio in co-branding o tramite un agente, è considerato uno schema di carte di pagamento a quattro parti (art. 2, n. 18 del regolamento MIF);

- il "prestatore di servizi di pagamento", ogni persona fisica o giuridica autorizzata a fornire i servizi di pagamento elencati nell'allegato della direttiva 2007/64/CE o riconosciuta quale emittente di moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE. Il prestatore di servizi di pagamento può essere un emittente o un soggetto convenzionatore o entrambi (art. 2, n. 24 del regolamento MIF);

- "l'utente di servizi di pagamento", la persona fisica o giuridica che usa un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi (art. 2, n. 25 del regolamento MIF).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La disposizione in oggetto è stata elaborata previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per i profili di competenza, con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della giustizia.

Il livello dei minimi e massimi edittali delle sanzioni è stato stabilito tenendo conto delle prescrizioni previste nel Capo IV (Disposizioni finali), articolo 14 (Sanzioni) del regolamento MIF (art. 10, lettera f).

Non si è ritenuto necessario attivare alcuna procedura di consultazione in quanto i soggetti interessati (industria e autorità) sono comunque stati coinvolti nella fase di predisposizione dei criteri di delega.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la mancata attuazione del regolamento MIF, ed in particolare delle prescrizioni contenute capo IV, comporta l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Segnatamente, la mancata designazione delle autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto del regolamento MIF nonché la mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione accompagnata dall'introduzione di sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolato comporta l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati volti ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento e di rafforzare l'armonizzazione del settore, garantendo maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme introdotte nell'ordinamento rispondono all'esigenza di garantire effettività alle prescrizioni contenute nel regolamento MIF: il riferimento è in particolare al contenuto del Capo IV "Disposizioni finali", prevedendo la designazione delle autorità competenti nonché l'inserimento in normativa primaria delle norme sanzionatorie. L'intervento legislativo mira anche a garantire la piena compatibilità della normativa di settore interna con il diritto dell'Unione europea.

Nell'intervento normativo ci si è attenuti, pertanto, al livello minimo di regolazione previsto dal regolamento MIF.

Nel merito, non sono state valutate opzioni alternative considerata la natura vincolante delle disposizioni del regolamento stesso.

Attraverso la previsione di sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive, si intende perseguire l'obiettivo dell'effettività delle tutele contenute nel Regolamento MIF, garantendo il rispetto delle soglie previste dallo stesso per le commissioni interbancarie. Il medesimo obiettivo viene perseguito mediante la previsione di procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento (art. 10, lettere da e) a g). Il Governo è inoltre delegato a valutare l'opportunità di razionalizzare il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 sui servizi di pagamento, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e del regolamento (UE) 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, anche attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, definendo gli importi delle sanzioni amministrative introdotte o modificate, distinguendoli in base ai soggetti destinatari (articolo 10, lettera e).

La delega inoltre, nell'esercitare l'opzione di cui all'articolo 3, del Regolamento MIF, vincola il Governo delegato ad intraprendere le iniziative necessarie per una definizione economicamente efficiente delle commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali con carte di debito, in modo tale da favorirne una rapida diffusione con susseguente sostituzione del contante, con particolare riferimento a quei settori dove l'utilizzo dello stesso è ancora particolarmente elevato (art. 10, comma 3).

Con riferimento all'opzione di cui all'articolo 4 relativa alla possibilità per gli Stati membri di stabilire un massimale sulle commissioni interbancarie inferiore allo 0,3% relativamente alle operazioni nazionali tramite carta di credito, considerato che i massimali fissati dal Regolamento sono già ben al di sotto (di circa la metà) degli attuali livelli medi di MIF in Italia, non si ritiene opportuno esercitare tali opzioni.

La definizione efficiente sotto il profilo economico presuppone sia la possibilità di applicare commissioni percentuali interbancarie contenute per ridurre i costi di accettazione presso l'esercente, sia la possibilità di esprimere le stesse commissioni interbancarie su base fissa, anche in combinazione con una commissione percentuale, al fine di incentivare l'offerta di strumenti di pagamenti basati su carta per importi di piccolo valore o nei casi in cui la particolare tipologia di operazione (ad esempio tasse automobilistiche) impone di coprire una componente fissa di oneri di gestione dell'incasso. Sulla base delle evidenze empiriche, si dimostra infatti che - nel rispetto della trasparenza - applicando in modo differenziato la leva delle commissioni interbancarie si possono remunerare correttamente i costi del servizio di incasso promuovendo allo stesso tempo l'offerta di strumenti alternativi al contante in diversi segmenti di mercato senza - nel complesso - un aggravio di costi per la collettività.

Con riferimento alla possibile richiesta agli schemi di fornire un independent report che comprovi il rispetto dei requisiti di separatezza di cui all'art. 7, par. 1, si segnala che tale scelta è rimessa all'autorità competente dello SM. Non essendo ancora stata designata l'autorità competente, allo stato non è possibile fornire al riguardo alcuna indicazione. Peraltro, ove venisse dato seguito alla scelta di designare per la materia considerata quale autorità competente la Banca d'Italia, quest'ultima potrebbe condurre la valutazione in ordine alla citata separatezza nell'ambito delle ordinarie attività di assessment sugli schemi di carte svolte ai sensi dell'art 146.

L'articolo 16 fa riferimento alle operazioni nazionali effettuate tramite carte universali, ovvero non distinguibili dallo schema di carte come operazioni effettuate tramite carte di debito o di credito. Si tratta di strumenti di pagamento non conosciuti in Italia e l'intera disposizione appare tarata su uno specifico prodotto, utilizzato in Francia. L'opzione di cui all'art. 16, par. 2, ha come obiettivo quello di gestire l'adattamento delle procedure sottostanti all'utilizzo delle carte universali, consentendo – per un periodo di tempo limitato – l'applicazione di un regime di tariffazione meno severo di quello che a tali strumenti verrà obbligatoriamente applicato a partire da dicembre 2016. È presumibile ritenere pertanto che anche in Francia, dal dicembre 2016, il regime tariffario che verrà applicato disincentiverà l'utilizzo di tali strumenti. L'eventuale esercizio della menzionata opzione in Italia avrebbe pertanto come unico possibile effetto quello di stimolare l'utilizzo di uno strumento di pagamento che si ritiene già in via di superamento.

Infine, si segnala quanto prevede la lettera a) dell'articolo 10 in oggetto. A tale riguardo si segnala in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 (PSD payment services directive) ai sensi del quale l'Italia aveva esercitato l'opzione che consentiva di vietare al beneficiario di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (c.d. surcharge). L'attuale versione della PSD2 di prossima pubblicazione sulla G.U.U.E., prevede un divieto di surcharge limitatamente alle operazioni effettuate con strumenti di pagamento per i quali sono stabiliti dal Regolamento MIF massimali sulle MIF (in particolare, le carte di pagamento emesse dai circuiti a 4 parti; per gli altri strumenti di pagamento, viene lasciata agli Stati membri la possibilità di scegliere se vietare/limitare il surcharge). A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento MIF (l'8 giugno 2015), si ritiene opportuno circoscrivere il divieto di surcharge esclusivamente agli strumenti con MIF regolate, ammettendolo, pertanto, per quelle operazioni effettuate con carte emesse dai circuiti a tre parti. Ciò consentirebbe di raggiungere un duplice obiettivo: da una parte, quello di assicurare un trattamento più equo tra le diverse tipologie di schemi e dall'altra, di permettere agli esercenti di far fronte ai maggiori costi connessi all'accettazione di carte emesse dagli schemi a tre parti, assicurandone al contempo una maggiore diffusione. Tuttavia, come già menzionato, tale previsione è contenuta nella PSD2, non ancora entrata in vigore. Al fine di evitare possibili effetti negativi legati alla non contemporanea applicabilità del Regolamento MIF e della PSD2, si ritiene opportuno anticipare l'implementazione di tale previsione nell'ordinamento nazionale (come

auspicato anche dalla Commissione europea e precisato nel considerando n. 84 della stessa PSD2) attraverso una modifica del menzionato articolo 3 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Gli obiettivi della presente disposizione, che delega il Governo al recepimento nell'ordinamento interno le prescrizioni del Regolamento MIF, sono quelli propri del Regolamento stesso, ossia di creare nell'Unione europea norme comuni in materia di commissioni interbancarie, introducendo massimali per le operazioni tramite carte di pagamento più ampiamente utilizzate dai consumatori e che, quindi, i dettaglianti possono rifiutare difficilmente o sulle quali difficilmente possono applicare maggiorazioni. In questa maniera saranno assicurate condizioni di parità che, oltre a consentire di superare l'attuale frammentazione del mercato dovuta alla divergenza delle commissioni, permetteranno l'entrata sul mercato di nuovi operatori paneuropei e il progresso dell'innovazione sulla base dell'infrastruttura esistente. Va detto, inoltre, che viene prescritta al legislatore delegato l'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 3, del Regolamento MIF, volta alla definizione delle commissioni interbancarie sulle transazioni nazionali con carte di debito al fine di diffondere l'utilizzo di tali strumenti, mediante una riduzione degli oneri connessi alla loro accettazione.

Con la previsione di un apparato sanzionatorio e di un'eventuale razionalizzazione dell'intero sistema sanzionatorio in materia di servizi di pagamento al dettaglio, il presente intervento contribuirà a rafforzare l'applicazione delle disposizioni del regolamento MIF. L'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni non saranno interessate dall'adozione della presente disposizione.

In Italia, le interchange fee medie attualmente oscillano intorno allo 0,3 per cento del valore della transazione per le carte di debito (e prepagate) e allo 0,7 per cento per le carte di credito. A parità di volumi intermediati, i massimali previsti dal Regolamento ridurrebbero quindi le commissioni interbancarie medie del 33 per cento nel caso delle carte di debito (e prepagate) e del 57 per cento nel caso di carte di credito. L'impatto sulle commissioni finali praticate dagli acquirer agli esercenti (merchant service charge - MSC) e sui canoni applicati dagli issuer ai titolari delle carte di pagamento dipende dai diversi gradi di competitività nei vari segmenti di mercato e dalla diversa elasticità al prezzo delle varie categorie di utenti. Al momento non sono disponibili micro-dati che consentano di presentare un'analisi dettagliata degli impatti positivi e negativi più significativi ripartiti per le diverse categorie di destinatari.

In linea generale, con riferimento alle commissioni applicate all'esercente (MSC), da un'analisi condotta su scala europea dalla Commissione Europea (http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/inquiries/interim_report_1.pdf), una

variazione del dieci per cento dell'*interchange fee* si rifletterebbe in una variazione dello stesso segno della MSC del 5.5 per cento. Con riferimento al canone applicato ai titolari di carta, secondo la Commissione Europea la riduzione dell'*interchange fee* incamerata dal soggetto emittente dovrebbe essere solo in minima parte compensata da un eventuale aumento del canone.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La disposizione in esame non prevede una disciplina specifica per le micro e PMI ma indubbiamente avrà ricadute sulle stesse in quanto la categoria delle imprese rientra tra i pagatori e/o i beneficiari delle operazioni di pagamento basate su carta.

Considerato che le sanzioni previste dall'intervento regolatorio in esame prevedono un minimo ed un massimo edittale, per la loro applicazione si potrà tenere conto anche della dimensione del soggetto sanzionato (articolo 10, lettera f).

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvedono la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (articolo 10, lettere da b) a d) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare l'adozione delle nuove norme.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Uno degli obiettivi dell'articolo 10 consiste nel garantire l'effettività delle prescrizioni contenute nel regolamento MIF, volte ad assicurare un level playing field tra gli operatori di mercato. Tuttavia, i massimali proposti si applicheranno solamente ai circuiti a quattro parti, come MasterCard, Visa e i circuiti domestici a quattro parti, nazionali ed internazionali (per esempio Cartes Bancaires, PagoBANCOMAT, Bancontact-Mister Cash, Multibanco, etc.), mentre non riguarderanno i circuiti a tre parti, come American Express.

Le misure adottate in materia di trasparenza nel regolamento MIF dovrebbero comunque consentire di accrescere l'efficienza del mercato per tutte le operazioni tramite carta di pagamento

e per le operazioni basate su carta secondo il modello di circuito a quattro parti in quanto rappresentano uno strumento essenziale per impedire l'eccessiva promozione di carte che presentino commissioni interbancarie non regolamentate.

Nel complesso, con l'applicazione di un massimale alle commissioni interbancarie, i dettaglianti potrebbero beneficiare di tariffe più basse, il che consentirebbe risparmi che potrebbero essere in parte trasferiti ai consumatori, sebbene tale effetto possa variare in funzione del settore al dettaglio, delle dimensioni dell'esercente, dell'uso da parte di quest'ultimo degli strumenti di pagamento e del contenuto del "carrello della spesa". L'impatto complessivo della riduzione delle commissioni interbancarie sui ricavi dei prestatori di servizi di pagamento emittenti e convenzionatori è difficile da stimare, in quanto l'aumento del volume delle operazioni tramite carta (grazie alla maggiore accettazione) e i risparmi realizzati dai prestatori di servizi di pagamento sulla gestione del contante potrebbero almeno in parte compensare le perdite dovute all'applicazione di un massimale alle commissioni interbancarie.

Va ricordato come le carte aziendali e le carte emesse dai circuiti a tre parti, anche se di norma più costose, sono escluse dall'ambito di applicazione dei massimali proposti per le carte ad uso dei consumatori contenuti nel Regolamento MIF, perché si tratta di carte aventi quote di mercato ridotte nell'UE e strutture tariffarie diverse, che non si prevede cambino in futuro.; a tali circuiti si applicano in ogni caso le misure volte ad accrescere la trasparenza.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

La Banca d'Italia è designata alla lettera b), dell'articolo 10 quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del regolamento MIF e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest'ultima è designata quale autorità competente alla successiva lettera c), sempre ai sensi dell'articolo 13, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal medesimo regolamento al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dal regolamento stesso. Nell'esercizio di questa competenza, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.

Alle predette autorità sono attribuiti i poteri di vigilanza previsti dal Regolamento MIF oltre a quelli di adozione delle disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del medesimo e della presente delega, nonché delle disposizioni che saranno contenute nel decreto attuativo.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

L'intervento regolatorio verrà pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvederanno a pubblicare i loro provvedimenti nei rispettivi siti web.

Peraltro, nel corso della negoziazione del Regolamento, iniziata e conclusasi durante il semestre di Presidenza Italiana, sono stati consultati gli schemi di carte di pagamento, direttamente interessati dalle disposizioni del provvedimento, per valutare le posizioni dagli stessi espresse.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità di vigilanza, che provvederanno ad effettuare i controlli e il monitoraggio dell'attività dei soggetti interessati dalle disposizioni del decreto legislativo con le strutture e le procedure interne già esistenti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Si rimanda a quanto già disciplinato nel Regolamento MIF. In particolare, l'articolo prevede la verifica dell'efficacia delle misure in esso contenute entro il 9 giugno 2019 (art. 17). La Commissione presenta una relazione sull'applicazione del medesimo regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione valuterà in particolare l'adeguatezza dei livelli delle commissioni interbancarie e i meccanismi di orientamento, quali le spese, tenendo conto dell'uso e dei costi dei vari mezzi di pagamento e del livello di ingresso sul mercato di nuovi operatori, di nuove tecnologie e di modelli commerciali innovativi. La relazione della Commissione sarà accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa che può contenere una proposta di modifica di massimali sulle commissioni interbancarie. Alla Commissione Europea è inoltre delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni secondo le prescrizioni indicate all'articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento MIF.

È fatto comunque salvo il potere attribuito al Governo dalla delega di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo delegato dalla disposizione in esame.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. riduzione dei tempi necessari all'emanazione delle sanzioni;
2. riduzione nell'utilizzo del contante a favore di strumenti di pagamento ad esso alternativi con particolare riferimento al numero e al valore transazioni con le carte di credito e con le carte di debito, al numero dei POS, al cash ratio (utilizzo della carta per finalità transattive vs di prelievo).

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla regolazione europea.

(Articolo 12 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.

In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Si premette che, in vista della presentazione della proposta della direttiva, la Commissione europea ha condotto una ampia analisi di impatto della regolamentazione, che si intende qui integralmente richiamata. L'analisi della Commissione può essere consultata alla pagina web <http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/credit/mortgage/>.

La direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, (più oltre direttiva MCD) si pone l'obiettivo primario di creare un mercato interno del credito ipotecario. La crisi finanziaria ha avuto un forte impatto sui cittadini dell'Unione europea. Con il peggioramento delle condizioni economiche generali ⁽¹⁾ i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti ⁽²⁾, sono aumentati gli inadempimenti e i pignoramenti ⁽³⁾ e molti consumatori hanno perso la fiducia nel settore finanziario. In questo contesto con la direttiva in oggetto si è giunti a proporre misure in merito alla concessione e accensione responsabile di mutui, compreso un quadro di

⁽¹⁾ Con riferimento ai prestiti alle famiglie, nel periodo 2010-2014 si registra in Italia un aumento dell'ammontare complessivo dei crediti ristrutturati, delle sofferenze e delle perdite (cfr. Relazione Annuale della Banca d'Italia, Appendice, p. 60, consultabile sul sito internet http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2014/appendice_2014_completa.pdf).

⁽²⁾ Dal sondaggio "Eurobarometro 2008" (*The European Union Today and Tomorrow, Eurobarometer 69, November 2008*) emerge che il 59 per cento dei soggetti italiani intervistati ha dichiarato di aver incontrato difficoltà nel rimborsare le rate dei prestiti.

⁽³⁾ Dall'analisi di impatto condotta dalla Commissione europea emerge che, in Italia, la percentuale di inadempimenti nell'anno 2008 ammontava a circa il 12 per cento sul totale dei prestiti e a circa il 4 per cento sul totale dei rapporti di mutuo ipotecario e di locazione. In particolare, dal 2007 al 2008 la percentuale dei mutui ipotecari con inadempimenti nel pagamento delle rate superiori ai novanta giorni è passato dall'1 per cento all'1,4 per cento. Non sono invece disponibili per l'Italia dati sull'andamento del numero dei pignoramenti (cfr. Annex I, par. 5.1).

riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia cercando di raggiungere un duplice obiettivo: in primo luogo creare un mercato unico efficiente e competitivo nel quale i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito possano godere di un elevato livello di protezione promuovendo la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari del credito e la parità di condizioni; in secondo luogo promuovere la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile.

Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva MCD sono condivisibili. L'iniziativa della Commissione europea prende le mosse nel contesto della crisi finanziaria e mira a fare fronte dalle criticità che in tale scenario sono state identificate in alcuni Stati membri. Anche se non tutte le problematiche rilevate in ambito europeo hanno di fatto interessato l'Italia, si valuta comunque positivamente l'intervento.

L'accensione di un credito ipotecario è una delle decisioni finanziarie più importanti della vita, dato che comporta un impegno finanziario che potrebbe durare decenni. L'indebitamento delle famiglie, in questi anni, è cresciuto in tutta l'Europa ⁽⁴⁾. Ciò, tuttavia, non è di per sé un segno di concessione e accensione irresponsabile dei mutui, a condizione che i livelli di indebitamento siano sostenibili e i rimborsi possano essere effettuati. Le analisi condotte hanno mostrato che i cittadini hanno incontrato difficoltà sempre maggiori nel far fronte ai loro debiti, con il conseguente aumento dei tassi di inadempimento e dei pignoramenti. Sebbene i dati possano essere influenzati da fattori diversi dalla concessione e accensione irresponsabile dei mutui, quale ad esempio la recessione economica generale, le prove qualitative fornite dagli interessati ed ai casi concreti osservati in tutta Europa, hanno mostrato che non si è trattato soltanto di un problema ciclico o limitato a uno o due Stati membri, ma di un problema che ha colpito tutta l'UE.

La decisione di concedere un determinato credito ipotecario, la scelta finale del prodotto da parte del mutuatario e la capacità del mutuatario di rimborsare il prestito sono dettate da diversi fattori. Tra questi figurano la situazione economica, le asimmetrie informative, i conflitti di interessi, le lacune e le incoerenze normative, nonché altri fattori quali la cultura finanziaria del mutuatario e le strutture di finanziamento del credito ipotecario. La direttiva MCD ha affrontato quindi il problema della concessione e accensione irresponsabile dei mutui, per evitare che si ripetano le condizioni che hanno portato alla crisi finanziaria degli ultimi anni.

La valutazione dell'impatto effettuata dalla Commissione Europea, alla quale si fa rinvio, individua una serie di problemi che riguardano i mercati del credito ipotecario dell'UE, connessi in particolare al comportamento irresponsabile nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli intermediari del credito e degli enti non creditizi, problemi connessi a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. In particolare, nella fase precontrattuale sono stati individuati i seguenti problemi: materiale pubblicitario che non consente raffronti, scarsamente oggettivo, incompleto e non chiaro; informazioni precontrattuali insufficienti, non tempestive, complesse, non raffrontabili e non chiare; consulenza inadeguata; valutazioni non corrette dell'idoneità e del merito creditizio. Altri problemi sono connessi a regimi di registrazione, autorizzazione e vigilanza inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti ipotecari.

⁽⁴⁾ Con riferimento ai debiti ipotecari residenziali, i dati Hypostat mostrano per l'Italia una costante crescita dell'indebitamento dal 2004 (intorno ai 3000 Euro pro capite) al 2008 (oltre 5000 Euro pro capite); *A Review of Europe's Mortgage and Housing Markets*, European Mortgage Federation, November 2009.

I criteri di delega ipotizzati dall'amministrazione proponente mirano a integrare nell'ordinamento le norme contenute nella direttiva MCD, tenendo conto delle attuali caratteristiche dell'ordinamento; si intende, in tal modo, realizzare un raccordo con il quadro normativo vigente e minimizzare i costi per gli operatori (ad es., le figure degli intermediari del credito verrebbero ricondotte a quelle esistenti degli agenti attività finanziaria e dei mediatori creditizi; si prevedono soluzioni specifiche per gli agenti assicurativi e i promotori finanziari che distribuiscono credito ipotecario; si attribuiscono le competenze di controllo alle autorità che già oggi svolgono funzioni analoghe).

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

L'articolo 12 in oggetto mira a raggiungere gli obiettivi generali della direttiva MCD che sono quelli, in armonia con i trattati istitutivi dell'Unione, di adottare misure tese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore e dalla libera prestazione dei servizi. La direttiva MCD presenta inoltre coerenza e complementarità anche con altre normative e politiche UE, soprattutto nei settori della protezione dei consumatori e della vigilanza prudenziale. La presente direttiva integra la direttiva sul credito al consumo, la Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (più oltre direttiva CCD consumer credit directive), creando un quadro analogo per i crediti ipotecari, salvaguardandone le caratteristiche specifiche, ad esempio introducendo avvertenze sui rischi nelle disposizioni sull'informativa precontrattuale e rafforzando le disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio e canali distributivi. Nell'Unione Europea l'applicazione della direttiva MCD dovrebbe portare, nel tempo, al superamento dei predetti problemi che hanno condotto alla sua emanazione ovvero alla riduzione dei comportamenti irresponsabili nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e a quelli da ricondurre agli intermediari del credito e degli enti non creditizi, determinati anche da carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché dalla scarsa cultura finanziaria.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà verificato attraverso il monitoraggio dei soggetti vigilati effettuato dalle Autorità di vigilanza (in primis, la Banca d'Italia e l'OAM) secondo le rispettive competenze.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I soggetti destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio sono:

- il "consumatore", quale definito all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE (art. 4, n. 1, direttiva MCD);
- il "creditore", una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3 della direttiva nell'esercizio della propria

attività commerciale o professionale (art. 4, n. 2, direttiva MCD) ⁽⁵⁾; in Italia, a tale figura sono riconducibili le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario – TUB);

- "l'intermediario del credito", una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente - direttamente o indirettamente - un consumatore a un creditore o intermediario del credito e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro corrispettivo finanziario pattuito:

- a) presenta od offre contratti di credito ai consumatori;
- b) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a), o
- c) conclude con i consumatori contratti di credito per conto del creditore (art. 4, n. 5, direttiva MCD) ⁽⁶⁾;

In Italia, gli intermediari del credito sono riconducibili principalmente alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria (articolo 128-*quater* del TUB) e del mediatore creditizio (articolo 128-*sexies* del TUB); saranno interessati anche gli agenti assicurativi e i promotori finanziari che distribuiscono mutui ipotecari.

- il "gruppo", ossia un gruppo di creditori che sono da consolidare ai fini della redazione di conti consolidati, secondo la definizione di cui direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (art. 4, n. 6, direttiva MCD);

- "l'intermediario del credito con vincolo di mandato", un intermediario del credito che opera per conto e sotto la piena e incondizionata responsabilità di:

- a) un solo creditore,
- b) un solo gruppo, o
- c) un numero di creditori o gruppi che non rappresenta la maggioranza del mercato (art. 4, n. 7, direttiva MCD);

In Italia, tale figura è riconducibile all'agente in attività finanziaria che svolge la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti a un medesimo gruppo (articolo 128-*quater*, comma 4, del TUB); saranno interessati anche gli agenti assicurativi e i promotori finanziari che distribuiscono mutui ipotecari.

- il "rappresentante designato", una persona fisica o giuridica che svolge le attività di cui al punto 5 dell'articolo 4 per conto di un solo intermediario del credito e sotto la responsabilità piena e incondizionata di quest'ultimo (art. 4, n. 8, direttiva MCD); in Italia, tale figura è riconducibile alla categoria dei dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 128-*novies* del TUB;

⁽⁵⁾ Al 2/11/2015, risultano 654 banche iscritte all'albo delle banche, 432 intermediari finanziari iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 TUB (ante d.lgs. n. 141/2010), 166 intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (ante d.lgs. n. 141/2010).

⁽⁶⁾ Al 2/11/2015, risultano iscritti nei rispettivi albi ed elenchi 8.098 agenti in attività finanziaria (di cui 1.538 agenti operanti nel settore dei servizi di pagamento), 297 mediatori creditizi, 10.752 collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi, 53.026 promotori finanziari, 9385 agenti assicurativi.

- "l'ente creditizio", quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (art. 4, n. 9, direttiva MCD); in Italia, tale figura è riconducibile alla banca (all'articolo 1, comma 1, lett. b, del TUB);
- "l'ente non creditizio", ossia un creditore che non è un ente creditizio (art. 4, n. 10, direttiva MCD); in Italia, tale figura è riconducibile all'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del TUB (articolo 1, comma 1, lett. g, del TUB);
- il "personale", ossia: a) le persone fisiche che lavorano per il creditore o l'intermediario del credito, che esercitano direttamente le attività di cui alla presente direttiva o che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva; b) le persone fisiche che lavorano per un rappresentante designato, che hanno contatti con i consumatori nell'esercizio delle attività di cui alla presente direttiva; c) le persone fisiche che gestiscono direttamente o controllano le persone fisiche di cui alle lettere a) e b) (art. 4, n. 11, direttiva MCD).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo schema dei criteri di delega per il recepimento della direttiva MCD è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con i competenti uffici della Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza per i profili disciplinati dalla direttiva in oggetto e del fatto che le discrezionalità nazionali cui la delega legislativa si riferisce riguardano aspetti molto puntuali della disciplina. Rileva inoltre la circostanza che, in sede di adozione della direttiva MCD, un articolato processo di consultazione pubblica è stato svolto dalla Commissione Europea (7).

L'amministrazione ha, inoltre, istituito tavoli di confronto con le categorie professionali coinvolte al fine di conoscere le difficoltà operative incontrate dai propri associati nell'adempimento della normativa in questione e di ricevere eventuali proposte normative.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Non è stata presa in considerazione l'opzione di non intervento in quanto la mancata attuazione delle disposizioni e delle opzioni previste nella direttiva MCD comporta l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Inoltre, la mancata introduzione di sanzioni applicabili in caso di violazione della direttiva e la mancata adozione dei provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione comporta l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati di creare un mercato interno del credito ipotecario efficiente e competitivo nel quale i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito possano godere di un elevato livello di protezione, promuovendo la fiducia dei consumatori, la mobilità dei clienti, l'attività transfrontaliera di creditori e intermediari del credito e la parità di condizioni. Tali obiettivi, inoltre, mirano a promuovere la stabilità finanziaria, garantendo che i mercati del credito ipotecario operino in maniera responsabile.

(7) La documentazione relativa alla consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea è disponibile sul sito internet: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b29bfb32-f8e5-4aef-97ab-666593cccdad.0001.01/DOC_1&format=PDF (Annex 2).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme introdotte nell'ordinamento rispondono all'esigenza di garantire effettività alle prescrizioni contenute nella direttiva MCD; nel merito non sono state valutate opzioni alternative in quanto l'intervento ha tenuto conto dei lavori specialistici di cui alla sezione 2 e, comunque, nel corso della predisposizione dei decreti legislativi attuativi si potranno valutare le opzioni alternative di merito nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega.

L'unica disposizione che si è ritenuto di attuare attraverso il ricorso all'autoregolamentazione è l'articolo 19 della direttiva MCD in materia di valutazione dei beni immobili, tenuto conto delle iniziative esistenti in ambito nazionale che assicurano la conformità ai principi e agli standard europei per la valutazione (EVS 2012).

Per quanto riguarda le opzioni alternative lasciate dalla direttiva MCD agli Stati membri ed indicate nell'articolo 12 del disegno di legge in oggetto, si fa presente quanto segue:

- comma 1, lett. a): esclusione dal campo di applicazione contratti di credito di cui all'articolo 2(3), lettere b), c), d) ed e) della direttiva MCD, in considerazione della loro scarsa diffusione e del fatto che si tratta di contratti di credito destinati a particolari tipologie di consumatori. Si fa riferimento ai contratti di credito relativi a un bene immobile i quali escludono la destinazione del bene ad uso abitativo del consumatore (o di suo familiare) e che ne consentono tale specifico uso solo a terzi in base a un contratto di locazione (lettera b); dei contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, senza interessi ovvero a tassi debitori inferiori/condizione più favorevoli rispetto all'offerta sul mercato (lettera c); dei prestiti ponte ovvero un contratto di credito che non ha una durata determinata o che deve essere rimborsato entro dodici mesi, utilizzato dal consumatore come finanziamento temporaneo nella transizione verso un altro contratto di finanziamento per il bene immobile e dei contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva CCD (ovvero un'organizzazione che: è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri; non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri; persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale; riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito; fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale, e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri);

- comma 1, lettera b): la Banca d'Italia sarà individuata autorità competente per la vigilanza nei confronti dei finanziatori (banche e intermediari ex articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il testo unico bancario di seguito TUB) (articolo 5 della direttiva MCD). Sempre ai sensi della lettera b), l'autorità per la vigilanza sugli intermediari del credito (agenti e mediatori), sarà individuata nell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del TUB (ovvero l'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) (articolo 5, paragrafo 3, direttiva MCD). Considerato che la direttiva MCD prevede, peraltro, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'ABE (Autorità Bancaria Europea), dall'altra, in quanto all'ABE sono affidati compiti di mediazione in caso di contrasto tra le autorità nazionali preposte

ai controlli sugli intermediari del credito, sarà dunque necessario prevedere a tal fine specifiche forme di raccordo tra Banca d'Italia e OAM, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva MCD;

- comma 1, lettere c) e d): dovrà essere designata la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva MCD, relativo all'obbligo di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi stati membri. La direttiva MCD prevede, come detto, una stretta cooperazione tra l'autorità preposta ai controlli su agenti e mediatori, da una parte, e l'autorità nazionale partecipante all'ABE, dall'altra, in quanto all'ABE sono affidati compiti di mediazione in caso di contrasto tra le autorità nazionali preposte ai controlli sugli intermediari del credito. Sarà quindi necessario prevedere a tal fine specifiche forme di raccordo tra Banca d'Italia e OAM;

- comma 1, lettera e): la direttiva MCD introduce un regime armonizzato per la registrazione e i controlli riguardanti gli intermediari del credito (ossia gli agenti e i mediatori). In tale quadro, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi vengono disciplinate mediante l'introduzione del c.d. "passaporto europeo", che consente agli intermediari del credito di operare nei paesi UE in forza dell'abilitazione concessa da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine.

La disciplina contenuta nella direttiva MCD consente di mantenere l'impianto della normativa nazionale, introdotta nel 2010 con la riforma su agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (Titolo VI-bis del TUB): a tali due figure professionali va ricondotta quella di intermediario del credito, contemplata nella direttiva. Segnatamente, gli intermediari del credito previsti dalla direttiva MCD, di cui all'articolo 4, vanno ricondotti alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del TUB, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, ovvero del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-sexies del TUB, quale intermediario del credito che opera senza vincolo di mandato, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali. Si rendono necessari pertanto solo limitati interventi di modifica, per lo più connessi con l'introduzione del passaporto europeo. Cogliendo l'occasione del recepimento della direttiva, si potrebbero altresì apportare alla legislazione vigente talune modifiche per superare problemi emersi in sede di applicazione della disciplina. In particolare, le modifiche – che riguarderebbero la commercializzazione di tutti i contratti aventi a oggetto finanziamenti e servizi di pagamento (e non solo quindi il credito ipotecario) – concernono:

a) agenti in attività finanziaria: la disciplina italiana prevede che gli agenti svolgano la propria attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo; nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è consentito all'agente di assumere due ulteriori mandati, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi. Tali limiti sono volti a far sì che gli agenti si connotino quali canali captive univocamente legati a un determinato intermediario finanziario. Considerato che con il passaporto europeo gli agenti italiani saranno soggetti alla concorrenza di agenti di altri Stati europei nei quali non sussistono limitazioni sul numero di mandati come in Italia (la direttiva consente il plurimandato), limitatamente alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla MCD va (ma la relazione dice "verrebbe", ndr) prevista la possibilità di consentire un maggior numero di mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria;

b) promotori finanziari e agenti assicurativi: attualmente tali soggetti non sono tenuti all'iscrizione all'OAM per commercializzare prodotti bancari. Al riguardo, i criteri di delega proposti prevedono che questi soggetti siano comunque assoggettati a una disciplina coerente con la direttiva;

c) mediatori creditizi indipendenti: considerato che a oggi la figura del mediatore creditizio non è interamente indipendente rispetto agli intermediari finanziari (dai quali può ricevere un compenso), ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza indipendente i criteri di delega contemplano l'individuazione del "mediatore creditizio indipendente" quale figura professionale cui sarebbe riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza (con divieto di percepire compensi dal soggetto finanziatore), secondo i requisiti prescritti dall'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva MCD;

d) attività che non integrano intermediazione del credito: in linea con la direttiva MCD, va previsto che lo svolgimento di talune attività ancillari (ad es., la mera segnalazione, a un consumatore, di un creditore) non richiedano l'iscrizione nell'elenco degli agenti o dei mediatori:

- comma 1, lettera f): prevede l'estensione di alcune disposizioni a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori;

- comma 1, lettera g): prevede le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva MCD;

- comma 1, lettera h): considerato che l'articolo 19 della direttiva MCD richiede che, a livello nazionale, siano elaborati standard per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari, verrà valorizzato il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di standard per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario facendo riferimento alle iniziative esistenti;

- comma 1, lettera i): la direttiva MCD disciplina il servizio di consulenza, che si sostanzia in raccomandazioni personalizzate al consumatore e che può essere prestato anche autonomamente rispetto all'erogazione del finanziamento o all'intermediazione del credito da parte di agenti e mediatori. A tale riguardo, si prevede che il servizio di consulenza sia disciplinato in modo da garantirne l'effettiva indipendenza e la prestazione nell'interesse del consumatore. In particolare, il "consulente" sarebbe tenuto ad avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico; inoltre, verrebbe vietata la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per i servizi di consulenza ai sensi dell'art. 7(4) e (5) della direttiva MCD;

- comma 1, lettera l): l'articolo 12 della direttiva MCD disciplina la pratica, in uso presso banche e intermediari finanziari, di commercializzare i contratti di credito in modo abbinato ovvero aggregato ad altri prodotti, specie assicurativi. Nel primo caso siamo di fronte ad un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente; nella seconda ipotesi si tratta invece di un'offerta o commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando esso è offerto in maniera aggregata con i servizi accessori. A fronte di un'impostazione generale che vieta le pratiche di commercializzazione abbinate è tuttavia riconosciuta agli Stati membri la facoltà di introdurre talune deroghe a tale divieto.

A tal fine, si prevede di attuare le disposizioni in tema di offerta congiunta di polizze assicurative e contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge esistenti e apportando a queste ultime modifiche volte a coordinarle tra di loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della

materia. La direttiva MCD disciplina la commercializzazione congiunta obbligatoria di contratti di credito e di altri prodotti, specie assicurativi: l'impostazione di fondo è vietare siffatte pratiche ed è fatta salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre deroghe al divieto per l'offerta contestuale di polizze assicurative e contratti di credito, in presenza di determinate condizioni.

Il tema è molto sensibile in quanto in passato si sono avute – in Italia, come in altri paesi UE – diffuse pratiche commerciali scorrette in questo ambito; tali pratiche, nel nostro Paese, hanno condotto all'adozione di numerose iniziative legislative (art. 21, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2005 recente in codice del consumo e dell'art. 28 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 24 marzo 2012, n. 27) e regolamentari (Regolamento dell'Isvap n. 40 del 3 maggio 2012), aventi come obiettivo quello di evitare conflitti di interesse e di consentire al consumatore di fare "shopping around". Si propone quindi di cogliere l'occasione del recepimento della direttiva stessa per coordinare le predette disposizioni nazionali, nella prospettiva di razionalizzarle;

- comma 1, lettera m): ai sensi dell'articolo 14 della direttiva MCD, gli Stati membri hanno la possibilità di precisare il periodo durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, configurando lo stesso come periodo di riflessione prima della conclusione del contratto di credito oppure come periodo per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito. Data l'importanza di un'operazione di questo tipo, si ritiene, a tal proposito, di configurare la fase in cui il consumatore può confrontare le offerte sul mercato e valutarne le implicazioni come periodo di riflessione antecedente alla conclusione del contratto pari a sette giorni;
- comma 1, lettera n): verranno adottate misure atte a promuovere e coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione e una gestione responsabile del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario. L'articolo 6 della direttiva MCD, infatti, concerne l'adozione di misure nazionali atte a promuovere l'educazione finanziaria, in un'ottica di formazione e responsabilizzazione dei mutuatari. In linea con le raccomandazioni formulate dall'OCSE e dal G20 ed al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere autonomamente decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, sono accolte con favore iniziative in tal senso da parte dei creditori e degli intermediari del credito, finalizzate a combinare la fornitura di un contratto di credito con servizi indipendenti di educazione finanziaria;
- comma 1, lettera o): il monitoraggio sul mercato immobiliare residenziale sarà affidato all'Osservatorio del Mercato Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale. L'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva MCD, infatti, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie onde assicurare un controllo statistico adeguato del mercato immobiliare residenziale, anche a fini di vigilanza del mercato, ove opportuno incoraggiando lo sviluppo e l'utilizzo di specifici indici dei prezzi, che possono essere pubblici, privati o entrambi;
- comma 1, lettera p): si conferma il regime sanzionatorio generale (che verrà rivisto con l'attuazione della 2013/36/UE) per banche e intermediari finanziari attribuendo alla Banca d'Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII del TUB; per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, all'OAM verrebbe attribuito ex novo il potere di irrogare, oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 128-duodecies del TUB (richiamo scritto, sospensione dall'esercizio dell'attività, cancellazione dagli elenchi), la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione

compiuta e del nominativo del responsabile (per le violazioni di scarsa entità), secondo le procedure definite dalla normativa secondaria emanata dal MEF.

- comma 1, lettera q): si prevede che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata del contratto di credito sia esercitabile senza l'applicazione di commissioni, indennità od oneri. L'articolo 25 della direttiva MCD riconosce al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente il contratto di credito e, nel contempo, prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire condizioni per l'esercizio di detto diritto da parte del consumatore (ad es., restrizioni temporali) ovvero forme di indennizzo spettanti al finanziatore.

In Italia la materia è attualmente disciplinata da disposizioni originariamente introdotte dal c.d. decreto Bersani-bis del 2007 (articolo 7 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2007 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40) e poi confluite nel TUB nel 2010: esse, nella prospettiva di favorire la concorrenza, prevedono il divieto di penale in caso di portabilità del mutuo (in taluni casi il divieto è previsto anche per l'estinzione del mutuo senza portabilità) (In particolare, è preclusa l'applicazione di penali per l'estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche (art. 120-bis del TUB). In caso di portabilità, il divieto di applicazione di costi per l'espletamento delle relative procedure riguarda i soli contratti di finanziamento conclusi con persone fisiche e micro-imprese (art. 120-ter del TUB)).

A tale riguardo, in linea con l'accordo ABI - Associazioni dei consumatori del 2 maggio 2007 in attuazione del comma 5 del citato art. 7, del D.L. 7 del 2007 si prevede che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, determinano la misura massima della penale per estinzione anticipata o parziale di un contratto di credito, tenendo conto dell'importo e della durata del mutuo, prevedendo l'esenzione in caso di specifici eventi di particolare difficoltà per il consumatore ed una clausola di revisione dell'accordo; nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, demandare alla Banca d'Italia la determinazione della predetta penale.

Ciascuna di queste iniziative dovrebbe, in interazione con le altre, contribuire a ridurre il rischio di credito e a creare una maggiore stabilità finanziaria.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Gli obiettivi della presente disposizione, che delega il Governo al recepimento nell'ordinamento interno delle prescrizioni della direttiva MCD, sono quelli propri della direttiva stessa, ossia quelli indicati nella sezione 1.

In via preliminare, si osserva che la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi non può prescindere dalla considerazione che il recepimento della direttiva MCD costituisce adempimento di un obbligo connesso con la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e che un eventuale mancato recepimento integrerebbe un inadempimento al quale seguirebbe l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del Paese. Ciò posto, su un piano generale i vantaggi della trasposizione della disciplina europea si esprimono soprattutto in termini di maggior tutela per il consumatore nel comparto del credito ipotecario (maggiore trasparenza e diritti nella fase precontrattuale, accesso a un servizio di consulenza indipendente, regole ad hoc sul prestito responsabile).

Ulteriori vantaggi sono connessi con i maggiori presidi che caratterizzeranno l'attività di intermediazione del credito, anche in ragione dei più elevati requisiti di professionalità richiesti per l'abilitazione all'esercizio.

Con riguardo ai costi e ai benefici connessi all'attuazione dei singoli criteri di delega si svolgono di seguito considerazioni circa le ragioni sottese alle principali scelte operate dall'amministrazione proponente:

1. comma 1, lett e): la direttiva MCD contiene disposizioni molto articolate sugli intermediari del credito, ossia operatori professionali che presentano od offrono contratti di credito ipotecario ai consumatori, prestano assistenza a questi ultimi e concludono contratti di credito per conto del creditore. In sede di recepimento della direttiva MCD, tali operatori dovrebbero essere ricondotti alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio; saranno interessati anche gli agenti assicurativi e i promotori finanziari che già oggi distribuiscono mutui ipotecari. Le modifiche varrebbero per tutte le attività svolte da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Benefici:

- non si creano nuove figure di intermediari del credito ma si fa leva su quelle esistenti (frutto di una riforma incisiva realizzata nel 2010 con il d.lgs. n. 141/2010);
- si realizza un regime omogeneo per gli agenti e i mediatori a prescindere dall'oggetto dell'attività svolta (non solo credito ipotecario ma anche altre forme di finanziamento), evitando di ritagliare una "sub-figura" di soggetti operanti nel comparto del credito ipotecario assoggettati a regole e controlli differenziati in base all'attività svolta. In tal modo si intende minimizzare i costi per gli operatori che non devono sottostare a regimi giuridici differenti a seconda dell'attività svolte (unica eccezione per il plurimandato, sul quale cfr. infra);
- anche per agenti assicurativi e promotori finanziari verranno individuate situazioni ad hoc, così da non pregiudicare gli attuali assetti oltre quanto strettamente richiesto dalla direttiva.

Costi: nessuno.

2. comma 1, lett. e), punto ii) n. 1): la normativa italiana prevede, per gli agenti in attività finanziari, un obbligo di monomandato, con lievi eccezioni (cfr. articolo 128-*quater*, comma 4, del TUB). In uno scenario di "passaporto europeo", che consentirà ai soggetti autorizzati in un altro Paese UE di operare in Italia senza un'apposita autorizzazione ma sulla base di una notifica da parte dell'autorità home, si corre il rischio che gli agenti siano esposti alla concorrenza di operatori esteri non soggetti ai medesimi vincoli; vi è altresì il rischio che gli agenti italiani trasferiscano la propria sede in altro paese europeo per eludere il vincolo di monomandato. I criteri di delega

prevedono dunque che – per il solo comparto dei mutui ipotecari – possa essere riconsiderato il vigente divieto di plurimandato per gli agenti in attività finanziaria.

Benefici: il venir meno del divieto di plurimandato consente di evitare svantaggi competitivi per gli agenti italiani e arbitraggi regolamentari (per esempio, il trasferimento della sede delle reti di agenti all'estero).

Costi: la soppressione del divieto di plurimandato potrebbe determinare un affievolimento della connotazione degli agenti quali canale *captive* univocamente legati a un determinato intermediario finanziario; questo elemento vale anche a distinguerli in maniera netta rispetto ai mediatori creditizi.

3. comma 1, lett. i): la direttiva MCD disciplina il servizio di consulenza, che si sostanzia in raccomandazioni personalizzate al consumatore e che può essere prestato anche autonomamente rispetto all'erogazione o all'intermediazione del credito. Inoltre, al fine di assicurare che la consulenza sia prestata nell'interesse del consumatore, la direttiva introduce il concetto di "consulenza indipendente" e, in tale quadro, consente di vietare la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per i servizi di consulenza. In sede di recepimento della direttiva MCD, la figura del "consulente indipendente" verrebbe ricondotta a quella del mediatore creditizio;

Benefici: l'enucleazione della figura del "mediatore creditizio indipendente" consente di valorizzare il concetto di indipendenza del mediatore (attualmente la consulenza indipendente può essere resa dal mediatore solo in via incidentale, ai sensi dell'articolo 128-*sexies*, comma 1, del TUB). Allo stesso tempo, si evita l'introduzione di un nuovo operatore e la conseguente proliferazione di figure professionali.

Costi: nessuno.

4. comma 1, lett. l): la direttiva MCD vieta la commercializzazione congiunta obbligatoria di contratti di crediti e altri prodotti (bancari, finanziari o assicurativi), facendo salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre deroghe al divieto. Tra le discrezionalità nazionali, è prevista la possibilità di consentire, in presenza di determinate condizioni, l'offerta contestuale di contratti di credito e polizze assicurative. In sede di recepimento, le disposizioni contenute nella direttiva MCD verrebbero coordinate con la disciplina nazionale vigente in materia di offerta congiunta di prodotti bancari e assicurativi.

Benefici: la razionalizzazione della complessiva disciplina consentirebbe di superare i numerosissimi problemi applicativi sinora emersi nell'applicazione delle seguenti disposizioni di legge: decreto legislativo n. 206/2005, art. 21, comma 3-bis; decreto legislativo n. 1/2012, art. 28.

Costi: nessuno.

5. comma 1, lett. m): la direttiva MCD prevede che al consumatore sia riconosciuto un periodo di almeno sette giorni per confrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sul contratto di credito; tale periodo è configurabile dagli Stati membri come periodo di riflessione antecedente alla conclusione del contratto di credito oppure come periodo per l'esercizio del diritto di recesso. In sede di recepimento della direttiva MCD, tale arco temporale verrebbe configurato come periodo di riflessione.

Benefici: il periodo di riflessione rappresenta un regime di maggiore protezione per il consumatore considerato che, in caso di recesso, il consumatore sarebbe tenuto a

rimborsare almeno il capitale erogato al momento della stipula del contratto di credito e gli interessi maturati fino al momento del recesso. Per motivi speculari, il recesso sarebbe molto più oneroso anche per la banca.

Costi: nessuno.

6. comma 1, lett. p): la direttiva MCD richiede agli Stati membri di disciplinare le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva stessa e di garantire l'applicazione di tali sanzioni. In sede di recepimento della direttiva MCD, i poteri sanzionatori nei confronti di creditori e degli agenti finanziari e mediatori creditizi verrebbero attribuiti, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'OAM.

Benefici: il criterio di delega ipotizzato dall'amministrazione proponente consente di assicurare che l'*enforcement* avvenga in continuità rispetto a quanto avviene oggi per profili analoghi.

Costi: nessuno.

L'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni non saranno interessate dall'adozione della presente disposizione.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

Le disposizioni in esame non prevedono una disciplina specifica con effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sussistono oneri informativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. In particolare, non sono previsti apprezzabili oneri aggiuntivi connessi con l'attività di vigilanza informativa svolta dalla Banca d'Italia, considerato che gli obblighi di informazione che già gravano sui soggetti vigilati sono molto pervasivi.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Al riguardo, si fa presente che alle attività di vigilanza e sanzionatoria previste dall'intervento regolatorio provvedono la Banca d'Italia e l'OAM per agenti finanziari e mediatori creditizi (articolo 12, lettere b) e p)) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le suddette Autorità provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento. Pertanto, non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare l'adozione delle nuove norme.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La direttiva MCD, in linea con i principi dei Trattati, prevede l'adozione di misure intese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno europeo caratterizzato da un livello elevato di protezione del consumatore e dalla libera prestazione dei servizi. Con la direttiva in oggetto il legislatore europeo ha cercato di rimuovere gli ostacoli, nel mercato mutui ipotecari residenziali, che limitano l'attività transfrontaliera sia sul lato dell'offerta che su quello della domanda, con l'intenzione di accrescere la concorrenza tra gli operatori.

In un mercato unico competitivo ed efficiente, caratterizzato da un elevato livello di protezione del consumatore, i consumatori cercano il prodotto più rispondente ai loro bisogni sia nel proprio paese che in un altro Stato membro.

L'integrazione e la stabilità finanziarie sono obiettivi che si rafforzano a vicenda e che riguardano il livello nazionale, ma dipendono in maniera essenziale da risultati che possono essere conseguiti soltanto a livello europeo. Come dimostrato dalla recente crisi finanziaria, gli effetti della concessione irresponsabile di mutui in un paese possono rapidamente diffondersi al di là delle frontiere nazionali, in parte a causa della presenza multinazionale di alcuni gruppi bancari, in parte a causa della natura internazionale del rischio cartolarizzato. La presente direttiva si incentra sull'interazione tra creditori/intermediari e cittadini. La concessione e accensione irresponsabile di mutui è stato in alcuni Stati uno dei fattori all'origine della crisi finanziaria, avendo contribuito in maniera sostanziale alle turbolenze finanziarie. Le disposizioni proposte dovrebbero garantire che l'attività di credito ipotecario in tutta l'UE si svolga in maniera responsabile e che contribuisca a promuovere la stabilità finanziaria, economica e sociale nell'UE, con le conseguenti ricadute positive sui singoli Stati membri.

Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli per il buon funzionamento del mercato interno, e dare origine a livelli diseguali di protezione dei consumatori nei vari Stati membri dell'UE. Standard comuni a livello UE, quali ad esempio quelli proposti, dovrebbero promuovere un mercato interno efficiente e competitivo e accrescere le possibilità di scelta per i consumatori, con un livello elevato di protezione dei consumatori. Tali standard, inoltre, sono essenziali per garantire che dalla crisi dei sub-prime si traggano insegnamenti importanti e che in futuro non si ripresenti una crisi finanziaria di siffatta portata.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

La Banca d'Italia è designata articolo 12, lettera b, punto 1, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva MCD per la vigilanza nei confronti dei creditori mentre l'OAM, è designato quale autorità competente al successivo punto 2) della lettera b) dell'articolo 12, sempre ai sensi dell'articolo 5 della direttiva per la vigilanza sugli agenti finanziari e mediatori creditizi.

La Banca d'Italia, inoltre, viene designata alla lettera c) quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva MCD.

Alle predette autorità sono attribuiti i poteri di vigilanza previsti dalla direttiva oltre a quelli di adozione delle disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione della medesima e della presente delega, nonché delle disposizioni che saranno contenute nel decreto attuativo.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

E' prevista la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la Banca d'Italia provvederà a pubblicare i loro provvedimenti nei rispettivi siti web.

Uno specifico criterio di delega prevede l'adozione di misure volte a promuovere e coordinare le iniziative di educazione finanziaria per una assunzione e una gestione responsabili del debito.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità di vigilanza, che provvederanno ad effettuare i controlli e il monitoraggio dell'attività dei soggetti interessati dalle disposizioni del decreto legislativo con le strutture e le procedure interne già esistenti.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Si rimanda a quanto già disciplinato nella direttiva MCD. In particolare, l'articolo 44 prevede un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia delle disposizioni sui consumatori e sul mercato interno entro il 21 giugno 2019. L'articolo 45, inoltre, prevede che la Commissione, entro il 21 marzo 2019, presenti una relazione esauriente intesa a valutare le sfide più generali poste al sovraindebitamento privato direttamente connesso all'attività creditizia. Tale relazione esaminerà altresì la necessità della vigilanza sui registri dei crediti e la possibilità di sviluppare mercati più flessibili e affidabili e sarà corredata, se del caso, di proposte legislative. Alla Commissione Europea è conferito il potere di emanare atti delegati in materia di Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e di tasso annuo effettivo globale (TAEG).

È fatto comunque salvo il potere attribuito al Governo dalla delega di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo delegato dalla disposizione in esame.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Nella predisposizione della VIR verranno considerati prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. riduzione nel tempo del costo del credito ipotecario per i consumatori, del numero di reclami presentati dai consumatori nei confronti di creditori e intermediari del credito e dei ricorsi presentati all'Arbitro Bancario Finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà l'elaborazione delle VIR anche sulla base delle informazioni che verranno fornite dalla Banca d'Italia per i profili di competenza.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La direttiva MCD contiene una disciplina completa e dettagliata, che pone standard elevati di tutela dei consumatori, in linea con le *best practice* internazionali. Il testo della direttiva è frutto di un'intensa attività di negoziazione nell'ambito della quale sono state accolte tutte le principali istanze della delegazione italiana. Pertanto, al di là delle opzioni descritte nella Sezione 5, non si ravvisa l'esigenza di introdurre disposizioni che vadano oltre i livelli minimi previsti della direttiva.

ARTICOLO 14 - Delega al Governo per il recepimento della direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento di regolamentazione proposto risulta necessario per adeguarsi a regolazioni di livello superiore, internazionali e comunitarie.

Coerentemente a quanto prescritto dalle raccomandazioni della comunità internazionale in materia, esso mira a migliorare e potenziare gli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attraverso la valorizzazione del l'approccio basato sul rischio e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti obbligati, sul presupposto dell'inadeguatezza di sistemi di regolamentazione del settore basati sulla rigida predeterminazione di regole di condotta. Poiché infatti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo si caratterizzano come fenomeni fortemente correlati tanto agli andamenti dei cicli economici quanto alla rapida evoluzione tecnologica dei canali di transito e distribuzione del sistema finanziario, occorre sensibilizzare i destinatari della normativa sul fronte della predisposizione di procedure tendenzialmente flessibili di valutazione dei rischi e della relativa evoluzione.

In particolare, le nuove disposizioni del GAFI estendono l'applicazione dell'approccio basato sul rischio. A livello nazionale, i paesi sono tenuti a individuare, valutare e comprendere i rischi collegati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e ad impegnare le risorse necessarie a mitigarli e sono tenuti a individuare e mitigare i rischi più seri ma possono consentire misure più semplici a copertura di determinati obblighi laddove i rischi siano riconosciuti di minore entità.

Inoltre, Il GAFI riconosce la necessità di tener conto della valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello soprannazionale e altresì prescrive che le autorità di vigilanza applichino, nell'esercizio delle proprie funzioni, un approccio basato sul rischio, partendo dalla propria valutazione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del

terrorismo presenti nel paese e nell'ambito delle entità sulle quali vigilano.

Le stesse raccomandazioni GAFI in materia, impongono agli Stati della comunità internazionale di adottate misure che prescrivano ai destinatari della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure basate sul rischio e adeguate alle dimensioni e alla natura dei medesimi soggetti.

L'intervento proposto si pone peraltro in linea con l'attenzione rivolta dalla comunità internazionale al tema della trasparenza e della piena leggibilità delle catene di controllo retrostanti persone giuridiche e trust, sul presupposto della criticità insita nell'uso distorto degli schemi societari e dei negozi di segregazione patrimoniale a fini di occultamento della titolarità effettiva di beni e risorse di provenienza illecita.

Come emerge da una recente analisi della Banca Mondiale, in termini di costi, ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione di *Transparency International* provoca la perdita del 16% degli investimenti dall'estero.

Un recente studio di Unimpresa indica come il fenomeno della corruzione in Italia fa diminuire gli investimenti esteri del 16% e fa aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti. Tra il 2001 e il 2011 la corruzione ha consumato 10 miliardi di euro l'anno di prodotto interno lordo per complessivi 100 miliardi in dieci anni. Le aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. In particolare, le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. Sono inefficaci anche i sistemi di controllo sociale.

Sul fronte dell'analisi del contesto italiano, l'influenza delle attività illecite sull'economia è di sicuro rilievo.

Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l'1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri.

Se poi l'analisi delle conseguenze si allarga al costo economico della criminalità ovvero alla compressione del reddito complessivo provocata dalla criminalità, specie se organizzata, a causa di costi imposti, di risorse allocate in modo inefficiente, di investimenti scoraggiati o di attività comunque impedita, il giudizio è ancora più severo. Tale giudizio, espresso dal mondo accademico, è condiviso sia dalle autorità governative impegnate nel contrasto di tali fenomeni sia dal settore privato.

L'attuale crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità, possono indurre la crescita del fenomeno dell'usura, rendendo imprese e individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

La minaccia attuale che fenomeni di riciclaggio di denaro interessino la nostra economia è dunque giudicata molto significativa.⁸

⁸ La stima dell'economia criminale può essere effettuata seguendo metodi di stima diretti e indiretti. I primi si basano su indagini presso le famiglie e su indicatori riferiti ai reati e alla criminalità, mentre i secondi deducono l'entità del fenomeno dal confronto tra indicatori macroeconomici. Appartengono al primo gruppo le stime realizzate da SOS Impresa la quale nel XIII rapporto del 2012 e riferito al 2010 stima il fatturato delle mafie in 138 miliardi, corrispondenti all'8,7% del Pil. Utilizzando lo stesso metodo Transcrime nell'ambito del progetto PON Sicurezza 2007-2013, produce risultati molto diversi: il giro d'affari delle attività illecite ammonterebbe in media all'1,7% del Pil nel 2010, pari a un fatturato compreso tra 17,7 e 33,7 miliardi. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia in collaborazione con ricercatori di alcune università (Ardizzi e altri) utilizza una variante del currency demand approach per stimare distintamente la componente di economia sommersa collegata ad attività classificabili come legali, ma esercitate irregolarmente (per evasione fiscale, tributaria o contributiva), dalla componente illegale in senso stretto (escludendo i reati violenti, furti, estorsioni, rapine, usura; si tratta quindi soprattutto di prostituzione e commercio di droghe illecite). Nel quadriennio 2005-2008 il sommerso fiscale viene stimato pari al 16,5% del PIL e quello intrinsecamente illegale al

Si fornisce, di seguito, sulla scorta di quanto rappresentato dall'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo⁹, un elenco riassuntivo dei principali rischi ritenuti in considerazione in fase di analisi di impatto:

- a) *Stima dell'ammontare: i ricavi derivanti dalle attività illegali di maggiore interesse per le organizzazioni criminali* (sfruttamento sessuale, traffico illecito delle armi da fuoco, narcotraffico, contraffazione, gioco d'azzardo, traffico illecito di rifiuti, traffico illecito di tabacchi, usura ed estorsioni): oscillano tra i 17,7 ed i 33,7 miliardi di euro annui (valore medio: 25,7 miliardi di euro), mentre i ricavi delle organizzazioni criminali di stampo mafioso si stimano tra gli 8,3 ed i 13 miliardi di euro annui (valore medio: 10,6 miliardi di euro), ovvero tra il 32% ed il 51% del totale dei ricavi generati dalle attività illegali considerate.
- b) *Natura dei proventi*: organizzazioni criminali nazionali, organizzazioni criminali transnazionali.
- c) *Composizione dei proventi*: contanti, strumenti finanziari, asset fisici.
- d) *Distribuzione territoriale* (indicazione generale): marcata diffusione nelle regioni del Sud (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e discreta presenza in regioni del Nord Ovest (Liguria, Piemonte e Lombardia) e del Centro (Lazio).
- e) *Attività di investigazione* (dati aggregati, con ripartizione territoriale):
 - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 5.800 soggetti denunciati l'anno e oltre 2.500 arrestati per associazione per delinquere (media anni 2010/2012). Nel solo 2012 le persone denunciate sono state oltre 6.600, mentre quelle arrestate oltre 2.700;
 - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione per delinquere, si registrano in Campania, Lombardia, Sicilia, Puglia e Lazio;
 - in media, le Forze di polizia segnalano oltre 750 soggetti denunciati l'anno ed oltre 1.300 arrestati per associazione di tipo mafioso (media anni 2010/2012). Nel 2012 le persone denunciate sono state circa 1.200, le arrestate quasi 600;
 - i risultati maggiori, in termini di denunce ed arresti per associazione di tipo mafioso, si registrano in Campania, Calabria e Sicilia.
- f) *Attività di repressione*:
 - sequestrati oltre 16.000 beni nel corso del 2011 (per un valore prossimo a 7 miliardi di euro) ed oltre 12.000 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 4 miliardi di euro);
 - confiscati oltre 3.500 beni nel 2011 (valore prossimo ai 2 miliardi di euro) ed oltre 3.200 nel periodo agosto 2011 – luglio 2012 (per un valore di oltre 1,5 miliardi di euro).
- g) *Modalità ricorrenti di riciclaggio*:

10,9%. Un altro studio accademico (Argentiero a altri, 2008) ha proposto una stima macroeconomica del riciclaggio di denaro in Italia nel periodo tra il 1981 e il 2001. Il modello adottato suggerisce che nel periodo considerato l'attività di riciclaggio sia stata pari a circa il 12 % del PIL. Lo studio mostra inoltre che il riciclaggio ha natura anti-ciclica: aumenta nei periodi di crisi (cfr. intervento Signorini, BDI 2012). Recentemente l'Istat ha pubblicato le nuove stime del PIL per gli anni 2011-2013 in cui, coerentemente con gli orientamenti condivisi a livello europeo, ha introdotto il valore della produzione relativa a tre attività illegali (traffico di droga, prostituzione, contrabbando). La stima pubblicata risulta coerente con i valori utilizzati in sede di definizione del presente Rapporto ed è pari a circa lo 0,9% del nuovo livello del PIL.

Una recente analisi econometrica condotta dalla Banca d'Italia (Pinotti, 2012) propone una stima complessiva delle perdite, in termini di prodotto interno lordo, che possono essere attribuite alla criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Il lavoro confronta lo sviluppo economico di due regioni oggetto di più recente infiltrazione criminale, Puglia e Basilicata, nei decenni precedenti e successivi al diffondersi del contagio mafioso, avvenuto verso la fine degli anni '70, con quello di un gruppo di regioni del Centro-Nord che avevano simili condizioni socio-economiche iniziali. Se valgono le ipotesi assunte, per effetto del contagio le due regioni hanno subito una decurtazione della crescita del PIL pro capite dell'ordine dei 20 punti percentuali in trent'anni; la causa diretta principale sono minori investimenti privati.

⁹ L'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (NRA) è stata redatta, all'esito di un lavoro di analisi e ricerca di circa due anni, dal Dipartimento del Tesoro e sigillata dall'approvazione del Comitato di sicurezza finanziaria. Il documento è stato parzialmente divulgato al pubblico e la sua sintesi è consultabile sul portale del dipartimento del tesoro. Attese le valutazioni in volte, il documento ha carattere prevalentemente riservato.

- utilizzo di prestanome e di società di comodo con artifici contabili, certificazioni fittizie e false fatturazioni;
- investimenti in attività immobiliari, in beni mobili registrati, in aziende ed in titoli societari;
- utilizzo del canale bancario.

h) *Ulteriori informazioni di supporto:*

- presenza di mafie straniere nel territorio nazionale (gruppi criminali cinesi, albanesi, arabi, russi), con o senza rapporti con le mafie nazionali;
- presenza di network tra organizzazioni criminali imprenditoriali e professionisti;
- contatti collusivi nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- portafoglio degli impieghi delle organizzazioni criminali concentrato in prevalenza su acquisti di beni immobili e in misura importante anche in acquisto di quote societarie.

Con specifico riferimento al settore del compro oro, il censimento effettuato nel novembre 2011 da AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e ANOPO (Associazione Nazionale Operatori Professionali Oro) enumerava circa 28.000 punti di "compro oro", con un giro d'affari stimata tra i 7 e i 12 miliardi di euro e una crescita tendenziale, stimata attorno al 22,5% su base nazionale. Il dato relativo al fatturato realizzato e all'incidenza del fenomeno sul PIL è da ritenersi comunque sottostimato poiché, l'assenza di una regolamentazione organica e la peculiarità dell'attività (è il cliente, privato cittadino, che vende oro senza essere tenuto all'emissione di alcuna ricevuta fiscale) consentono, di fatto, che un cospicuo numero di transazioni commerciali del settore siano realizzate senza l'emissione di alcuna ricevuta fiscale, con evidenti ricadute, di carattere negativo, in termini di risorse illecitamente sottratte alle casse dell'erario.

Lo stesso censimento pone l'accento su un'altra e non meno rilevante componente di "sommerso" che caratterizza il fenomeno. Su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia con una discrasia evidente tra il numero dei compro oro presenti nelle banche dati digitali e il dato quotidianamente riscontrato sul territorio. Tuttavia, la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preventivi e repressivi degli esercenti l'attività di "compro oro" è, a oggi, quasi impossibile: le autorità inquirenti incontrano non poche difficoltà nel distinguere i "compro oro" tout court dalle normali gioiellerie, dal momento che i primi utilizzano, per la registrazione alla camera di commercio, la stessa codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nel quantificarli o identificarli separatamente e, d'altro canto, molte gioiellerie/oreficerie si sono convertite in "compro oro" a causa del calo delle vendite di oggetti preziosi nuovi.

In sostanza, l'assenza di una normativa ben articolata permette a chiunque e in tempi ristretti, di diventare titolare di un "Compro Oro". È sufficiente riflettere sul fatto che l'avvio dell'attività è subordinato unicamente al conseguimento di una licenza per commercio in oggetti preziosi ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S. (rilasciata, normalmente, senza particolari difficoltà e senza previsione di alcuno specifico vincolo diverso dall'incensurabilità dell'apertura della partita Iva). Allo stesso modo, al privato che volesse vendere oggetti preziosi, è sufficiente esibire un documento d'identità, senza alcun tipo di certificazione sulla provenienza del materiale.

Da ciò è agevole comprendere il significato delle stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, secondo le quali il 60% di queste attività è soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per riciclare proventi illeciti e, più in generale, esse si associano a episodi criminogeni della più ampia gamma che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.

- B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

I criteri individuati sono finalizzati all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e all'attuazione del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006.

L'intervento normativo proposto consente inoltre all'Italia di colmare le lacune rilevate, recentemente, dal Fondo monetario internazionale in occasione della recente valutazione della conformità del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*Anti-Money Laundering e Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT*), in termini di *technical compliance* ed *effectiveness*, ai requisiti minimi individuati come indefettibili dalla comunità internazionale ai fini dell'effettivo contrasto dei fenomeni di contaminazione criminale del sistema economico e finanziario.

In merito, nel summit del G20 tenutosi a Brisbane nel novembre 2014, sono stati adottati i dieci principi generali sulla trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo, formulati dall'*Anticorruption Working Group*. L'attuazione di tali principi dovrebbe contribuire a tutelare l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario globale e prevenire l'abuso delle persone giuridiche per scopi illeciti, come la corruzione, l'evasione fiscale e il riciclaggio in *compliance* con le Raccomandazioni del GAFI, includendo le seguenti misure:

- Aggiornamento costante e periodico della Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerenti l'utilizzo delle persone giuridiche e dei negozi giuridici similari per scopi illeciti.
- Obbligo in capo alle persone giuridiche di mantenere aggiornata, accurata e adeguata l'informazione sul titolare effettivo, di comunicarla ad un registro centrale e di trasmetterla ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela.
- Attraverso la creazione di un registro centrale, l'Italia assicurerà che le autorità competenti abbiano un accesso tempestivo e senza restrizioni all'informazione sulla titolarità effettiva.
- L'Italia assicurerà che i fiduciari (*trustees*) dei trust riconosciuti a livello nazionale mantengano un'informazione adeguata, accurata e aggiornata sul titolare effettivo (inclusi i disponenti, i *protector trustees* e i beneficiari). Tali soggetti dovranno fornire l'informazione ai soggetti obbligati nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela. Altrettanto varrà per i negozi giuridici similari.
- Creazione di un registro centrale dei trusts che hanno obblighi di natura fiscale, in modo da assicurare alle autorità competenti un accesso tempestivo all'informazione del titolare effettivo dei trusts registrati.
- I soggetti obbligati potranno accedere all'informazione sul titolare effettivo contenuta nel registro centrale, nell'ambito degli adempimenti dell'adeguata verifica della clientela.
- Promozione della cooperazione interna ed internazionale per migliorare lo scambio di informazioni in materia.
- Per il contrasto all'evasione fiscale, l'Italia assicurerà che l'informazione sul titolare effettivo sia accessibile tempestivamente alle autorità fiscali nazionali.
- Al fine di combattere la corruzione e i reati finanziari correlati, l'Italia si impegna ad adottare ulteriori misure atte a prevenire l'abuso delle persone giuridiche e negozi giuridici similari e accrescere il grado di trasparenza.

La disposizione in analisi consente, peraltro, di effettuare una ricognizione delle attuali norme in un'ottica di adeguamento agli standard internazionali di discipline e operatività che, incidendo sul sistema di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo, richiedono un aggiornamento della normativa.

Si aggiunge, altresì, che l'approvazione della Direttiva e del Regolamento in sede politica, da parte del Consiglio dei Ministri ECOFIN del 27 gennaio 2015, è stata accompagnata da importanti "Dichiarazioni" formulate da alcuni Stati membri, dalla Commissione e dal Consiglio europeo. In particolare, alla luce delle minacce provenienti dal terrorismo islamico, le "Dichiarazioni" sottolineano l'esigenza di applicare con efficacia e rapidità le nuove disposizioni della Direttiva e del Regolamento e mettono in evidenza la necessità di rafforzare i poteri e la collaborazione delle FIU, anche attraverso la Piattaforma europea, di individuare i rischi di terrorismo a livello sovranazionale, di applicare le sanzioni economiche di congelamento.

Gli scopi che si intendono perseguire con l'intervento normativo sono:

a) nel breve periodo:

- prevenire l'abuso e garantire la trasparenza delle persone e giuridiche;
- intensificare l'efficacia degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale;
- rafforzare le forme di collaborazione tra forze di polizia e Unità di informazione finanziaria;
- migliorare la tutela della riservatezza del segnalante;

b) nel medio periodo:

- aumentare l'efficacia dei regimi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- migliorare l'interoperabilità tra banche dati ai fini del pronto accesso alle informazioni rilevanti a fini di analisi finanziaria e eventuali attività investigative;
- favorire l'affermazione dell'approccio basato sul rischio, quale criterio guida nella implementazione dei processi di controllo del rischio da parte dei destinatari della normativa;
- sensibilizzazione della categoria dei professionisti rispetto alla centralità delle proprie prestazioni nell'intercettare fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- strutturare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionale e dissuasivo attraverso la valorizzazione delle differenti tipologie di responsabilità (e relativa sanzione) ascrivibili alle persone giuridiche e alle persone fisiche.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Al fine di verificare l'allineamento dell'ordinamento nazionale ai principi e norme comunitari nonché agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo internazionale, si terrà conto:

- degli esiti dell'Analisi nazionale del rischio di riciclaggio;
- del numero di violazioni della normativa riscontrate successivamente all'introduzione delle nuove disposizioni;
- del numero dei procedimenti sanzionatori avviati, della tempistica e dell'esito dei medesimi;
- del numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate alla UIF, analizzate dalla stessa e sviluppate dagli organi investigativi e giudiziari, anche tenuto conto dell'efficacia dello scambio di informazioni tra autorità competenti.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono ai destinatari del decreto legislativo di cui agli art. 10, 11, 12, 13 e 14 del 21 novembre 2007, n. 231. Esso andrà, in particolare, ad impattare sugli: intermediari bancari e finanziari; operatori non finanziari a vario titolo coinvolti, nell'esercizio della propria attività, in movimentazioni di risorse finanziarie e denaro contante; professionisti non finanziari (notai, dottori commercialisti, avvocati, revisori dei conti, consulenti del lavoro); legali rappresentanti delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese. La disposizione, consente inoltre, di valutare l'opportunità di aggiornare la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, garantendo così proporzionalità ed efficacia delle misure adottate in attuazione della Direttiva UE 2015/849.

Al fine di consentire una quantificazione dei destinatari e quindi l'individuazione dei confini soggettivi su cui andrà ad impattare l'intervento proposto si forniscono i dati di seguito riportati.

L'elenco degli intermediari finanziari e degli altri esercenti attività finanziaria risulta (in base ai dati 2014) composto da:

- Banche e Bancoposta, per un totale di 685 soggetti¹⁰
- n. 3 Istituti di Moneta Elettronica -IMEL
- n. 43 Istituti di Pagamento (IP)
- n. 180 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 107 del TUB
- n. 546 Società finanziarie iscritte nell'elenco ex art. 106 del TUB
- n. 96 Società di intermediazione mobiliare
- n. 151 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 310 Società di gestione del risparmio (SIM e SGR) e Sicav
- n. 8.106 Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
- n.104 Cambiavalute;
- n. 64 Imprese assicurative

I professionisti, quantitativamente, sono così suddivisi:

- soggetti abilitati all'esercizio della professione notarile: 4.649 (al 28 ottobre 2013)
- avvocati iscritti all'albo nazionale, a seguito di concorso pubblico: 230.600 (al 28 ottobre 2013).
- dottori commercialisti iscritti all'albo tenuto dal Consiglio nazionale: 114.909, ad essi vanno aggiunti 456 esperti contabili (al 28 ottobre 2013)
- revisori attualmente iscritti nel Registro: 151.630 (al 31 dicembre 2013)
- società di revisione iscritte sono 457 (fonte: RGS).
- consulenti del lavoro circa 28.000.

L'intervento normativo, peraltro, coinvolgerà indirettamente anche gli ordini professionali, i quali così come le autorità di vigilanza, saranno chiamati ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio di riciclaggio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi inerenti la categoria di appartenenza.

¹⁰ così suddivisi :

- n. 79 Filiali di banche estere
- n.17 Grandi
- n. 42 Maggiori
- n. 32 Medie
- n. 473 Minori
- n. 42 Piccole.

Per completezza, si riporta anche il numero delle imprese coinvolte direttamente o mediatamente dall'intervento. Dei circa 6 milioni di imprese iscritte nel Registro, distinte tra imprese individuali (oltre 3 milioni), società di persone (più di 1 milione), l'azienda di capitali (1,5 milioni), l'intervento interessa queste ultime essendo rivolto a soggetti dotati di personalità giuridica.

Si precisa, inoltre che nei confronti dei "clienti" dei suddetti soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, qualificabili come soggetti indirettamente interessati dall'intervento normativo, non è possibile procedere ad una qualsiasi quantificazione.

L'intervento proposto non comporta effetti significativi sulla pubblica amministrazione.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Ai fini dell'adozione del provvedimento legislativo è stato avviato un continuo e proficuo dialogo con le autorità di vigilanza e le forze di polizia direttamente coinvolte nella strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il confronto con i suddetti attori istituzionali ha reso possibile l'individuazione di soluzioni strategiche, ritenute adeguate all'attività di prevenzione dei fenomeni criminali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'amministrazione ha, inoltre, attivato tavoli di consultazione con le categorie professionali coinvolte al fine di conoscere le difficoltà operative incontrate dai propri associati nell'adempimento della normativa in questione.

L'adozione del provvedimento legislativo è stato preceduto, inoltre, dall'informale consultazione di Confindustria e di Unioncamere, chiamati ad esprimere le proprie considerazioni in ordine all'utilità e alla tendenziale onerosità di interventi normativi finalizzati alla maggiore trasparenza delle persone giuridiche, con particolare riferimento all'istituzione di una sezione speciale del Registro delle imprese, idonea alla conservazione dei dati relativi al titolare effettivo. La risposta positiva delle autorità consultate è alla base della soluzione individuata in seno al provvedimento.

Sempre per il tramite di contatti e consultazioni informali, si è provveduto a sondare il possibile impatto di norme di *disclosure* delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese sugli intermediari bancari, principali destinatari della normativa antiriciclaggio.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa attuabile. L'intervento è reso obbligatorio dalla necessità di recepire la direttiva europea antiriciclaggio (UE) 2015/849.

Circa l'opzione di regolamentare il settore della compravendita di oro e metalli preziosi usati si rappresenta che l'urgenza di un intervento normativo appare dettata dalla considerazione della rapida diffusione del fenomeno dei "compro oro", alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla contingenza economica negativa che, riverberando più significativamente i suoi effetti su alcuni ceti sociali, li rende bisognosi di immediata liquidità.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Nel merito non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto per motivazioni economiche, volte a garantire la concorrenzialità e la sicurezza del mercato e a limitare l'evasione fiscale, si è ritenuto necessario intervenire con soluzioni coordinate a livello di normativa primaria, in grado anche di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia richiesti dagli organismi internazionali di settore. Tra le motivazioni dell'intervento rientrano: l'esigenza di rimuovere le criticità riscontrate nel vigente apparato di prevenzione antiriciclaggio;

La scelta di dettare specifici criteri di delega da declinare in decreti legislativi lavorati in ambito tecnico-governativo, risponde all'esigenza di garantire, già in fase di regolamentazione, il pieno concerto tra le diverse autorità politiche, di vigilanza e operative (Guardia di finanza e forze di polizia) impegnate, a vario titolo nell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Qualsiasi opzione regolatoria alternativa a quella prescelta, nella misura in cui non garantisce il pieno raccordo tra scelte normative e declinazioni concrete delle misure per contrastare i fenomeni predetti, non consentirebbe la piena attuazione dell'architettura disegnata dalla direttiva 2015/849, imperniata sulla massima valorizzazione del rischio quale elemento discretivo per calibrare l'entità dell'intervento normativo e la complessità e natura dei controlli richiesti per fronteggiarlo efficacemente.

La valorizzazione del medesimo principio di approccio basato sul rischio è alla base del criterio di delega con cui si rimette alla valutazione concertata della autorità componenti il Comitato di sicurezza finanziaria l'opportunità, in funzione della specifica rischiosità di classi di prodotto o canali di distribuzione, rapportate a determinati contesti storici e territoriali, di calibrare il tiro degli obblighi di adeguata verifica gravanti su soggetti ritenuti dalla stessa direttiva meritevoli di un vaglio, in concreto, della sensibilità a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le opzioni alternative non risultano praticabili in quanto l'intervento regolatorio muove da disposizioni sovranazionali che lasciano a livello di intervento statale margini molto limitati, attinenti prevalentemente a profili di mero carattere tecnico. [ad es. la particolare ipotesi di esenzione degli emittenti moneta elettronica e la previsione di un Registro per la raccolta dei dati del titolare effettivo sono soluzioni previste in seno alla direttiva (UE) 2015/849.]

La stessa scelta di regolamentare il settore della compravendita di oro e metalli preziosi, che deriva da un'approfondita valutazione del rischio sotteso all'attività e dalla circostanza che, a fronte del predetto rischio, il settore sia del tutto privo di regolamentazione statale nonostante la sua accertata permeabilità a infiltrazioni di carattere criminale, trova fondamento nella previsione dell'articolo 2, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2015/849.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Svantaggi

L'Amministrazione ha rilevato che non sussistono svantaggi derivanti dall'intervento regolatorio di cui trattasi, in quanto le istituzioni e i soggetti coinvolti possono farvi fronte con le strutture esistenti e con gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale.

Con particolare riferimento all'istituzione di una sezione speciale in seno al Registro delle imprese per la raccolta dei dati relativi alla titolarità effettiva dei soggetti iscritti, si rileva che, i costi connessi all'approntamento degli strumenti informatici (start-up progettuale) sono valutati marginali e assorbibili nella abituale programmazione di evoluzione dei sistemi informativi delle Camere di Commercio.

Si ritiene che l'intervento proposto produrrà i seguenti vantaggi:

- una più elevata cooperazione, interna ed internazionale, per migliorare lo scambio di informazioni in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- l'implementazione degli *High Level Principles* sulla trasparenza delle informazioni sul titolare effettivo, formulati dall'*Anticorruption Working Group* e adottati nel 2014 in ambito G20;
- una minore vulnerabilità delle imprese e degli individui ai tentativi della criminalità di inserirsi nel tessuto economico e di estendere il proprio controllo sull'economia legale e formale. In particolare, sarà tutelata l'integrità e la trasparenza del sistema finanziario globale e sarà limitato l'abuso delle persone giuridiche per scopi illeciti;
- una maggiore concorrenzialità e sicurezza del mercato;
- una limitazione dell'evasione fiscale;
- grazie alla istituzione della sezione speciale all'interno del Registro delle imprese, nella quale confluiranno i dati relativi al titolare effettivo, si avrà:
 - a) una duplice semplificazione nel corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, sia per il cliente che deve obbligatoriamente fornire tali elementi, sia per il soggetto destinatario dell'obbligo medesimo;
 - b) l'accesso tempestivo e senza restrizioni all'informazione sulla titolarità effettiva da parte delle autorità competenti;
 - c) un più alto livello di consultazione ed uso delle informazioni ivi raccolte a beneficio delle imprese e dei professionisti in generale.
- scarsa entità dei costi di adeguamento attesi.

L'intervento normativo proposto consente di affinare gli strumenti attualmente predisposti dall'ordinamento per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo internazionale. Coerentemente a quanto emerso dagli studi e dall'analisi dei predetti fenomeni condotti dal GAFI e dalla Commissione UE, l'intero sistema di prevenzione deve gravitare attorno al concetto di approccio basato sul rischio, per cui grava sui singoli destinatari della normativa l'obbligo di graduare l'intensità e la frequenza delle operazioni di verifica della propria clientela, in misura proporzionale al rischio di riciclaggio ad essa connesso. Ciò implica una diminuzione degli obblighi comportamentali puntualmente declinati dal regolatore (e dei relativi costi di *compliance*) in favore di un maggior raggio di libera azione dei destinatari della normativa, cui viene chiesto, piuttosto, di adottare procedure chiare e puntuali di sistematica valutazione del rischio di riciclaggio associato alla propria clientela.

La semplificazione sottesa all'ipotesi regolatoria, in uno con la potenziale idoneità degli strumenti predisposti a intercettare fenomeni di economia sommersa e/o criminale, impedendo il reimpiego di risorse provenienti da attività illecite è in grado di generare effetti virtuosi a livello sia micro che macroeconomico. Infatti, l'influenza delle attività illecite sull'economia italiana è di sicuro rilievo. Ancorché non esista una stima unica e ufficiale del valore economico delle attività criminali, le varie valutazioni (che variano tra l'1,7 e il 12% del PIL a seconda della definizione sottostante e dei metodi utilizzati¹⁶) concorrono a sostenere un giudizio di assoluta significatività della minaccia che i proventi illeciti siano prodotti nel territorio nazionale e siano reimmessi nei circuiti economico-finanziari italiani e stranieri. La recente crisi economica ha offerto ulteriori opportunità alla criminalità di inserirsi nel tessuto economico. Ad esempio le difficoltà finanziarie, soprattutto di liquidità rendono le imprese e gli individui più vulnerabili ai tentativi della criminalità di estendere il controllo sull'economia legale e formale.

L'intervento normativo che prevede una sezione speciale all'interno del registro delle imprese, nella quale confluiranno i suddetti dati relativi al titolare effettivo, comporta una duplice semplificazione nel corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica, sia per il cliente che deve obbligatoriamente fornire tali elementi, sia per il soggetto destinatario dell'obbligo medesimo.

Si precisa che l'introduzione nell'ordinamento dell'obbligo, per i legali rappresentanti di persone giuridiche e per i trustee di trust espressi produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, di conferire, ad apposita sezione del Registro delle imprese, talune informazioni rilevanti circa la titolarità effettiva della persona giuridica o del trust implementa strumenti telematici di acquisizione dell'informazione, gestione dell'istruttoria e della conservazione del dato e successiva consultazione che potrà beneficiare di un elevato livello di riuso delle soluzioni informatiche già erogate dal braccio tecnologico delle Camere di Commercio (Infocamere) e largamente utilizzate da imprese e professionisti.

Si sottolinea, infine, che la platea dei soggetti coinvolti nell'adempimento coincide con buona approssimazione con le società soggette all'obbligo del deposito del bilancio annuale presso le Camere di Commercio (circa 1 milione).

Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, i costi connessi all'approntamento degli strumenti informatici (start-up progettuale) sono valutati marginali e assorbibili nella abituale programmazione di evoluzione dei sistemi informativi delle Camere di Commercio.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'unico effetto a carico delle imprese è quello originato dall'obbligo di rendere disponibili alle autorità e ai destinatari della normativa antiriciclaggio le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche, al fine di garantire la trasparenza della reale struttura di comando;

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

A potenziamento degli strumenti di trasparenza delle persone giuridiche, il provvedimento pone a carico delle persone giuridiche tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di comunicare, per via esclusivamente telematica, al registro medesimo i dati del proprio titolare effettivo, nonché di detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul medesimo. L'informazione sulla titolarità effettiva viene fornita e aggiornata dal legale rappresentante della persona giuridica unicamente al registro delle imprese, dove permane a disposizione di tutti i soggetti legittimati dalla legge ad attingere tale informazione, con indubbi vantaggi di semplificazione legati alla gestione accentrata dei dati.

Non ci sono maggiori oneri informativi a carico delle persone giuridiche, in quanto, con l'intervento proposto, si prevede che l'obbligo di fornire dati idonei all'individuazione del titolare effettivo sarà assolto contestualmente alla già prevista iscrizione nel Registro delle imprese.

Tali dati saranno, pertanto, immediatamente fruibili da parte delle autorità competenti, senza alcuna limitazione e alle autorità competenti al contrasto dell'evasione fiscale con le modalità e i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità. Le stesse informazioni potranno essere acquisite anche dai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, dietro pagamento all'Ufficio del Registro dei diritti di segreteria. Il pagamento dei diritti di cui alla legge 29 dicembre

1993, n. 580, compenserà i costi sostenuti dall'Ufficio del registro per la costituzione e la tenuta del date base.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Occorrerà tenere conto dei tempi di materiale implementazione e messa a regime, da parte di tutti i destinatari della normativa, delle procedure strutturate di analisi del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, con un prevedibile disallineamento tra la capacità di *compliance* di banche e intermediari finanziari (maggiormente avvezzi all'utilizzo di strumenti di valutazione dei rischi) e professionisti e operatori non finanziari (ricompresi da minor tempo nel perimetro d'azione della normativa antiriciclaggio).

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Le misure introdotte non hanno conseguenze dirette sulla concorrenzialità del mercato e sulla competitività del paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Autorità di vigilanza, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), UIF, DNA, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, forze di polizia, organismi professionali di categoria, Camere di commercio.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

Il Ministero dell'economia e delle finanze curerà la predisposizione e diffusione dei decreti legislativi di attuazione della delega, anche nel proprio sito WEB, al fine di dare ampia comunicazione alle misure introdotte.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà al controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico sul grado di raggiungimento delle finalità, degli effetti prodotti e del livello dell'osservanza delle prescrizioni. In particolare, saranno tenuti in considerazione gli indirizzi strategici del CSF elaborati a fronte degli esiti della analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i relativi aggiornamenti, nonché le risultanze dei tavoli tecnici di confronto tra autorità competenti e destinatari della normativa.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

il Ministero dell'economia e delle finanze, qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione del medesimo, prenderà in esame misure integrative o correttive.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'economia e delle finanze, nel medio periodo, andrà monitorata la corretta applicazione delle misure di semplificazione previste. In questo senso, un utile parametro statistico di riferimento sarà offerto dai dati annualmente elaborati nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sui risultati della analisi del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni acquisiti daranno un efficace riscontro circa l'idoneità disposizioni adottate.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento in esame non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Con riguardo alla previsione di oneri informativi, quali gli obblighi a carico delle persone giuridiche, si specifica che, già l'attuale normativa prescrive che tali dati siano resi disponibili al soggetto destinatario della normativa, tenuti all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Infatti, l'obbligo di fornire dati idonei all'individuazione del titolare effettivo è già previsto. Ciò che la nuova direttiva comunitaria chiede agli Stati membri è di assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società. Con l'intervento proposto, si prevede che l'obbligo di fornire dati idonei all'individuazione del titolare effettivo sarà assolto contestualmente alla già prevista iscrizione nel Registro delle imprese.

Un maggior margine di intervento potrebbe ravvisarsi nel settore dei "compro oro", rispetto a cui esigenze di contrasto di fenomeni criminali (quali: furti con destrezza, riciclaggio, ricettazione, associazioni a delinquere, ecc.) finalizzati alla commissione di reati a contenuto patrimoniale appaiono sufficientemente forti da legittimare un intervento ad hoc.

In ogni caso, si precisa che, con riferimento ai "compro oro", l'intervento regolatore non ha allo stato raggiunto un grado di dettaglio e maturità tali da commisurare l'esatto impatto in termini economici della previsione di generalizzato utilizzo, nel settore di strumenti di piena tracciabilità delle transazioni finanziarie svolte da e con i predetti "compro oro". Tenuto conto della numerosità dei suddetti operatori, per come già rappresentato, non è possibile stimare i costi vivi derivanti dall'eventuale obbligatorietà dell'utilizzo di conti correnti dedicati.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti

legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

ART. 2.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

ART. 3.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli

17 e 19 del regolamento (UE) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marchi che consentano di identificare la

partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;

b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di

consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 5.

(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/637 del Con-

siglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la tutela consolare, sottoscritta, alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, da un cittadino italiano innanzi all'autorità diplomatica o consolare di un altro Stato membro, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in essa contenute.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonché alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonché del

commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;

d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;

f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive, embarghi commerciali, adottate dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e che modifica alcune direttive e decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo

regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

c) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costru-

zioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 9.

(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali;

b) prevedere che al Comitato di cui alla lettera *a)* partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato nonché i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

g) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e inviare comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle stesse;

h) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

l) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *i)*, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi

di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a euro 5.000 e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 10.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-

tari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento del quadro normativo vigente a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti tra le quali, in particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007;

b) tenuto conto delle competenze definite dall'ordinamento nazionale ed europeo nel comparto disciplinato dal regolamento (UE) n. 751/2015 e fatto salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, designare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento, quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal suddetto regolamento la Banca d'Italia, la quale adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) tenuto conto dell'esigenza di prevenire o di rimuovere le pratiche commerciali scorrette derivanti dalla violazione degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 751/2015, designare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento stesso l'Autorità garante della concorrenza e del

mercato quale autorità competente a verificare il rispetto dei predetti obblighi, prevedendo che, nell'esercizio di questa competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora la pratica sia posta in essere da un soggetto che opera nel settore del credito, adotti le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia;

d) attribuire, ove del caso, alle autorità designate ai sensi delle lettere *b)* e *c)* i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, ove opportuno, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del medesimo regolamento avuto riguardo, tra l'altro, all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari;

e) ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 751/2015, prevedere le sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento medesimo, razionalizzando il sistema sanzionatorio previsto in materia di servizi di pagamento al dettaglio con particolare riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e a quelle previste per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

f) stabilire l'entità delle sanzioni amministrative introdotte o modificate ai sensi della lettera *e)* in modo che, per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione applicabile alle società o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia com-

presa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

g) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 751/2015, anche avvalendosi di procedure e di organismi già esistenti.

3. Entro la data del 9 giugno 2016 prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 751/2015, il Governo assume, conformemente all'articolo 3 del medesimo regolamento, le iniziative necessarie al fine di incentivare la definizione efficiente sotto il profilo economico delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;

c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) n. 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per

i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, il Governo, nell'apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modificazioni necessarie al recepimento della direttiva, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) escludere dall'ambito di applicazione i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della direttiva 2014/17/UE;

b) designare, quali autorità competenti:

1) la Banca d'Italia, per la vigilanza nei confronti dei creditori ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE;

2) l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la vigilanza sugli intermediari del credito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE;

c) designare la Banca d'Italia quale unico punto di contatto nell'ambito delle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/17/UE;

d) integrare o modificare la disciplina dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in relazione all'attribuzione del ruolo di autorità competente e al fine di assicurare la cooperazione tra autorità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva 2014/17/UE;

e) attuare le disposizioni riguardanti gli intermediari del credito al fine di:

1) ricondurre gli intermediari del credito previsti dalla direttiva 2014/17/UE alle figure professionali dell'agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quale intermediario del credito che opera con vincolo di mandato, e del mediatore creditizio di cui all'articolo 128-*sexies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, quale intermedia-

rio del credito che opera senza vincolo di mandato, secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE, mantenendo inalterata la distinzione tra le due figure professionali;

2) preservare e semplificare, ove possibile, l'impianto della disciplina sugli agenti in attività finanziaria e sui mediatori creditizi di cui al titolo VI-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportando tuttavia modifiche per:

2.1) prevedere, con riguardo alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla direttiva 2014/17/UE, deroghe ai mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 128-*quater*, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2.2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con riferimento alla possibilità che i promotori finanziari promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento e che gli agenti di assicurazione promuovano e collochino contratti relativi alla concessione di finanziamenti su mandato diretto di banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevedere per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione regole coerenti con quanto previsto dalla direttiva 2014/17/UE;

2.3) individuare, all'interno della figura professionale del mediatore creditizio, quella del mediatore creditizio indipendente quale intermediario del credito al quale è riservata la prestazione in via esclusiva di servizi di consulenza indipendente;

2.4) individuare le attività che non integrano intermediazione del credito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 8, della direttiva 2014/17/UE, tra cui quelle consistenti nella mera presentazione o nel rinvio di un consumatore a un creditore o

intermediario del credito ovvero quelle svolte a titolo accessorio nell'ambito di un'altra attività professionale;

3) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di rendere disponibili ai consumatori le informazioni generali sul contratto di credito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE;

f) applicare le modifiche di cui alla lettera *b)*, numero 2), e alla lettera *e)*, numeri 2.2), 2.3) e 2.4), in relazione a tutti i contratti di finanziamento, anche diversi da quelli aventi a oggetto la concessione di credito ipotecario a consumatori;

g) attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito di cui all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE;

h) valorizzare il ruolo dell'autoregolamentazione per la definizione di criteri per la valutazione dei beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2014/17/UE;

i) definire accorgimenti per assicurare che il servizio di consulenza sia prestato in modo effettivamente indipendente, nell'interesse del consumatore e con modalità tali da assicurare la gestione dei conflitti di interessi, prevedendo altresì l'obbligo del prestatore di servizi di consulenza di avvisare il consumatore quando, in ragione della sua situazione finanziaria, un contratto di credito possa comportare un rischio specifico a suo carico, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva 2014/17/UE. In tale ambito, vietare la corresponsione di commissioni da parte del creditore nei confronti degli intermediari del credito per la prestazione di servizi di consulenza nonché vietare o limitare i pagamenti da parte del consumatore nei confronti del mediatore creditizio prima della conclusione di un contratto di credito, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/17/UE;

l) attuare le disposizioni in materia di offerta congiunta di polizze assicurative e di contratti di credito, tenendo conto delle disposizioni di legge vigenti e apportando a queste ultime modifiche volte a coordinarle tra loro e a razionalizzare la complessiva disciplina della materia;

m) prevedere un periodo di riflessione di sette giorni durante il quale il consumatore può confrontare le offerte e prendere una decisione consapevole, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE;

n) adottare misure atte a promuovere e a coordinare le iniziative volte all'attivazione di programmi di educazione finanziaria per un'assunzione e una gestione responsabili del debito con specifico riguardo ai contratti di credito ipotecario ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2014/17/UE;

o) attribuire all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate il compito di assicurare il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 2014/17/UE, prevedendo le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macroprudenziale;

p) disciplinare i poteri sanzionatori prevedendo:

1) in capo alla Banca d'Italia, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2014/17/UE nei confronti dei creditori, secondo quanto stabilito dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

2) in capo all'Organismo degli agenti e dei mediatori di cui all'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il potere di irrogare nei confronti degli intermediari del credito le sanzioni amministrative previste dall'articolo 128-duodecies del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, non-

ché, per le violazioni di scarsa entità che riguardano anche contratti diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 2014/17/UE, la sanzione amministrativa consistente nel dare pubblica notizia della violazione compiuta e del nominativo dell'intermediario del credito responsabile, secondo le procedure definite da regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze;

q) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia;

le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza necessità di previa deliberazione del CICR; nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) designare la Banca d'Italia quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla medesima direttiva;

c) estendere alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le sanzioni amministrative previste dal medesimo testo unico per l'inosservanza delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

d) avvalersi della facoltà di non applicare, se rilevante, la direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia e alla Cassa depositi e prestiti Spa;

e) con riferimento al documento informativo sulle spese previsto dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

1) consentire che sia richiesta l'inclusione nel documento informativo di un indicatore sintetico dei costi complessivi che sintetizzi i costi totali annui del conto di pagamento per i consumatori;

2) prevedere che il documento informativo sia fornito insieme con le altre informazioni precontrattuali richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

f) con riferimento al riepilogo delle spese previsto dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere che esso sia fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni periodiche richieste

dalla vigente disciplina applicabile al conto di pagamento;

g) nel dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE sui siti *internet* di confronto, fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private;

h) per quanto concerne il trasferimento del conto di pagamento previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

1) raccordo con la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, prevedendone la confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di dodici mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore;

3) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore al di fuori dei casi indicati dal numero 2), è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento;

4) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

i) con riferimento alla disciplina del conto di pagamento con caratteristiche di base di cui al capo IV della direttiva 2014/92/UE:

1) imporre l'obbligo di offrire il conto di pagamento con caratteristiche di base alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri prestatori di servizi di pagamento relativamente ai servizi di pagamento che essi già offrono;

2) prevedere la possibilità di estendere il diritto di accesso a un conto di pagamento, con indicazione delle specifiche circostanze, anche a soggetti diversi dai consumatori;

3) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, salvo il caso di trasferimento del conto, oppure per motivi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

4) prevedere la possibilità di includere, tra i servizi che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto di pagamento con caratteristiche di base, anche servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a livello nazionale, esclusa la concessione di qualsiasi forma di affidamento;

5) per i servizi inclusi nel conto di pagamento con caratteristiche di base, diversi da quelli richiamati dall'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2014/92/UE, prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e stabilire che il canone annuo e il costo delle eventuali operazioni eccedenti siano ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria;

6) esercitare la facoltà, prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione

di diversi regimi tariffari a seconda del livello di inclusione bancaria del consumatore, individuando le fasce di clientela socialmente svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche di base è offerto senza spese;

7) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei consumatori più vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza per la gestione responsabile delle loro finanze, informarli circa l'orientamento che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire loro e incoraggiare le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria;

l) mantenere, ove non in contrasto con la direttiva 2014/92/UE, le disposizioni vigenti più favorevoli alla tutela dei consumatori;

m) apportare alla normativa vigente le abrogazioni e le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 14.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati

informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006).

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali e di graduare i controlli e le procedure strumentali all'attuazione delle medesime politiche in funzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali:

1) attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito dal decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle strategie per farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi gravanti sul mercato comune e relativi ad

attività transfrontaliere, elaborata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/849;

2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie esigenze di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che gli esiti dell'analisi nazionale del rischio siano documentati, aggiornati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione interessati e dei soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di relativa competenza e dell'adozione di conseguenti misure proporzionate al rischio;

3) prevedere che le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del rischio e degli indirizzi strategici del Comitato di sicurezza finanziaria, conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella predisposizione degli strumenti e dei presidi, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitigino il rischio gravante sui settori di rispettiva competenza, anche al fine di sostenere i destinatari degli obblighi soggetti alla rispettiva vigilanza nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionate al rischio;

4) tenuto conto della natura dell'attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e predispongano misure di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

b) al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in

attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

c) al fine di garantire l'efficiente e razionale allocazione delle risorse da destinare al contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e l'effettività del sistema di prevenzione, in attuazione del principio di approccio basato sul rischio:

1) affidare al Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 le persone fisiche o giuridiche che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, purché siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1.1) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendo l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda una determinata soglia;

1.2) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendo un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e per singola operazione, individuata in funzione del tipo di attività finanziaria;

1.3) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

1.4) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

1.5) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, ad eccezione dell'attività di cui al

medesimo paragrafo 1, numero 3), lettera e), della direttiva (UE) 2015/849;

1.6) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale;

2) prevedere che, in presenza di un esiguo rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo emerso all'esito di un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, concorrendo ciascuna delle seguenti condizioni:

2.1) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è soggetto a un limite mensile massimo delle operazioni di 250 euro utilizzabile solo nel territorio nazionale;

2.2) l'importo massimo memorizzato elettronicamente non supera i 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

2.3) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

2.4) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;

2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul rapporto di affari sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

3) per gli emittenti di moneta elettronica e per i prestatori di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento ovvero di emissione di moneta elettronica nel territorio della Repubblica tramite agenti ovvero soggetti convenzionati:

3.1) prevedere l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale al

ricorrere dei presupposti individuati dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3.2) attribuire alla Banca d'Italia il compito di adottare una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni che devono essere svolte dai punti di contatto;

4) al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità delle misure preventive di adeguata verifica della clientela e il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso a determinate tipologie di clientela o di relazioni di affari, apportare alle disposizioni vigenti in materia di adeguata verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla relativa definizione le modifiche necessarie a garantirne la coerenza e l'adeguamento a quanto prescritto dagli *standard* internazionali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e dalla direttiva (UE) 2015/849;

5) al fine di assicurare la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti richiesti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 consentire che i soggetti obbligati si avvalgano dell'identificazione del cliente effettuata da terzi purché:

5.1) la responsabilità finale della procedura di adeguata verifica della clientela rimanga, in ultima istanza, ascrivibile al soggetto destinatario degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849;

5.2) sia comunque garantita la responsabilità dei terzi in ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione dei documenti, qualora intrattengano con il cliente un rapporto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei *trust* e

di contrastare fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica:

1) prevedere che le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e statuire idonee sanzioni a carico degli organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo, anche apportando al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale rappresentante, in un'apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese tempestivamente disponibili:

2.1) alle autorità competenti, senza alcuna restrizione;

2.2) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, con le modalità e secondo i termini idonei ad assicurarne l'utilizzo per tali finalità;

2.3) ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che l'accesso alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

2.4) ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse specifico, qualificato e differenziato all'accesso, previa apposita richiesta e sempre che l'accesso alle informazioni

non esponga il titolare effettivo a pericoli per la propria incolumità ovvero riguardi persone fisiche minori di età o altrimenti incapaci;

3) prevedere, in capo al *trustee* di *trust* espressi, disciplinati ai sensi della convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

3.1) dichiarare di agire in veste di *trustee*, in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero dell'esecuzione di una prestazione occasionale con taluno dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del *trust*, per tali intendendo le informazioni relative all'identità del fondatore, del *trustee*, del guardiano, se esistente, dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul *trust*;

3.3) rendere le informazioni di cui al numero 3.2) prontamente accessibili alle autorità competenti;

4) prevedere che, per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti, a fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi *trust* siano registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e rese accessibili alle autorità competenti, senza alcuna restrizione e ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, previo espresso accreditamento;

5) apportare le modifiche necessarie a garantire che i prestatori di servizi relativi a società o *trust*, diversi dai professionisti assoggettati agli obblighi ai sensi della normativa vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, e

i loro titolari effettivi siano provvisti di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità;

6) per le attività di assicurazione sulla vita o altre forme di assicurazione legate a investimenti, prevedere che i destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 applichino, oltre alle misure di adeguata verifica della clientela prescritte per il cliente e per il titolare effettivo, le ulteriori misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 14 della medesima direttiva, sul beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita o di un'altra assicurazione legata a investimenti, non appena individuato o designato, nonché sull'effettivo percipiente della prestazione liquidata e sui rispettivi titolari effettivi;

e) al fine di prevenire, individuare o compiere i necessari approfondimenti investigativi su attività di riciclaggio dei proventi attività criminose o di finanziamento del terrorismo e nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, prevedere che i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 assolvano all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40 della direttiva medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilità dei dati e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo e su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del rapporto o dell'operazione e la loro utilizzabilità da parte delle autorità competenti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti, richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei predetti dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati pubbliche esistenti;

f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti e di

adeguare il quadro normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849 in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre informazioni che riguardano attività di riciclaggio, reati presupposto associati o attività di finanziamento del terrorismo, nonché di comunicazione dei risultati delle analisi svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi di sospetto, tenuto conto delle indicazioni della Piattaforma delle Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Unione europea, prevedere che, per lo svolgimento di dette funzioni, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia:

1) abbia tempestivo accesso alle informazioni finanziarie, amministrative e, ferma restando la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alle informazioni coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative in possesso delle autorità e degli organi competenti necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato, anche attraverso modalità concordate che garantiscano le finalità di cui alla direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto, per le informazioni investigative, dei principi di pertinenza e di proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti;

2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando ogni informazione ritenuta utile per il trattamento o per l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e tecnologie avanzate per l'incrocio dei dati, subordinando al previo consenso della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni ricevute per scopi diversi dalle analisi dell'Unità stessa e fornendo a sua volta il consenso alle controparti estere a simili utilizzazioni delle informazioni rese a condizione che non siano compromesse indagini in corso;

3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base a criteri

oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca modalità di comunicazione al soggetto segnalante degli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei flussi di ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

g) rafforzare i presidi di tutela della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

h) al fine di garantire il rispetto dei principi di *ne bis in idem* sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per l'inosservanza delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nel rispetto dei compiti e delle funzioni tipici delle autorità di vigilanza e, ove compatibili e nei limiti delle specifiche attribuzioni ivi previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2013/36 di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e a ogni altra disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

1) limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa;

2) graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative tenuto conto:

2.1) della natura, di persona fisica o giuridica, del soggetto cui è ascrivibile la violazione;

2.2) del settore di attività, delle dimensioni e della complessità organizzativa dei soggetti obbligati e, in funzione di ciò, delle differenze tra enti creditizi e finanziari e altri soggetti obbligati;

3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità;

4) prevedere che, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, le misure sanzionatorie comprendano almeno:

4.1) una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

4.3) nel caso in cui l'autore della violazione sia soggetto ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, la revoca o, ove possibile, la sospensione dell'autorizzazione ovvero un'altra sanzione disciplinare equivalente da parte dell'autorità di vigilanza di settore o dell'organismo di autoregolamentazione competenti, nel rispetto dei presupposti e delle procedure eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

4.4) per le persone fisiche, titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno della persona giuridica obbligata e ritenute responsabili della violazione ovvero per qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni;

4.5) sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo edittale non inferiore a 2.000 euro e con un massimo edittale pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo può essere determinato, e comunque non inferiore a un milione di euro;

5) fatte salve le misure di cui al numero 4), prevedere, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti e di controlli interni, commesse da enti creditizi o finanziari:

5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 30.000 euro e il 10 per cento del fatturato ove applicate alla persona giuridica;

5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 10.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro ove applicate alle persone fisiche responsabili;

6) per le violazioni di scarse offensività e pericolosità commesse da enti creditizi o finanziari prevedere, in alternativa alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione e un ordine che impone alla persona giuridica di porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo, nonché l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione del medesimo ordine;

7) nel rispetto della legislazione vigente, attribuire alle autorità di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento e in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio in forma scritta e orale con l'autorità procedente, disposizioni attuative con riferimento alle sanzioni da esse irrogate, aventi a oggetto, tra l'altro, la definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della

sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni;

8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da prestatori di servizi di pagamento e per le infrazioni di altre disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da istituti di moneta elettronica e da prestatori di servizi di pagamento;

9) nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza e della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali, disciplinare le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, in attuazione dell'articolo 60 della direttiva (UE) 2015/849;

10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi contenuti nei numeri 2), 3), 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4), apportare le opportune modifiche alle disposizioni sanzionatorie di diritto interno, applicabili alla violazione dei regolamenti europei in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo, garantendo altresì omogeneità sanzionatoria rispetto alle previsioni restrittive contenute nei regolamenti europei adottati per contrastare l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

i) al fine di non recare pregiudizio allo svolgimento delle indagini e delle analisi finanziarie riconducibili all'attività di prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché di garantire l'efficiente svolgimento, da parte delle autorità preposte, delle funzioni di rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, limitazioni o esclusioni del diritto di accesso ai dati personali previsto dall'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, se i trattamenti di dati personali sono effettuati in base alle disposizioni in materia di contrasto del finanziamento del terrorismo e di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali;

l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonché la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) prevedere espressamente che le disposizioni adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino applicazione anche con riferimento alle attività per via telematica esercitate dai destinatari degli obblighi;

n) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le modifiche necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2015/849 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 tenendo conto degli *standard* internazionali del GAFI, degli strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività crimi-

nose e il finanziamento del terrorismo nonché delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio dell'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionali, compreso quanto necessario a garantire che le autorità e le amministrazioni pubbliche coinvolte dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e di coordinarsi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla normativa secondaria.

3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi ivi previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani *(termine di recepimento 29 ottobre 2016)*.

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (*termine di recepimento 10 aprile 2016*);

2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (*termine di recepimento 18 settembre 2016*);

3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (*termine di recepimento 1° maggio 2018*);

4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (*termine di recepimento 21 aprile 2017*);

5) direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (*termine di recepimento 27 novembre 2016*);

6) direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (*termine di recepimento 26 giugno 2017*).



17PDL0038410